

RESOCONTO STENOGRAFICO

491.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	63021	Proposte di legge:	
Assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede legislativa .	63024	(Annunzio)	63072
Disegni di legge:		(Approvazione in Commissione) . . .	63072
(Annunzio)	63072	(Ritiro)	63072
(Approvazione in Commissione) . . .	63072	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	63027
(Autorizzazione di relazione orale) .	63022	Proposte di legge (Seguito della discus- sione e approvazione):	
Disegni di legge di conversione:		FIANDROTTI ed altri: Norme a favore delle vittime della lotta contro il ter- rorismo e la criminalità (56); ROSSI DI MONTELERA. Estensione alle vit- time del terrorismo politico delle disposizioni legislative a favore degli invalidi civili di guerra (1032); FORLEO ed altri: Norme a favore	
(Annunzio della presentazione) . . .	63021		
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96- bis del regolamento)	63021		
(Autorizzazione di relazione orale) .	63022		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PAG.	PAG.
delle vittime di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1355); FORLEO ed altri: Speciali elargizioni a favore di categorie, di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche (2146); MARTINAZZOLI ed altri: Norme in favore delle vittime del terrorismo e loro superstiti (2183); PERRONE ed altri: Revisione e integrazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, relative a provvedimenti a favore delle vittime del dovere (2907); BERSELLI ed altri: Risarcimento del danno per le vittime del terrorismo (3883). PRESIDENTE . . . 63034, 63038, 63039, 63040, 63041, 63042, 63043, 63045, 63046, 63047, 63049, 63052, 63053, 63054, 63055, 63056, 63057, 63058, 63059 BARBIERI SILVIA (PCI) 63040, 63052 BEEBE TARANTELLI CAROLE (Sin. Ind.) . . 63053 BERSELLI FILIPPO (MSI-DN) . . . 63042, 63048 FERRARA GIOVANNI (PCI), <i>Relatore</i> . . . 63039, 63042, 63045, 63046, 63048, 63051, 63053, 63054, 63055 FIANDROTTI FILIPPO (PSI) 63058 LABRIOLA SILVANO (PSI), <i>Presidente della I Commissione</i> 63040, 63056 MAZZUCONI DANIELA (DC) 63040, 63046, 63049 MELLINI MAURO (FE) 63052 RUFFINO GIAN CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . 63040, 63042, 63045, 63048, 63051, 63053, 63054, 63055 RUSSO FRANCO (Misto) 63058 SERVELLO FRANCESCO (MSI-DN) 63046 TASSI CARLO (MSI-DN) 63038, 63040, 63052, 63057 Proposta di legge (Discussione): BASSANINI ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico (36) e delle concorrenti proposte di legge; TEODORI ed altri: Riduzione della spesa pubblica di 1.273 miliardi e 682 milioni di lire con l'abrogazione	di sovvenzioni e contributi statali ad oltre tremila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati (416); TEODORI ed altri: Riduzione della spesa pubblica di 1.141 miliardi e 985 milioni di lire con l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali a circa cinquemila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati (4358). PRESIDENTE . . . 63059, 63062, 63064, 63066, 63067, 63068 BATTISTUZZI PAOLO (PLI) 63065, 63068 CARIA FILIPPO (PSDI) 63067 DEL PENNINO ANTONIO (PRI) 63066 LABRIOLA SILVANO (PSI) 63067, 63068 MACCIOTTA GIORGIO (PCI) 63068 MELLINI MAURO (FE) 63062 VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) 63061 Interrogazioni e interpellanze: (Annunzio) 63074 Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 9-20 luglio 1990: PRESIDENTE 63022 Corte dei conti: (Trasmissione di documenti) . 63073, 63074 Dimissioni del deputato Francesco Rutelli: PRESIDENTE 63022 Documenti ministeriali: (Trasmissione) 63073 Domande di autorizzazione a procedere in giudizio: (Restituzione al ministro di grazia e giustizia degli atti relativi) 63033 Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame): PRESIDENTE . . . 63027, 63028, 63029, 63030, 63031, 63032 ARMELLIN LINO (DC), <i>Relatore</i> . 63027, 63030 BARGONE ANTONIO (PCI), <i>Relatore</i> . . . 63029, 63031, 63032 FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (PCI), <i>Relatore</i> 63031 FRACCHIA BRUNO (PCI), <i>Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i> . . . 63028, 63030, 63032

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

	PAG.		PAG.
MANNA ANGELO (MSI-DN)	63028	STERPA EGIDIO, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	63026
SINATRA ALBERTO (PCI), <i>Relatore</i>	63029		
Proclamazione del deputato subentrante Marco Taradash e sue dimissioni:		Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione:	
PRESIDENTI	63021	(Trasmissione di verbale)	63073
Sindacato ispettivo:		Votazione finale di proposte di legge	63059
(Trasformazione di documenti)	63074	Votazioni nominali	63043, 63047, 63049, 63069
Sull'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa:		Votazioni segrete	63028, 63029, 63030, 63031, 63032
PRESIDENTE	63024, 63025, 63026, 63027	Ordine del giorno della seduta di domani	63069
ANDRIS SERGIO (<i>Verde</i>)	63024		
BALISTRACCI NELLO (DC)	63025		
BUFFONI ANDREA (PSI)	63024		
PACETTI MASSIMO (PCI)	63026		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

La seduta comincia alle 15,35.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 2 luglio 1990.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreotti, Brocca, Guglielmo Castagnetti, Caveri, De Michelis, Fornasari, Fracanzani, Gorla, Grippo, Lenoci, Nucara, Romita e Rossi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del lavoro e della previdenza sociale hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario

di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.A. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato» (4939).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito, alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, con il parere della I, della II, della V, della X e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 11 luglio 1990.

Proclamazione del deputato subentrante Marco Taradash e sue dimissioni.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Gianfranco Spadaccia, la Giunta delle elezioni, nella seduta del 5 luglio 1990 — a' termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, numero 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati — ha accertato che il candidato Marco Taradash segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 13 (Partito radicale) per il Collegio IX (Verona-Padova-Vicenza-Rovigo).

Do atto alla Giunta di questa comunica-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

zione e proclamo quindi l'onorevole Marco Taradash deputato per il collegio IX (Verona-Padova-Vicenza-Rovigo).

Il deputato Marco Taradash, testé proclamato ha fatto pervenire alla Presidenza in data 21 giugno 1990 la seguente lettera:

«Signor Presidente,

venuto a conoscenza che l'opzione di Emilio Vesce a consigliere regionale del Veneto e le irrevocabili dimissioni di Gianfranco Spadaccia hanno determinato la mia eleggibilità nel collegio di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo, le comunico la mia opzione per il consiglio regionale della Lombardia dove sono stato eletto nelle elezioni amministrative del maggio scorso.

Voglia gradire, signor Presidente, i miei più cordiali saluti

Marco Taradash»

Trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si danno per accettate.

Dimissioni del deputato Francesco Rutelli.

PRESIDENTE. Comunico che in data 4 luglio 1990 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dal deputato Rutelli:

«Gentile Presidente,

la prego di prendere atto che, a seguito della mia elezione a consigliere regionale in Campania, ho esercitato un'opzione per il medesimo consiglio e dunque lascio, per incompatibilità, la Camera dei deputati.

Con i migliori saluti

Francesco Rutelli»

Trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si danno per accettate.

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. La XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. Disposizioni in deroga alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di attività sportiva» (approvato dal Senato) (4902).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

«Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali» (4908).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La IX Commissione permanente (Trasporti) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Disposizioni in materia di trasporti» (4229).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 9-20 luglio 1990.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi ieri con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea; pertanto il Presidente della Camera ha predisposto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 9-20 luglio 1990.

Lunedì 9 luglio (pomeridiana):

Discussione sulle linee generali del di-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

segno di legge di conversione del decreto-legge n. 118 del 18 maggio 1990 recante: «Differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. Disposizioni in deroga alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di attività sportiva» (approvato dal Senato - scadenza 18 luglio) (4902).

Martedì 10 luglio (antimeridiana e ore 19):

Interpellanze ed interrogazioni sui problemi della giustizia;

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione n. 4902 (agenti di custodia).

Mercoledì 11 luglio (9,30-13,30 e 19-21):

Inizio dell'esame degli articoli dei progetti di legge nn. 4227 ed abbinati (riforma sanitaria).

Giovedì 12 luglio (9,30-13,30 e 15-21,30):

Seguito dell'esame e votazione finale dei progetti di legge nn. 4227 ed abbinati (riforma sanitaria);

Inizio della discussione sulle linee generali dei progetti di legge recanti: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (approvato dal Senato) (4710 ed abbinati).

Venerdì 13 luglio (antimeridiana):

Seguito e conclusione della discussione sulle linee generali dei progetti di legge nn. 4710 ed abbinati (disciplina del sistema radiotelevisivo);

Interpellanze ed interrogazioni (ora di religione).

Lunedì 16 luglio (pomeridiana) e martedì 17 luglio (antimeridiana):

Esame e votazione finale del progetto di bilancio delle spese interne per il 1990 (Doc. VIII, n. 5) e del conto consuntivo per il 1989 (Doc. VIII, n. 6).

Mercoledì 18 luglio (antimeridiana ed ore 19):

Inizio dell'esame degli articoli dei progetti di legge nn. 4710 ed abbinati (disciplina del sistema radiotelevisivo).

Esame e votazione finale di proposte di modificazioni al regolamento.

Giovedì 19 luglio (antimeridiana e pomeridiana) e venerdì 20 luglio (antimeridiana):

Esame e votazione finale dei disegni di legge recanti: «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989» (4923) e «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1990» (4924);

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 15 giugno 1990 recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali» (da inviare al Senato — scadenza 17 agosto) (4908);

Seguito dell'esame degli articoli e votazione finale dei progetti di legge nn. 4710 ed abbinati (disciplina del sistema radiotelevisivo);

Interpellanze ed interrogazioni.

Al termine della seduta di martedì 10 luglio saranno discusse le dimissioni presentate dal deputato Bassi Montanari.

I pomeriggi, ad eccezione di giovedì 12 e 19 luglio, sono riservati alle sedute delle Commissioni.

All'esame degli articoli, fino alla votazione finale, dei progetti di legge nn. 4227 ed abbinati (riforma sanitaria) sono state riservate complessivamente 14 ore (mercoledì 11 luglio 9,30-13,30 e 19-21; giovedì 12 luglio 9,30-13,30 e 15-19) che saranno ripartite tra i gruppi, ai sensi del comma 7 dell'articolo 119 e del comma 3 dell'articolo 123-bis del regolamento, per metà in misura uguale e per l'altra in misura proporzionale tra i gruppi stessi, al netto del tempo che dovrà essere riservato alla Presidenza ed alle operazioni di voto e che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

sarà determinato non appena definito il quadro degli emendamenti.

Su questa comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, potranno intervenire i deputati che lo richiedano per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo.

Nessuno chiedendo di parlare, avverto che il calendario sarà stampato e distribuito.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che le seguenti proposte di legge siano deferite alle I sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla VII Commissione (Cultura):

CASATI ed altri: «Adeguamento del contributo all'associazione Villa Vigoni di Menaggio» (4811) *(con parere della III e della V Commissione)*;

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 839 — Senatori BAUSI ed altri: «Modificazione dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sulla istituzione della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, al fine di annettervi la fondazione «Giovanni Spitali» *(approvato dalla VII Commissione del Senato)* (4891) *(con parere della I e della V Commissione)*;

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 2236 — Senatori SPITELLA ed altri: «Concessione di un contributo alla fondazione Festival dei due mondi di Spoleto» *(approvato dalla VII Commissione del Senato)* (4892) *(con parere della I e della V Commissione)*;

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sull'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede di legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge:

alla I Commissione (Affari Costituzionali):

BALESTRACCI: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» *(già approvata dalla I Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del Senato)* (395-B) *(con parere della V Commissione)*.

ANDREA BUFFONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA BUFFONI. Il nostro gruppo parlamentare ha inviato ufficialmente una lettera alla Presidenza per manifestare la propria contrarietà a che venga concessa la sede legislativa a questo progetto di legge, al quale credo si affianchi il disegno di legge n. 2203 del Senato.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 92, comma 1, e 45 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Buffoni darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un deputato per ciascun gruppo.

SERGIO ANDREIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, il gruppo verde condivide l'opposizione dell'onorevole Buffoni all'assegnazione in sede legislativa di questo provvedimento di legge in ordine al quale, già al Senato, presso la Commissione ambiente, il presidente Pagani e il senatore Cutrera (ad essi va aggiunto l'onorevole Scalfaro, presidente della Commissione d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania, colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981) hanno protestato vivacemente.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo — onorevole Sterpa — sul fatto che con gli articoli 5 e 6 del provvedimento si verrebbe a creare una situazione senza precedenti nel nostro paese, vale a dire l'istituzionalizzazione dell'emergenza in cui un singolo ministro (nel caso specifico il mai dimenticato ministro dell'affare Kappler) avrebbe un potere d'ordinanza (cito testualmente parte del secondo comma dell'articolo 6) «anche a mezzo di delegati ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato» per un ambito di materie amplissimo che includerebbe gli appalti e il risarcimento dei danni.

Il presidente Scalfaro ha parlato esplicitamente di affossamento della Commissione d'inchiesta. Per quanto ci riguarda siamo preoccupatissimi per le possibili conseguenze, dal punto di vista ambientale, che avrebbe la gestione della protezione civile che abbiamo dovuto subire e che è stata portata avanti senza controlli e senza alcun tipo di pianificazione (in proposito, mi limito soltanto a citare gli eventi successivi all'alluvione del 1987, in Valtellina).

Per tali motivi — lo ribadisco — siamo contrari (ed invito i colleghi ad aderire alla nostra posizione) all'assegnazione in sede legislativa di questo provvedimento di legge, del quale mi auguro che il Governo voglia, con un atto di saggezza, riesaminare in particolare gli articoli 5 e 6.

NELLO BALESTRACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NELLO BALESTRACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un atteggiamento stupefacente da parte di talune forze politiche. Infatti, quei colleghi che si sono opposti all'assegnazione del provvedimento a Commissione in sede legislativa ignorano un aspetto fondamentale: che il testo del progetto di legge viene all'esame della Camera in seconda lettura. Le norme, cui ci si è riferiti e che potranno essere eventualmente modificate, sono contenute in due articoli che hanno subito lievi modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura. Pertanto, il problema degli articoli 5 e 6 non si pone. I colleghi, prima di parlare, dovrebbero almeno conoscere il procedimento legislativo!

Detto ciò, il fatto che un gruppo della maggioranza, che ha concorso in maniera determinante a consentire che il nostro ordinamento avesse una legge organica per porre fine — questo sì! — alla provvisorietà ed alla imprevedibilità, assuma tale atteggiamento non è solo stupefacente ma anche incomprensibile. Ognuno dovrà quindi assumersi le sue responsabilità dinanzi al paese.

All'onorevole Andreis vorrei dire che qualunque ministro (i riferimenti fatti sono a dir poco insultanti e ridicoli, come giustamente mi suggeriscono) ha potere di ordinanza, come ha dimostrato la legislazione di emergenza.

SERGIO ANDREIS. Abbiamo visto i risultati!

NELLO BALESTRACCI. Signor Presidente, vorrei svolgere il mio breve intervento senza che il collega si agiti tanto.

Il provvedimento, che ad onor del vero fu approvato per la prima volta un po' in contrasto con gli orientamenti legislativi, stabilisce, esattamente all'articolo 19, che le spese devono essere preventivamente sottoposte al parere vincolante della Corte

dei conti. Tale normativa, che è stata inserita nel testo in maniera legislativamente un po' impropria, tiene conto degli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale e dalla stessa Corte dei conti.

I poteri di ordinanza sono stati legislativamente limitati e legati ai poteri di dichiarazione di rischio e di pericolo. All'articolo 2, comma 1, lettera c), si parla di eventi calamitosi che, per straordinaria incidenza sul territorio e per gravità, devono far scattare la solidarietà dell'intera nazione a favore delle popolazioni colpite.

Mi sembra incredibile che dopo otto anni di discussione, dopo che si è ad un passo dall'approvazione definitiva del provvedimento, che ci consentirebbe di avere una legislazione in grado di mettere le «briglie», mi si passi il termine, all'amministrazione (perché le ordinanze sarebbero limitate ai grandi eventi calamitosi, per cui non si tratterebbe più di ordinaria amministrazione come avviene ora), il Parlamento corra il rischio di compiere un'operazione perdente che va nella direzione opposta alle denunce fatte.

Signor Presidente, ci si assume la responsabilità di far ritardare a tempi indefiniti l'approvazione di un provvedimento che, in ogni caso, può essere rivisto solo nelle due parti modificate dagli emendamenti introdotti dal Senato. Se questa è razionalità del Parlamento lo giudichino i colleghi, ma soprattutto la collettività! (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, vorrei esporre il punto di vista del Governo favorevole (pur se la questione è superata dalla presa di posizione assunta da alcuni gruppi) all'assegnazione in sede legislativa di questo provvedimento che da ben otto anni, come è stato giustamente precisato, attende il varo.

Si tratta di una legge già approvata dalla

Camera; il Senato ha apportato due piccole modifiche sulle quali dovrà nuovamente pronunciarsi la Camera. Il Governo è dunque favorevole all'assegnazione del provvedimento in sede legislativa alla I Commissione, al fine di accelerare l'iter di una legge attesa da molti anni. Tra l'altro va sottolineato — e concludo — che molte regioni si sono date una legislazione in materia di protezione civile; pertanto la legge consentirebbe di coordinare le diverse normative a livello regionale.

L'opposizione alla assegnazione della proposta di legge n. 395-B in sede legislativa alla Commissione affari costituzionali rischia, dunque, di produrre una perdita di tempo che comporterebbe serie difficoltà nel settore della protezione civile.

MASSIMO PACETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo anch'io qualche stupore per l'opposizione all'assegnazione in sede legislativa, per le ragioni ricordate dall'onorevole Balestracci, nel senso che il testo che ci torna dal Senato è emendato in due punti di scarsa consistenza rispetto al testo complessivo della legge.

Desidero ricordare che la volontà con cui ha proceduto la Camera è stata quella di arrivare alla definizione di una legge (riprendendo un testo esaminato nella IX legislatura) che consentisse di meglio regolamentare l'attività del Ministero della protezione civile.

Sono stati menzionati gli articoli 5 e 6; in proposito ricordo che noi abbiamo votato contro l'articolo 5 perché non ritenevamo sufficientemente definita in particolare — non ricordo esattamente il termine — la cosiddetta «ripresa economica». È certo che il risultato ottenuto è stato quello di una maggiore trasparenza rispetto all'operato complessivo del Ministero della protezione civile.

Se restassimo nel regime attuale, ci troveremmo nella situazione in cui il ministro della protezione civile godrebbe di un po-

tere di ordinanza che non lo obbliga neppure a pubblicare l'ordinanza stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*!

Nella legge si sono introdotti principi che prevedono la definizione territoriale in modo preciso e con riferimenti alle regioni interessate; si è altresì prevista l'obbligatorietà della definizione dei tempi della durata dell'emergenza ed infine sono state reintrodotte norme di controllo sulla contabilità, che attualmente non esistono. In pratica si è, in qualche modo, previsto un disegno istituzionale che rimette in funzione le competenze dello Stato decentrato, al fine di evitare che si ricada in quegli abusi che, con qualche stupore, sento essere stati denunciati dal democristiano, onorevole Scalfaro.

Non credo che siano motivi validi per fermare l'iter di definitiva approvazione del provvedimento, perché se le preoccupazioni espresse dall'onorevole Scalfaro sono quelle qui ricordate (non ho letto l'articolo), ebbene devo dire che la legge fa fronte ai timori di possibili abusi.

Detto questo, signor Presidente, mi chiedo se il dibattito cui siamo stati chiamati ed al quale lei ci ha invitato non sia del tutto inutile, dal momento che la richiesta avanzata non potrà non essere accolta dal momento che risulta appoggiata da un decimo dei componenti la Camera, così come previsto dal regolamento.

PRESIDENTE. Avverto che, poiché la Presidenza del gruppo del PSI, come ha testé confermato in Assemblea l'onorevole Buffoni, si oppone alla proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge Balestracci 395-B e poiché tale opposizione risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, la suddetta proposta di legge si intende assegnata alla stessa I Commissione, in sede referente, con il parere della V Commissione.

Trasferimento di un proposta di legge della sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comuni-

cato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la IX Commissione permanente (Trasporti) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

FAUSTI: «Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan» (1456).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

La prima domanda di autorizzazione a procedere in giudizio è quella contro il deputato Manna, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione continuata e aggravata) (doc. IV, n. 100).

La Giunta propone che l'autorizzazione venga concessa.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Armellin.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta, per consentire l'ulteriore decorso del termine di preavviso.

**La seduta, sospesa alle 16,10,
è ripresa alle 16,35.**

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

ANGELO MANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO MANNA. Signor Presidente, colleghi, mi merito la querela per diffamazione presentata nei miei confronti nel 1979 dall'ingegnere Corrado Ferlaino, che in più trasmissioni televisive definì: «ingegnerino, mezza calzetta, cretino e uno che fa la pipì a letto». Ma si dà il caso, onorevoli colleghi, che in più trasmissioni televisive io abbia contestualmente accusato l'ingegnere Ferlaino Corrado di appropriazione indebita, di truffa continuata ed aggravata, di falso in bilancio e di evasione fiscale. L'ingegnere Corrado Ferlaino non è mai stato perseguito per questi reati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Manna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	219
Voti contrari	110

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Capanna, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 101).

La Giunta propone di restituire gli atti

all'autorità giudiziaria, trattandosi di ipotesi che rientra nella fattispecie prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

In sostituzione del relatore, onorevole Nicotra, ha facoltà di parlare l'onorevole Fracchia, presidente della Giunta.

BRUNO FRACCHIA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di restituire all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Capanna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	345
Maggioranza	173
Voti favorevoli	288
Voti contrari	57

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Gunnella, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 106).

La Giunta propone che l'autorizzazione venga negata.

In sostituzione del relatore, onorevole

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Nicotra, ha facoltà di parlare l'onorevole Fracchia, presidente della Giunta.

BRUNO FRACCHIA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Gunnella, avvertendo che, qualora venga respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	276
Voti contrari	63

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Rubinacci, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 107).

La Giunta propone che l'autorizzazione venga negata.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bargone.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Rubinacci, avvertendo che, qualora venga respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli	297
Voti contrari	40

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Luigi d'Amato, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 108).

La Giunta propone che l'autorizzazione venga concessa.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sinatra.

ALBERTO SINATRA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Luigi d'Amato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli	268
Voti contrari	69

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Vazzoler, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione o rifiuto di atti di ufficio) (doc. IV, n. 109).

La Giunta propone che l'autorizzazione venga negata.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole D'Angelo, il presidente della Giunta, onorevole Fracchia.

BRUNO FRACCHIA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Signor Presidente, si tratta di uno dei casi nei quali la Giunta, riunitasi successivamente, ha modificato la sua precedente determinazione, nel senso di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria. Nel frattempo, infatti, è cambiata la fattispecie incriminatrice, a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.

L'autorità giudiziaria, eventualmente, potrà inviarci nuovamente gli atti, correlandoli con un'altra richiesta di autorizzazione a procedere, se riterrà sussistere un'ipotesi di reato, con la precisa incriminazione desunta dalla nuova legge di riforma.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di restituire all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Vazzoler, affinché riesamini l'imputazione oggetto della domanda, alla luce delle modifiche apportate alla fattispecie incriminatrice dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, concernente modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	348
Votanti	347
Astenuti	1
Maggioranza	174
Voti favorevoli	304
Voti contrari	43

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il signor Aldo Cervoni, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 111).

La Giunta propone che l'autorizzazione venga negata.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Armellin.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Aldo Cervoni, avvertendo che, qualora venga respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	338
Maggioranza	170
Voti favorevoli	277
Voti contrari	61

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Anselmi, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 61, nn. 2 e 9, e 351 (violazione della pubblica custodia di cose, pluriaggravata) e 81 e 324 dello stesso codice (interesse privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 113).

La Giunta propone di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, rientrando i fatti ascritti nella prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente. Vorrei tuttavia aggiungere che, nonostante uno dei capi di imputazione concerna una fattispecie riformata con la recente normativa sui reati contro la pubblica amministrazione, poiché la proposta della Giunta è fondata sul riconoscimento della prerogativa di insindacabilità, di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, per le ragioni esposte in altra seduta dall'onorevole Fracchia, la Giunta non ha ritenuto di modificare la sua proposta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di restituire all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Anselmi, trattandosi di ipotesi che rientra nella fattispecie prevista dal comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	345
Votanti	344
Astenuti	1
Maggioranza	173
Voti favorevoli	290
Voti contrari	54

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Staller, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 528, terzo comma, dello stesso codice (pubblicazioni e spettacoli osceni) (doc. IV, n. 116).

La Giunta propone che l'autorizzazione venga concessa.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bargone.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Staller.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	208
Voti contrari	131

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Rubinacci, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 137).

La Giunta propone che l'autorizzazione venga negata.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bargone.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Rubinacci, avvertendo che, qualora venga respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli	301
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Brescia, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 324 del codice stesso (interesse privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 139).

La Giunta propone che l'autorizzazione venga concessa.

Ha facoltà di parlare il presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, onorevole Fracchia, in sostituzione del relatore, onorevole D'Angelo.

BRUNO FRACCHIA, Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Signor Presidente, mi richiamo a quanto già detto a proposito della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Vazzoler: la Giunta, modificando la propria precedente decisione, propone la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria perché riesamini l'imputazione alla luce della intervenuta modifica della fattispecie incriminatrice.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di restituire all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Brescia (doc. IV, n. 139).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	291
Voti contrari	38

(*La Camera approva*).

Restituzione al ministro di grazia e giustizia degli atti relativi a domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che in data 18 aprile 1989 è pervenuta alla Camera, per il tramite del ministro di grazia e giustizia, dal pretore di Lecce una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Meleleo per il reato di cui agli articoli 56 e 333 del codice penale (tentato abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro).

Rilevato che l'articolo 11 della legge 12 giugno 1990, n. 46 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1990) concernente norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati ha abrogato l'articolo 333 del codice penale, la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ha constatato che l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Meleleo (doc. IV, n. 110) è stata chiesta per un fatto non più previsto dalla legge come reato.

Pertanto, il relativo fascicolo processuale verrà restituito al ministro di grazia e giustizia.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nella seduta del 20 giugno 1990, ha valutato gli effetti dell'entrata in vigore della legge 26 aprile 1990, n. 86, concernente modifiche in tema di delitti

dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sulle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio al suo esame, relative ad alcune fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione:

doc. IV, n. 99 — contro il deputato Agrusti, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione o rifiuto di atti di ufficio);

doc. IV, n. 114 — contro il deputato Goria, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 61, nn. 2 e 7, 81, capoverso, 112, nn. 1 e 2, e 314 del codice penale (peculato continuato e pluriaggravato), agli articoli 61, nn. 2 e 7, 81, capoverso, 112, nn. 1 e 2, del codice penale e 2621 del codice civile (false comunicazioni continue e pluriaggravate) ed agli articoli 61, n. 2, 112, nn. 1 e 2, del codice penale e 216, 219 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (banca rotta fraudolenta pluriaggravata);

doc. IV, n. 119 — contro il deputato Azzaro, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 56, 61, n. 7, 81, capoverso, 112, n. 1, e 314 dello stesso codice (tentato peculato, continuato e pluriaggravato);

doc. IV, n. 124 — contro il deputato Caria, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, n. 1, e 314 dello stesso codice (peculato continuato e aggravato);

doc. IV, n. 125 — contro il deputato Grippo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, n. 1, e 314 dello stesso codice (peculato continuato e aggravato);

doc. IV, n. 128 — contro il deputato Pietro Battaglia, per i reati di cui agli articoli 81, 314 (peculato), 324 (interesse privato in atti di ufficio) e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli

81, capoverso, 314 (peculato continuato) e 324 dello stesso codice (interesse privato in atti di ufficio, continuato); e per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, 314 (peculato continuato), 324 (interesse privato in atti di ufficio, continuato) e 479 dello stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, continuata);

doc. IV, n. 133 — contro il deputato Mastrogiacomo, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 324 (interesse privato in atti di ufficio, continuato) e 314 del codice penale (peculato continuato);

doc. IV, n. 155 — contro il deputato Pietro Battaglia, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo urbano) ed agli articoli 81, capoverso, e 328 del codice penale (omissione o rifiuto di atti di ufficio, continuata).

Rilevato che le suddette domande di autorizzazione a procedere riguardano fattispecie incriminatrici modificate dalla citata legge n. 86 del 1990, la Giunta si è pronunciata per la restituzione, per il tramite del ministro di grazia e giustizia, degli atti all'autorità giudiziaria perché riesamini le imputazioni oggetto delle domande alla luce delle modifiche intervenute nelle fattispecie incriminatrici.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Fiandrotti ed altri: Norme a favore delle vittime della lotta contro il terrorismo e la criminalità (56); Rossi di Montelera: Estensione alle vittime del terrorismo politico delle disposizioni legislative a favore degli invalidi civili di guerra (1032); Forleo ed altri: Norme a favore delle vittime di reati commessi per finalità di terrorismo o di

eversione dell'ordine democratico (1355); Forleo ed altri: Speciali elargizioni a favore di categorie, di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche (2146); Martinazzoli ed altri: Norme in favore delle vittime del terrorismo e loro superstiti (2183); Perrone ed altri: Revisione e integrazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, relative a provvedimenti a favore delle vittime del dovere (2907); Berselli ed altri: Risarcimento del danno per le vittime del terrorismo (3883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: Norme a favore delle vittime della lotta contro il terrorismo e la criminalità; Rossi di Montelera: Estensione delle vittime del terrorismo politico delle disposizioni legislative a favore degli invalidi civili di guerra; Forleo ed altri: Norme a favore delle vittime di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; Forleo ed altri: Speciali elargizioni a favore di categorie, di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche; Martinazzoli ed altri: Norme in favore delle vittime del terrorismo e loro superstiti; Perrone ed altri: Revisione e integrazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, relative a provvedimenti a favore delle vittime del dovere; Berselli ed altri: Risarcimento del danno per le vittime del terrorismo.

Ricordo che nella seduta del 19 giugno scorso si è chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore ha rinunciato alla replica ed ha replicato il rappresentante del Governo.

Do lettura del parere espresso, in data 19 giugno 1990, dalla Commissione bilancio:

«parere favorevole a condizione che:

all'articolo 12, comma 2, sia aggiunto il seguente periodo: «I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi di-

ritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo»;

all'articolo 17, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, 109,75 miliardi e 50,5 miliardi, si fa fronte quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466; quanto a lire 111,85 miliardi per il 1990, 99,75 miliardi per il 1991 e 40,5 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, l'accantonamento 'Indennizzi per le vittime del terrorismo' e, quanto a lire 101,85 miliardi per il 1990, 89,75 miliardi per il 1991 e 30,5 miliardi per il 1992 l'accantonamento 'Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria'.

Parere contrario sugli emendamenti 1.1, 5.1, 8.1, 12.1, 13.1 e 14.01».

La Commissione bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ha altresì espresso, in data 4 luglio 1990, il seguente parere:

«Nulla osta sull'emendamento 4.1; parere contrario sugli emendamenti 1.2, 4.2, 4.3 e 7.1. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 3.01, e conseguentemente sugli emendamenti 4.01, 4.02, 4.03 e 4.04».

Passiamo all'esame degli articoli delle proposte di legge, nel testo unificato della Commissione.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

(Casi di elargizione).

«1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svol-

gersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dei nn. 1) e 2) dell'articolo 45 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:

1) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dei numeri 1) e 2) dell'articolo 45 del codice di procedura penale;

2) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi precedenti, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'in-

validità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi dei numeri 1) e 2) dell'articolo 45 *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 12.

Conseguentemente, al comma 2, al capoverso 1), sostituire le parole: ai sensi dei numeri 1) e 2) dell'articolo 45 *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 12.

1. 3.

La Commissione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Al cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca, in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui al presente articolo, una invalidità permanente pari almeno ad un terzo della capacità lavorativa, spetta, oltre all'elargizione di cui al presente articolo, un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente accertata, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1. 1.

Barbieri, Mazzuconi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Sono comunque risarciti dallo Stato i danni derivati ai cittadini da delitti commessi da ignoti sul territorio nazionale.

1. 2.

Tassi, Franchi, Pazzaglia, Servello.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, il nostro gruppo ha presentato una proposta di legge sulla materia in esame ed ha predisposto una serie di emendamenti per cercare di migliorare il testo unificato elaborato dalla Commissione.

Il problema relativo al risarcimento dei danni dovuto alle vittime del terrorismo è indubbiamente di particolare delicatezza, e lo Stato è sicuramente carente nei confronti delle stesse. Al di là delle lodevoli iniziative e al di là delle indiscutibili buone intenzioni, i vari comitati che assistono da molti anni le varie parti lese finiscono per cadere il più delle volte in palesi strumentalizzazioni. Più che mirare al recupero dei danni (cosa molto spesso impossibile per mancanza di mezzi da parte del condannato), tali comitati finiscono per perseguire unicamente l'affermazione di tesi politiche; ed è fatale che la passione politica li porti anche a polemizzare con il giudice quando questi non aderisca alle loro tesi.

Ne deriva che la magistratura molto spesso in questi processi ha subito, come conseguenza di tali atteggiamenti, un'ingiustificata perdita di prestigio. Campagne ispirate ad una visione stalinista del processo penale, inteso, indipendentemente dalle prove, quale strumento per per schiacciare moralmente la controparte, hanno imposto e tendono ad imporre tesi senza il valido supporto della prova e si basano su fragili convinzioni che non reggono al vaglio critico e non forn-

scono quella certezza di responsabilità che una sentenza giuridicamente, e direi anche eticamente, deve avere.

Senza un'adeguata analisi delle situazioni, si è spesso fatto appello alla piazza per sfruttarne le emozioni e organizzare linciaggi morali, favorendo a volte deviazioni di indagini. Tesi prive di supporto vengono diffuse perdendo di vista il reale, salvo criticare chi le disattenda, ingenerando tensioni e perdita di prestigio dell'organo giudicante. Molte volte sembra che si persegua la condanna per la condanna, perché di parte avversa, indipendentemente dal fatto che essa raggiunga veramente i colpevoli.

Ai comitati spesso si aggiunge la costituzione di parte civile di regioni, province e comuni che non riescono nemmeno a documentare i danni reali. Anch'essi perseguono, con il denaro pubblico, più che il risarcimento l'affermazione di tesi accusatorie. Secondo alcuni ciò influenza anche i magistrati; e alle volte molti magistrati sono stati indubbiamente influenzati dalla costituzione di parte civile degli enti locali.

Il Parlamento ha emanato alcune leggi che prevedono speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche. Il termine «elargizione», usato anche in questa occasione nel testo elaborato dalla Commissione, è a nostro avviso particolarmente infelice. Il principio è erroneo: un cittadino danneggiato per delitti contro lo Stato dev'essere sollevato dai danni integralmente, salvo rivalsa sui colpevoli, e non anche gratificato e nemmeno sussidiato.

Questa è sostanzialmente la differenza di impostazione tra la proposta di legge che noi abbiamo formulato e il testo licenziato dalla Commissione. Secondo noi, il danneggiato dev'essere risarcito integralmente dei danni subiti, che siano derivanti dal decesso di un congiunto, o dall'esistenza di un'invalidità permanente, anche di modesta percentuale, che siano legati ad un'invalidità temporanea di durata più o meno lunga, o che siano danni materiali.

Nel testo sottoposto al nostro esame in-

vece rimane ben poco di tutto ciò: non è previsto il risarcimento né per i danni materiali né per i danni da invalidità temporanea. È previsto soltanto un risarcimento dell'invalidità permanente, però con una franchigia, per così dire, pari ad un quarto del danno globale.

Viene inoltre fissato un limite di 100 milioni — poi aumentato a 150 — che a nostro avviso è assolutamente inaccettabile: potrebbe al massimo rappresentare un premio di consolazione di una delle tante lotterie di Stato. La perdita di un congiunto magistrato, carabiniere o semplice cittadino con famiglia a carico e figli in età minore — non può intendersi risarcita con una cifra così modesta.

Oltretutto nelle norme in vigore non è prevista alcuna forma di speciale elargizione in favore dei cittadini italiani, stranieri o apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa. Tale è il limite fissato dalla normativa attualmente in vigore che si vorrebbe modificare. Tuttavia la percentuale proposta è, a nostro avviso, inaccettabile, perché se il limite dell'80 per cento era indubbiamente esagerato, rimane comunque tale anche il limite di un quarto previsto nel testo della Commissione.

Riteniamo necessario — e in questo senso abbiamo articolato gli emendamenti — rivedere i concetti che hanno informato il testo uscito dalla Commissione. Il terrorismo, di qualsiasi natura esso sia, mira a colpire istituzionalmente la Repubblica, mira a paralizzarne il funzionamento e a screditarne l'immagine. La Repubblica perciò deve rispondere facendo scudo, non a parole, al colpito ed alla sua famiglia, e dimostrare di saper eliminare per quanto è possibile le conseguenze economiche e morali del reato.

Solo così il cittadino si sentirà rappresentato e difeso: non risarcire il danno materiale e morale — soprattutto morale, onorevoli colleghi, visto che nel testo al nostro esame volutamente non se ne parla — al poliziotto, al magistrato od al civile colpito da delitti contro la personalità

dello Stato — significa favorire gli obiettivi di qualsiasi tipo di terrorismo, generando — se mai ve ne fosse bisogno — ulteriore sfiducia nelle istituzioni.

In sostanza, con gli emendamenti che abbiamo elaborato ci proponiamo di far sì che lo Stato assicuri il cittadino danneggiato dai reati compiuti contro di esso, assumendo a proprio carico — è questa la novità — salvo rivalsa sui responsabili, il risarcimento dei danni in favore dei cittadini e degli enti colpiti da atti di terrorismo, sia politico, sia mafioso, sia camorristico, secondo i criteri stabiliti dal diritto civile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo — diciamo del Governo Andreotti, togliendo «onorevoli» — nella VI legislatura chi sta parlando aveva presentato una proposta analoga a quella di cui oggi si discute.

Era allora ministro di grazia e giustizia l'onorevole Oronzo Reale, il quale mi disse che soltanto una democrazia compiuta e molto avanzata avrebbe potuto prendere in esame la risarcibilità da parte dello Stato dei danni provocati dal disordine pubblico.

Io ritengo che proprio il patto sociale che lega il cittadino allo Stato, secondo la vecchia definizione latina *ne cives ad arma veniant*, dovrebbe comportare automaticamente l'obbligo dello Stato a risarcire i danni provocati da tutti i delitti contro la persona commessi in danno dei cittadini — o degli ospiti del territorio nazionale, visto che oggi siamo giunti a dei concetti di parità secondo il vecchio ed antico principio dell'ospitalità del mondo greco e latino — ogni qualvolta costoro subissero un danno provocato da una carenza dello Stato.

Il patto sociale per il quale lo Stato è creato ha come presupposto che venga disposto e custodito l'ordine pubblico. Il delitto che comporta danni alla persona è quello che più dimostra l'inesistenza

dell'ordine pubblico e l'incapacità dello Stato a mantenerlo. Per di più, l'appartenenza ad uno Stato non è neppure gratuita, perché esso — doverosamente, giustamente, costituzionalmente — nel garantire l'ordine impone anche l'obbligo ai cittadini del pagamento delle tasse e delle imposte. E quindi poiché la prestazione del cittadino nei confronti dello Stato è sempre eseguita, eseguibile o eseguenda, uno Stato come quello di oggi — e con i governi che abbiamo, che non sono più in grado di provvedere all'ordine pubblico (ma nemmeno sono più in grado di provvedere al funzionamento dei trasporti, dei servizi sanitari e di qualsiasi altro settore nei cui confronti vi sia un dovere da parte dello Stato) — io credo che quanto meno abbia l'obbligo di risarcire il danno a chi ha subito incolpevolmente le conseguenze del disordine pubblico, cioè della mancanza dell'ordine pubblico.

Ecco il senso, quindi, del nostro emendamento 1.2, che allarga il concetto ritornando alla proposta che noi avevamo fatto negli ultimi anni della VI legislatura. Ho sentito molte volte dire dai rappresentanti del Governo (anche del Governo Andreotti) che in Italia la democrazia è avanzata. Ebbene, io non so in qual modo possano corroborare con i fatti e con le prove le dichiarazioni che spesso così enfaticamente fanno, solo per riempire il vuoto di idee nei loro discorsi.

È veramente strano che non siano tutti d'accordo; dico tutti, e non soltanto la maggioranza numerica del Parlamento, o quanto meno la maggioranza degli individui che fanno parte della Camera.

Parlo di questi, e non certamente della partitocrazia, questo enorme moloc che macina tutto e che toglie ogni libertà al cittadino, ancorché deputato, che impedisce il libero colloquio e che lo isterilisce, come appare evidente ogni volta che una proposta, pur intelligente e valida e che ha ottenuto il plauso di tutti i colleghi, viene respinta perché non può ottenere la maggioranza dei voti. La democrazia cessa di esistere nel momento in cui prevale quella orribile regola matematica per cui 51 hanno ragione e 49 hanno torto!

Il criterio maggioritario si condanna da sé: se si mettesse ai voti l'esistenza di Dio, Egli democraticamente non esisterebbe; mentre, come si sa, Dio è realtà immanente, ed esiste al di fuori e al di sopra dei voti di qualsiasi Parlamento e di qualsiasi maggioranza.

Ecco quindi il significato dell'unico emendamento da noi presentato all'articolo 1, con il quale si vuole impegnare lo Stato a risarcire i danni derivati ai cittadini da delitti commessi da ignoti.

Col vecchio codice, con il famigerato codice Rocco, gestito dal Governo Andreotti e dagli uomini della cricca governativa e dai predecessori di questi governi che si sono succeduti, il 75 per cento dei procedimenti finivano archiviati perché gli imputati erano ignoti. Ignoti o «ignotizzati», dico io. Ed uso questo neologismo per dire che tante volte determinate situazioni vengono coperte, al punto tale che nemmeno le forze di polizia o gli organi preposti riescono a perforare determinati muri. Pensate, per esempio, che non si è voluto nemmeno dire e si è tenuto nascosto che il disastro aereo di Cuba fu causato da un errore del pilota. Né si sa per quale motivo il relativo fascicolo sia rimasto «ignotizzato» addirittura negli ambulatori di Montecitorio!

Il testo del nostro emendamento è il seguente: «Sono comunque risarciti dallo Stato i danni derivati ai cittadini da delitti commessi da ignoti sul territorio nazionale». Si tratta del risarcimento dovuto anche semplicemente rispetto alla colpa. Il vecchio principio latino del *neminem laedere* — introdotto nel nostro codice civile con la norma generale che chiunque provoca dei danni deve risarcirli e con la norma di responsabilità patrimoniale per cui ognuno risponde delle proprie obbligazioni presenti e future, con l'intero suo patrimonio — viene trasferito *de plano* allo Stato. Poiché esso non provvede e non garantisce di fatto l'ordine pubblico, e quindi l'incolumità, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e all'esistenza del cittadino, viene in questo modo impegnato a risarcire i danni, come corrispettivo del fatto che è inca-

pace di esercitare i suoi doveri attraverso i governi che si susseguono.

Credo pertanto che il principio sia altamente morale e costituzionale; e poiché secondo voi, e secondo il vostro ministro, già vent'anni fa esso veniva definito altamente democratico, non vedo per quale motivo non debba essere accolto. In ogni caso, predisporremo un ordine del giorno perché tale principio sia salvaguardato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

GIOVANNI FERRARA, Relatore. Signor Presidente, la maggioranza della Commissione, in considerazione del parere espresso dalla Commissione bilancio, della difficoltà incontrata nel predisporre un'adeguata copertura finanziaria e del tempo intercorso da quando la Commissione ha licenziato il testo fino al momento in cui esso viene discusso, è costretta ad esprimere parere contrario agli emendamenti che comportano spesa, e più precisamente agli emendamenti Barbieri 1.1 e Tassi 1.2.

A nome della maggioranza della Commissione invito pertanto i colleghi Barbieri e Tassi a ritirare i loro emendamenti e ad impegnare il Governo a predisporre un testo legislativo con adeguata copertura finanziaria, al fine...

CARLO TASSI. Non si può impegnare il Governo a predisporre un testo legislativo! Professor Ferrara, questo è noto a tutti!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, la prego di non interrompere il relatore.

GIOVANNI FERRARA, Relatore.... al fine di consentire un rapido e, ci auguriamo, positivo iter del provvedimento che da tanto tempo attende l'approvazione e che noi tutti riteniamo necessario, urgente ed in qualche modo in grado di soddisfare le esigenze delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Ovviamente,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 1.3 della Commissione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo condivide le opinioni espresse dal relatore e si associa all'invito rivolto ai presentatori degli emendamenti a trasformarli in ordini del giorno, che sin d'ora assicura di accogliere.

Il Governo aveva manifestato inoltre alcune perplessità sull'articolo 1 per eventuali interpretazioni estensive del secondo comma, laddove si prevede che il risarcimento viene dato se risulti «che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava».

A seguito del dibattito intervenuto nel Comitato ristretto, il Governo rinuncia a presentare emendamenti, anche tenuto conto dell'interpretazione autentica data dalla Commissione, nel senso che le risultanze dovranno essere riferite a riscontri certi ed obiettivi di una dissociazione al tempo dell'evento e comunque di una totale estraneità agli ambienti e ai rapporti delinquenziali cui il soggetto leso eventualmente avesse partecipato.

In conclusione, il Governo accetta l'emendamento 1.3 della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, desidero dare atto al rappresentante del Governo che effettivamente il Comitato dei nove si è trovato concorde sull'interpretazione che poi ha reso possibile la rinuncia della presentazione degli emendamenti di cui il senatore Ruffino ha appena dato menzione in aula.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Barbieri 1.1. Chiedo agli onorevoli Barbieri e Mazzuconi se accolgono l'invito, rivolto loro dal relatore e dal Governo, a ritirare l'emendamento.

SILVIA BARBIERI. Signor Presidente colleghi, deve essere molto chiaro che è nostra intenzione far sì che il provvedimento, che riteniamo estremamente urgente e che giunge tardivamente al nostro esame, sia approvato nella seduta di oggi. Questo è il motivo che ci induce a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno su cui il Governo ha già espresso un positivo orientamento.

Al Governo raccomandiamo che a quell'orientamento positivo faccia seguire azioni concrete, che in occasione della discussione della finanziaria trovino una reale collocazione in bilancio.

DANIELA MAZZUCONI. Sono d'accordo con la collega Barbieri, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Tassi 1.2. Chiedo all'onorevole Tassi se accolga l'invito, rivoltagli dal Governo, a ritirare l'emendamento.

CARLO TASSI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento, anche se le motivazioni addotte dal relatore sono capziose.

Non esiste, infatti, un problema di copertura. Per «battere» emendamenti come il mio è sufficiente che il Governo faccia il suo dovere, garantisca l'ordine pubblico, eviti che ci siano vittime. Farà soltanto il suo dovere e non avrà mai bisogno di spendere una lira per risarcire i danni derivanti non solo dai delitti di terrorismo ma anche da ignoti. Quindi, signor relatore, come vede il suo argomento è capzioso.

Sono inoltre meravigliato che il professor Ferrara suggerisca di presentare

ordini del giorno per invitare il Governo a predisporre disegni di legge.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Con adeguata copertura, ho detto!

CARLO TASSI. Ha detto questo, onorevole Ferrara!

Signor Presidente, noi siamo, modestissimamente, legislatori e siamo noi ad avere il diritto di presentare proposte di legge. Il Governo, semmai, attraverso i decreti-legge ci rapina e ci espropria di questo diritto.

Signor Presidente, a me interessa che oggi il principio contenuto nel mio emendamento sia affermato dalla Camera, sia pure a distanza di 15 anni, cioè da quando il ministro di giustizia di allora sosteneva si trattasse di un principio avveniristico ed impossibile. Per questa ragione, ritiro l'emendamento e prendo atto che il rappresentante del Governo ha affermato di accogliere l'ordine del giorno il cui contenuto riproduce l'emendamento ritirato.

PRESIDENTE. Do atto del ritiro degli emendamenti Barbieri 1.1 e Tassi 1.2.

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, nel testo unificato della Commissione:

(Aumento della speciale elargizione).

«1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi all'entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, nel testo unificato della Commissione. Ne do lettura:

(Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio).

«1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale».

A questo articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Surroga da parte dello Stato).

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in favore delle vittime e dei superstiti di azioni terroristiche, lo Stato si surroga ai diritti delle parti offese nei confronti dei responsabili, e solleva dai danni:

a) i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi, eredi di vittime del terrorismo, sempre che essi, ed il loro dante causa, risultino estranei ad associazioni terroristiche di qualsiasi tipo o colore politico;

b) i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi che hanno riportato danno alla persona ed alle cose a seguito di atti di terrorismo, purché risultino estranei ad associazioni terroristiche di qualsiasi tipo o colore politico;

c) gli eredi di dipendenti di enti pubblici e di cittadini vittime del dovere;

d) i dipendenti di enti pubblici ed i cittadini che hanno subito lesioni o ferite nell'esercizio del loro dovere;

e) i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi o i loro eredi che hanno subito danni a seguito di atti di stampo mafioso o camorristico compiuti per inibire funzioni dello Stato, purché essi ed il loro dante

causa risultino estranei a qualsiasi tipo di associazione malavitosa;

f) le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente pubblico, danneggiato da atti di terrorismo politico, mafioso o camorristico.

3. 01.

Berselli, Tassi, Franchi, Pazzaglia, Servello, Valensise.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentato, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tale articolo aggiuntivo.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Signor Presidente, valgono anche per l'articolo aggiuntivo Berselli 3.01 le valutazioni che ho avuto modo di esprimere relativamente agli emendamenti presentati all'articolo 1. Per le stesse ragioni, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo unificato della Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Berselli 3.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, come avevo anticipato in sede di esame dell'articolo 1, abbiamo ritenuto opportuno presentare un articolo aggiuntivo all'articolo 3, che prevede un'ipotesi di completo risarcimento dei danni sofferti a causa di atti commessi per finalità di terrorismo. Il contenuto di tale articolo aggiuntivo va al di là di quanto previsto dal

testo unificato della Commissione. Esso dispone infatti che lo Stato si surroggi ai diritti delle parti offese, cioè dei danneggiati, nei confronti dei responsabili e provveda immediatamente al risarcimento dei danneggiati e ad azionarne i diritti nei confronti dei responsabili che vengano individuati.

Questa ipotesi di surroga è prevista a favore di una serie di categorie di persone: i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi, eredi di vittime del terrorismo, sempre che essi, ed il loro dante causa, risultino estranei ad associazioni terroristiche di qualsiasi tipo o colore politico; i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi che hanno riportato danno alla persona ed alle cose a seguito di atti di terrorismo, purché risultino estranei ad associazioni terroristiche di qualsiasi tipo o colore politico; gli eredi di dipendenti di enti pubblici e di cittadini vittime del dovere; i dipendenti di enti pubblici ed i cittadini che hanno subito lesioni o ferite nell'esercizio del loro dovere; i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi o i loro eredi che hanno subito danni a seguito di atti di stampo mafioso o camorristico (anche questi sono atti di terrorismo!) compiuti per inibire funzioni dello Stato, purché essi ed il loro dante causa risultino estranei a qualsiasi tipo di associazione malavitosa; le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente pubblico, danneggiati da atti di terrorismo politico, mafioso o camorristico.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo intenderci: se vogliamo veramente provvedere al risarcimento dei danni sofferti dalle vittime del terrorismo, dobbiamo far sì che lo Stato intervenga seriamente, responsabilmente e completamente. Dobbiamo provvedere ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli dal punto di vista economico, sia in riferimento alle azioni commesse dal vero e proprio terrorismo più o meno politico, sia in riferimento a quelle poste in essere dalla malavita organizzata (mafia e camorra).

Occorre prevedere che il danno che lo Stato deve risarcire surrogandosi al danneggiato si riferisca non solo alla ipotesi della morte di un congiunto o alla ipotesi

della invalidità permanente residua pari al quarto della potenzialità lavorativa del danneggiato, ma anche alla ipotesi di una minore percentuale di invalidità permanente ed a quelle dell'invalidità temporanea e di danni materiali alle cose. Così lo Stato deve intervenire per eliminare le conseguenze dannose dell'atto terroristico; altrimenti ci troviamo di fronte ad una presa in giro, onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Il testo della Commissione, che ci accingiamo a votare e forse ad approvare, è infatti per i danneggiati, per le vittime del terrorismo, un'ennesima presa in giro, un regalo che offende la dignità del danneggiato e uno Stato di diritto. Non vediamo infatti perché non si debba provvedere all'integrale risarcimento del danno.

Con l'articolo aggiuntivo 3.01 il nostro gruppo dà a questa Assemblea la possibilità di dare un voto — che chiediamo abbia luogo a scrutinio nominale mediante procedimento elettronico — che permetta ai danneggiati di ricevere quel risarcimento che spetterebbe loro in qualsiasi Stato di diritto. Diversamente, con il provvedimento che vorreste farci approvare, lo Stato farebbe soltanto un regalo, un grazioso omaggio ai danneggiati, non essendo in grado né di impedire gli atti di terrorismo né di eliminarne le conseguenze dannose che certamente non possono rimanere a carico delle vittime (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Avverto che sull'articolo aggiuntivo Berselli 3.01 è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Berselli 3.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	321
Votanti	318
Astenuti	3
Maggioranza	160
Hanno votato sì	142
Hanno votato no	176

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4, nel testo unificato della Commissione. Ne do lettura:

(Elargizione ai superstiti).

«1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio*; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: Ai componenti la famiglia di colui che *aggiungere le seguenti:* resti ucciso.

4. 1.

Servello, Franchi, Pazzaglia,
Tassi, Mitolo, Caradonna,
Colucci Gaetano.

Al comma 1, sostituire le parole: complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti *con le seguenti:* per ciascun familiare perduto.

4. 2.

Servello, Franchi, Pazzaglia, Tassi, Parlato, Macaluso, Maceratini.

Al comma 2, sostituire le parole: che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento *con le seguenti:* quando al momento del fatto risultano conviventi a carico della persona deceduta.

4. 3.

Servello, Franchi, Pazzaglia, Tassi, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Competenza a liquidare i danni).

1. La liquidazione dei danni morali e materiali spetta al prefetto della provincia dove è stato consumato l'atto terroristico.

2. Per i fatti che coinvolgono navi o aeromobili è competente il prefetto dell'ultimo scalo marittimo o aereo del mezzo.

4. 01.

Berselli, Servello, Franchi, Pazzaglia, Tassi, Lo Porto, Maceratini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Richiesta di surroga per lo Stato).

1. La domanda per la richiesta di surroga per lo Stato può essere presentata

quando il fatto terroristico, mafioso o camorristico è comprovato, anche se gli autori sono ignoti.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, notifica agli autori dell'attentato, se noti, ed alla Avvocatura dello Stato, copia della domanda con invito a comparire di persona o tramite rappresentante, e convoca gli interessati a data fissa.

4. 02.

Berselli, Servello, Franchi, Pazzaglia, Tassi, Mitolo, Caradonna, Colucci Gaetano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Quantificazione dei danni).

1. Nelle more della convocazione il prefetto fa accertare dalla questura territorialmente competente in relazione alla residenza o al domicilio dell'istante se la vittima, i suoi eredi o gli enti ricorrenti, siano o meno estranei ad organizzazioni terroristiche, mafiose, camorristiche o malavittose in genere.

2. Nella prima riunione, il prefetto, accertata la legittimità della costituzione delle parti, affida l'incarico all'ufficio liquidazione danni di una compagnia di assicurazione, da lui stesso indicata, per la quantificazione dei danni.

3. Entro trenta giorni dalla commissione dell'incarico, il perito o i periti depositano le rispettive relazioni ed il prefetto fissa la data per la discussione delle risultanze anche in contraddittorio.

4. Esaurita la discussione, il prefetto decide.

4. 03.

Berselli, Servello, Franchi, Pazzaglia, Tassi, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Liquidazione dei danni).

1. Il decreto, con la indicazione della somma da liquidare, o con la decisione negativa, è notificata a tutte le parti interessate.

2. Contestualmente alla liquidazione il prefetto, tramite le intendenze di finanza territorialmente competenti, provvede alla iscrizione di ipoteca privilegiata sui beni immobili e su quelli iscritti a pubblici registri, di proprietà degli imputati o condannati quali autori dell'atto terroristico, oppure dei mandanti, ed assume le altre opportune garanzie sui beni mobili e liquidi per la rivalsa dello Stato, sino alla concorrenza dell'ammontare della liquidazione maggiorata di un quinto.

3. L'avente diritto alla liquidazione, se non ritiene di accettare l'importo stabilito dal prefetto, o la persona che è stata esclusa dal procedimento liquidatorio in quanto non estraneo ad organizzazioni terroristiche, mafiose, camorristiche o malavitose, ha facoltà entro trenta giorni dalla notifica del decreto, di ricorrere al pretore competente per territorio, secondo il rito del lavoro.

4. Il pretore, sentite le parti in camera di consiglio decide con sentenza provvisoriamente esecutiva sull'ammontare della liquidazione e sulla eventuale ammissione della persona esclusa al procedimento davanti al prefetto.

5. L'intendenza di finanza, entro quindici giorni dalla data di ricevimento del decreto del prefetto che dispone la liquidazione, emette il mandato di pagamento.

4. 04.

Berselli, Servello, Franchi, Pazzaglia, Tassi, Parlato, Macaluso, Maceratini.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso presentati, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Signor Presidente, per le ragioni che ho già enunciato, la maggioranza della Commissione si è espressa in senso contrario sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Servello 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Servello 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Servello 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo unificato della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Berselli 4.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Berselli 4.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

L'articolo aggiuntivo Berselli 4.03 risulta così precluso.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo

Berselli 4.04, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 5, nel testo unificato della Commissione. Ne do lettura:

(Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio).

«1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente *more uxorio* e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

1) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre:

2) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;

3) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Assegno vitalizio ai superstiti).

1. Al coniuge di cittadinanza italiana o al convivente *more uxorio* e ai parenti a carico entro il secondo grado, di cittadinanza italiana, con esclusione dei figli, spetta, in aggiunta all'elargizione di cui all'articolo 4, un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, di ammontare pari a lire 600 mila mensili.

2. A ciascun figlio viene corrisposto, fino al compimento degli studi, e comunque non oltre i ventisei anni, un assegno pari a lire 375 mila mensili.

3. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 spetta in ogni caso ai genitori superstiti

ultrasessantenni se titolari complessivamente di redditi inferiori ad un importo pari al doppio del trattamento minimo di pensione INPS spettante ai lavoratori dipendenti.

5. 1.

Mazzuconi, Barbieri.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. La Commissione esprime, a maggioranza, parere contrario sull'emendamento Mazzuconi 5.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario.

DANIELA MAZZUCONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELA MAZZUCONI. Signor Presidente, facendo mie le motivazioni addotte dalla collega Barbieri in riferimento al suo emendamento 1.1 e viste le assicurazioni fornite dal Governo in merito all'accoglimento dell'ordine del giorno firmato dall'onorevole Barbieri e da me, anche a nome della stessa onorevole Barbieri ritiro il mio emendamento 5.1.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, l'emendamento Mazzuconi 5.1 è a nostro avviso assai importante e mi meraviglia che sia stato ritirato dalle presentatrici; pertanto lo faccio mio, chiedendo inoltre che sia votato a scrutinio nominale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Servello.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazzuconi e Barbieri 5.1, ritirato dalle proponenti e fatto proprio dall'onorevole Servello, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	319
Votanti	316
Astenuti	3
Maggioranza	159
Hanno votato sì	150
Hanno votato no	166

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo unificato della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo unificato della Commissione:

(Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici).

«1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del cesso.

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico 'vittima del dovere'.

3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7, nel testo unificato della Commissione. Ne do lettura:

(Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie).

«1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causa tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisoria pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute, e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa disposto, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva.

L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli consacrati con sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more dei procedimenti per l'accertamento delle caratteristiche, dei nessi di causa, che qualificano il fatto, qualsiasi termine anche amministrativo per il conseguimento del diritto al risarcimento del danno è sospeso sino al momento della pubblicazione della sentenza definitiva. I termini già scaduti durante le fasi processuali di procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti.

7. 1.

Servello, Franchi, Pazzaglia, Tassi, Berselli, Lo Porto, Maceratini.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 7 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Signor Presidente, per le ragioni che ho già indicato diverse volte, la Commissione, a maggioranza, esprime parere contrario sull'emendamento Servello 7.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Servello 7.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Servello 7.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Mi rivolgo soprattutto ai colleghi della maggioranza, sottolineando che si tratta di una questione grave, specialmente dal punto di vista morale.

È un principio di diritto che l'eccezione di prescrizione possa essere sollevata di fronte a una richiesta di risarcimento. Noi però abbiamo presentato un emendamento che si riferisce specificamente alla questione relativa ai danni sofferti dai familiari delle vittime della tragedia di Ustica. È accaduto infatti che alcuni familiari delle vittime della strage di Ustica abbiano promosso un'azione giudiziaria nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a seguito della morte dei loro congiunti. In questa sede non voglio dilungarmi sugli aspetti particolarmente oscuri che avvolgono ancora la verità in ordine alla tragedia che ha coinvolto quell'aereo. Mi limito a far presente che davanti alla richiesta avanzata in sede giudiziaria dai familiari ricordati, l'Avvocatura dello Stato ha opposto la prescrizione; prescrizione, onorevoli colleghi, che, come dicevo in precedenza, non è rilevabile d'ufficio, ma su opposizione della parte convenuta in giudizio.

Questo episodio è stato reso noto dalla stampa, per la precisione da *il Giornale* di Montanelli. L'avvocato Giorgio Azzariti, dell'Avvocatura dello Stato, ha scritto al giornalista Mario Cervi per cercare in qualche modo di «scusarsi». Tuttavia non ha potuto negare l'evidenza, cioè che l'Avvocatura, davanti all'azione risarcitoria, promossa ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il quale prevede che chi ha cagionato un danno lo risarcisca, ha sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale. Onorevoli colleghi, è una vergogna.

È uno scandalo che, di fronte alla tragedia di Ustica, di fronte alla responsabilità degli apparati dello Stato, quest'ultimo eccepisca la prescrizione nei riguardi della richiesta di risarcimento dei danni avanzata dagli interessati!

Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento Servello 7.1 per stabilire che lo Stato, in ipotesi di questo genere, non possa opporre la prescrizione. Mi ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

volgo pertanto a ciascun componente di questa Assemblea (e soprattutto a coloro che fanno parte della maggioranza) perché approvi il nostro emendamento, secondo coscienza (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo la votazione nominale mediante procedimento elettronico, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Servello.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Servello 7.1, non accettato dalla Commissione né del Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	320
Votanti	316
Astenuti	4
Maggioranza	159
Hanno votato sì	155
Hanno votato no	161

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo unificato della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8, nel testo unificato della Commissione:

(*Rivalutazione dei benefici*).

«1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente

legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti da IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti da IRPEF».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la parola: annuale con le seguenti: il primo gennaio di ogni anno.

8. 1.

Barbieri, Mazzuconi.

DANIELA MAZZUCONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Mazzuconi?

DANIELA MAZZUCONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento Barbieri 8.1, di cui sono cofirmataria.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mazzuconi. Pertanto, nessuno chiedendo di parlare sull'articolo e non essendo stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 8, nel testo unificato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli da 9 a 11 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo unificato della Commissione:

ART. 9

(*Applicazione dei benefici di guerra*).

«1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in

Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'interno».

(È approvato).

ART. 10

(Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento danni).

«1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento dei danni agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili».

(È approvato).

ART. 11

(Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi).

«1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12, nel testo unificato della Commissione. Ne do lettura:

(Eventi pregressi).

«1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione, prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, non sono soggetti a riliquidazione, in base a quanto previsto dall'articolo 2».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 1 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 4.

12. 1.

Mazzuconi, Barbieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.

12. 2.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 12 e sugli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Signor Presidente, l'emendamento Mazzuconi 12.1 dovrebbe ritenersi precluso.

DANIELA MAZZUCONI. Ritiro il mio emendamento 12.1, Presidente.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Ovviamente, raccomando l'approvazione dell'emendamento 12.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'emendamento 12.2 della Commissione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.2 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13, nel testo unificato della Commissione. Ne do lettura:

(Concorso di benefici).

«1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e

irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, la opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente articolo non sono comunque considerate provvidenze pubbliche a carattere continuativo le pensioni, a qualunque titolo percepite.

13. 1.

Barbieri, Mazzuconi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 13 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore di esprimere su tale emendamento il parere della Commissione.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Signor Presidente, l'emendamento Barbieri 13.1 è volto a chiarire quanto già implicitamente desumibile dalla formulazione dell'articolo 13, cioè la cumulabilità delle pensioni con le provvidenze di cui al provvedimento in esame. Se il Governo concorda con questa interpretazione, credo diventi superfluo l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con l'interpretazione data dal relatore; ritiene pertanto che l'emendamento Bar-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

bieri 13.1 sia superfluo e debba essere ritirato dai presentatori.

SILVIA BARBIERI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Barbieri.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Mellini?

MAURO MELLINI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento Barbieri 13.1. Infatti, se i membri della Commissione hanno ritenuto necessario un chiarimento, non credo affatto che tale necessità possa ritenersi superata solo perché il Governo in carica ha fornito qui la sua interpretazione della norma!

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Ma è anche l'interpretazione della Commissione!

MAURO MELLINI. Credo che l'emendamento sarà approvato dai colleghi all'unanimità e pertanto varrà a stabilire in modo esplicito l'interpretazione da dare alla norma in questione.

PRESIDENTE. Il relatore intende aggiungere a titolo di precisazione qualche altra considerazione?

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Presidente, il testo dell'articolo 13 secondo il parere del Comitato dei nove — ne abbiamo discusso stamattina — è tale da consentire comunque una corretta interpretazione delle disposizioni in esso contenute, nel senso della cumulabilità delle provvidenze indicate dall'emendamento con tutte le altre previste dal provvedimento.

Ecco perché riteniamo sia superfluo l'emendamento Barbieri 13.1.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, prendo atto che il motivo per il quale la Commissione ritiene sia superfluo votare l'emendamento Barbieri 13.1 non discende dal parere poc'anzi espresso dal Governo, bensì da un ripensamento della Commissione. E di fronte ad un ripensamento della Commissione, non ritengo più di dover far mio l'emendamento Barbieri 13.1!

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mellini.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, vorrei sottolineare che, a mio avviso, l'onorevole Mellini ha ragione. Infatti, quando diamo indirizzi di interpretazione al di fuori delle norme di legge, esprimiamo la cosiddetta *voluntas legislatoris*, che non conta niente! Ciò che conta è infatti la *voluntas legis*, che ricava in sede di interpretazione.

Se vogliamo stabilire il significato della *norma interpretanda*, su cui siamo tutti d'accordo, dobbiamo introdurre il criterio esplicativo nel testo legislativo. Altrimenti, tutto quello che diciamo è aria fresca!

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Non è esplicativo, potrebbe non essere esplicativo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Barbieri ha ritirato il suo emendamento 13.1. Poiché nessun altro collega lo ha fatto proprio (l'onorevole Mellini, vi ha rinunciato) non resta che passare alla votazione dell'articolo 13.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 13 nel testo unificato della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14, nel testo unificato della Commissione. Ne do lettura:

(*Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni*).

«1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanen-

temente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi».

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Esenzione dai ticket sanitari).

1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di *ticket* per ogni tipo di prestazione sanitaria.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.

14. 01.

Beebe Tarantelli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 14 e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentato, prego il relatore di esprimere su tale articolo aggiuntivo il parere della Commissione.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Beebe Tarantelli 14.01, a condizione che si specifichi nel

testo che l'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari riguarda le prestazioni conseguenti alle lesioni subite per i fatti cui il provvedimento in esame fa riferimento. Se, infatti, si mantenesse l'attuale formulazione, si avrebbe, ad avviso del Governo, una eccessiva estensione delle prestazioni. Il testo dell'articolo aggiuntivo dovrebbe dunque essere modificato con l'aggiunta, alla fine del comma 1, delle parole: «conseguente agli eventi di cui alla presente legge».

PRESIDENTE. Onorevole Beebe Tarantelli, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo rispetto al suo articolo aggiuntivo 14.01?

CAROLE BEEBE TARANTELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Beebe Tarantelli. La Commissione accetta l'articolo aggiuntivo così riformulato?

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Sì, signor Presidente, anche se la preoccupazione espressa dal Governo mi sembra per la verità eccessiva. La precisazione contenuta nella prima parte del comma 1 dell'articolo aggiuntivo, infatti, è tale che la norma nel suo complesso dovrebbe essere comunque interpretata in modo da fugare ogni preoccupazione del Governo in ordine al rapporto tra le prestazioni e le lesioni subite dagli aventi diritto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo unificato della Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Beebe Tarantelli 14.01, nel testo riformulato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fiandrotti. Ne ha facoltà.

FILIPPO FIANDROTTI. Signor Presidente, la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 14.01 chiesta dal Governo mi

sembra frutto di una vera e propria tirchieria. Come si fa a giudicare se una determinata cura che si rende necessaria per un soggetto colpito da un evento terroristico è direttamente o non direttamente collegabile all'evento stesso che, col trascorrere, del tempo, può avere prodotto determinate conseguenze? L'esigenza manifestata dal Governo mi sembra dunque veramente insostenibile ed eccessiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Beebe Tarantelli 14.01, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

(Modalità di attuazione).

«1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dai decreti del ministro dell'interno 30 ottobre 1980, e 11 luglio 1983, in quanto applicabili, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del ministro dell'interno di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: dai decreti del ministro dell'interno 30 ottobre 1980, e 11 luglio 1983, in quanto applicabili con le seguenti: dal decreto del ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1980, n. 316, come modificato dal decreto del ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1983, n. 293, in quanto applicabile.

15. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 15 e sull'emendamento ad esso pre-

sentato, chiedo al relatore se intenda aggiungere qualcosa.

GIOVANNI FERRARA, Relatore. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 15.1.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato?

GIAN CARLO RUFFINO Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 15.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 16 nel testo unificato della Commissione, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

(Abrogazione espressa).

«1. È abrogato l'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17, nel testo unificato della Commissione:

(Copertura finanziaria).

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi per il 1988, 10 miliardi per il 1989 e 10 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Somme da corrispondere alle regioni ed altri enti in dipendenza

dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466; quanto a lire 111,85 miliardi di lire per il 1990, lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, l'accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo», e, quanto a lire 101,85 miliardi per il 1990, 89,75 miliardi per il 1991 e lire 30,5 miliardi per il 1992 l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

17. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 17 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore se intenda aggiungere qualcosa.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. La commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 17.1.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 17.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 18 nel testo unificato dalla Commissione, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

(Entrata in vigore).

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno.

La Camera,

esaminando il progetto di legge recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (n. 56 e coll.),

invita il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché al cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni connesse a fatti di terrorismo o di criminalità organizzata subisca una invalidità permanente pari ad almeno un terzo della capacità lavorativa, sia concesso, oltre all'elargizione di cui all'articolo 1 del progetto di legge esaminato, un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità piena-

mente accertata, in riferimento alla capacità lavorativa, nonché a farsi carico, nello stesso spirito, della situazione dei superstiti, assicurando loro, oltre al ristoro *una tantum*, forme di sostegno continuative.

9/56 e collegate/1

Barbieri, Mazzuconi.

La Camera,

invita il Governo

ad assumere le opportune iniziative per assicurare il risarcimento dei danni alle persone provocati da ignoti sul territorio nazionale per fatti di terrorismo o di criminalità.

9/56 e collegate 2.

Tassi, Servello, Franchi, Pazzaglia, Berselli.

La Camera,

invita il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché le provvidenze recate dal progetto di legge esaminato siano comunque cumulabili con ogni altro provento dell'avente diritto.

9/56 e collegate 3.

Servello, Tassi, Berselli.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo li accetta.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, mi rivolgo al collega Servello perché vorrei

avere un chiarimento sul senso delle ultime parole del suo ordine del giorno. In esso si parla infatti di cumulabilità in ogni caso «con ogni altro provvedimento dell'avente diritto». Che significa «ogni altro provento dell'avente diritto»? Vorrei capirlo!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, vuole dare lei, in quanto secondo firmatario dell'ordine del giorno, la precisazione richiesta dell'onorevole Labriola?

CARLO TASSI. In questo caso, l'avente diritto (come consegue dalla logica) è colui che ha chiesto la provvidenza. E tale provvidenza resta avulsa da qualsiasi incompatibilità. Mi sembra palmare, solare!

SILVANO LABRIOLA. Dato che lei parla di solarità, onorevole Tassi, le chiedo la cortesia di spiegare all'Assemblea (visto che chi parla è convinto che un ordine del giorno votato dalla Camera impegni realmente il Governo) il significato che assume la parola «provento». Suppongo che vi sia un errore...

CARLO TASSI. Provento?

SILVANO LABRIOLA. Nel testo è scritto «provento», con una «v». Suppongo che lei intenda dire «provvento» con due «v». Ma io intendo sapere che senso ha la parola «provvento»: se indichi un reddito dominicale, una rendita finanziaria, uno stipendio. Questo è quello che voglio capire!

Dato che devo votarlo ho il diritto di capire! Per lei è solare la parola «provento», per me non lo è!

CARLO TASSI. «Provento» significa qualsiasi evenienza attiva. È il termine più generico e più generale che vi possa essere per indicare qualsiasi evenienza attiva. Quindi non vi sarà mai alcuna interpretazione burocratica che possa impedire che la provvidenza raggiunta attraverso la nuova norma di legge possa essere incompatibile con qualsiasi provento dell'avente diritto.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

SILVIA BARBIERI. Non insisto, signor Presidente.

FRANCESCO SERVELLO. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno, né per la votazione dell'ordine del giorno Tassi, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, la battaglia del Movimento sociale italiano per il risarcimento del danno alle vittime dei più gravi fatti di terrorismo — come ho avuto modo di ricordare poc'anzi — è di lunga data.

Or sono tre lustri, proprio da questi banchi chiedevamo tale risarcimento ed il Governo rispondeva che solo un'avanzatissima democrazia — e non credo che quella di oggi possa ritenersi tale — avrebbe potuto prevedere una tale misura.

A questo punto, per la verità, non gridiamo alla meraviglia, né plaudiamo pienamente soddisfatti. Infatti, non sono stati accolti taluni nostri emendamenti tendenti a dare veste moderna a quello che dovrebbe essere l'impiego di uno Stato che si dice democratico e che comunque è e deve essere costituzionale nei confronti dei cittadini, dai quali pretende determinati comportamenti ma ai quali deve assicurare, innanzi tutto, l'ordine pubblico. Questo è il primo degli obblighi di uno Stato di qualsiasi tipo, anche da terzo mondo: garantire la sopravvivenza e l'incolumità.

Noi abbiamo chiesto che proprio tale sopravvivenza e tale incolumità, troppo spesso violate in questa nostra povera Italia, siano garantite quanto meno sotto il profilo del risarcimento economico. Chie-

diamo cioè che lo Stato intervenga direttamente per risarcire, ogni qualvolta vi sia un delitto che provochi danni alle persone o alle cose, salvo poi prevedere il diritto consequenziale all'azione surrogatoria nei confronti dell'eventuale responsabile.

Tale misura, ove accolta, avrebbe imposto allo Stato ed al Governo (ad evitare di spendere tanti soldi e per far sì che gli emendamenti avessero un costo zero) di adempiere al proprio compito e cioè di garantire realmente l'ordine pubblico, al fine di perseguire l'antico obiettivo dello Stato e del diritto in genere: *ne cives ad arma veniant*.

Se non vi fossero i colpi di pistola, non vi sarebbero i danneggiati e le vittime; se non vi fossero gli attentati ed i crimini, se cioè lo Stato mantenesse l'ordine pubblico, questa legge avrebbe costo zero. Ha invece un costo rilevante e lo avrebbe potuto avere relevantissimo se fosse stato approvato quel nostro emendamento (trasferito in un ordine del giorno, peraltro accolto impegnativamente dal Governo) che prevedeva che tutti i delitti commessi da ignoti contro persone venissero risarciti direttamente dallo Stato. Avrebbe, dicevo, un costo relevantissimo in questo stato... E dico «stato» con la esse minuscola, participio passato del verbo essere; lo «stato» realizzato, cioè, dalla famosa circolare del Ministero della pubblica istruzione secondo la quale alcune parole che la tradizione italiana richiedeva avessero l'iniziale maiuscola dovevano essere scritte ed insegnate nelle scuole elementari con l'iniziale minuscola. Ricordo: «nazione», «patria» e «stato». Lo «stato» con la esse minuscola è il participio passato del verbo essere: la cosa che non è più, cioè lo Stato di oggi!

Ecco i motivi di grande perplessità che abbiamo e per i quali siamo molto restii a votare. Esprimeremo tuttavia un voto favorevole perché questo provvedimento, se non altro, rappresenta un passo in avanti e comunque una realizzazione, a tre lustri di distanza, di quanto avevamo chiesto nel 1976 (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Fian-drotti. Ne ha facoltà.

FILIPPO FIANDROTTI. Signor Presidente, desidero svolgere una breve considerazione per sottolineare, come è evidente dai fatti, che le proposte di legge presentate sulla materia sono molteplici e dunque l'iniziativa non è di un solo partito ma risponde ad una sensibilità generale del Parlamento. Da parte di tutta la Camera si è riconosciuta dunque l'esigenza di una normativa che superasse il ritardo ormai grave nella materia. La rapidità con cui si è proceduto all'esame del provvedimento (la stessa relazione è stata estremamente sintetica) ha evidenziato che un ulteriore ritardo sarebbe stato considerato non più tollerabile.

Vi sono due principi alla base della legge che stiamo per varare, principi sui quali intendo soffermarmi. Innanzitutto la vittima del terrorismo è una vittima non a titolo individuale perché in quel momento rappresentava un interesse o una categoria generale o una istituzione, e quindi lo Stato nel suo complesso. Dunque, in quanto simbolo di qualche cosa di più generale, oppure simbolo della democrazia (sulla base anche — dovremmo ritenere — delle notizie che circolano in questi giorni a proposito delle coperture date dai paesi dell'est al terrorismo che si era sviluppato nei paesi dell'ovest), la vittima ha titolo ad un risarcimento da parte della collettività. Ne consegue che è giusto un risarcimento economico.

In secondo luogo, questi cittadini, in quanto vittime del terrorismo, perché rappresentanti di qualcosa di più generale della loro singola persona, hanno diritto ad un riconoscimento morale da parte della collettività e cioè ad una attestazione di merito.

Ho voluto rilevare questo aspetto perché possa eventualmente farsene carico l'altro ramo del Parlamento.

A me sembra inappropriato il termine «elargizione» al quale abbiamo fatto costantemente riferimento. Probabilmente non è stato trovato un termine più adatto, ma in effetti la parola «elargizione» risulta

in parte offensiva e non stabilisce una netta conseguenza tra i due principi che ho sopra ricordato.

Ho voluto svolgere queste considerazioni prima che fosse approvato — giustamente a tamburo battente — il provvedimento, ricordando nel contempo le cause da cui esso ha tratto origine, che non vanno dimenticate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Franco. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il gruppo verde, sia nella sua componente «arcobaleno» sia in quella del «sole che ride» voterà a favore del provvedimento, così come ha fatto per i singoli articoli.

Ciò detto, voglio sottolineare l'importanza di un atto che per noi non è semplicemente riparatore da parte dello Stato e della collettività nei confronti di quanti sono rimasti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Si tratta, a nostro avviso, di un atto dovuto perché coloro che sono rimaste vittime di attentati o che hanno avuto familiari uccisi ottengano un risarcimento da parte della collettività. Si viene così ad introdurre anche una novità nel campo del diritto: lo Stato e la collettività intervengono per sanare, per quanto possibile, la parte materiale del danno.

Penso che la Camera compia in questo momento un atto politicamente responsabile, consentendo che la collettività nazionale superi la tragedia degli anni di piombo con un gesto di solidarietà, di riparazione nei confronti di quanti hanno subito danni. Spero che questo possa essere un primo passo affinché l'epoca degli «anni di piombo», del terrorismo e della guerra civile strisciante, sia superata.

Spero altresì che la lotta alla criminalità organizzata venga condotta con spirito di solidarietà verso le vittime, rimanendo sempre nell'ambito del diritto e della difesa del garantismo che non può essere mai superato, anche quando ci troviamo a combattere un nemico, come quello armato, che non riconosce le norme della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

convivenza civile. Lo Stato, la collettività non devono ricorrere a leggi ed a strumenti speciali, ma agire attraverso lo spirito di solidarietà. Per questo motivo voteremo convintamente il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale delle proposte di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di proposte di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulle proposte di legge nn. 56, 1032, 1355, 2146, 2183, 2907 e 3883, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» (testo unificato delle proposte di legge nn. 56-1032-1355-2146-2183-2907-3883).

Presenti	332
Votanti	331
Astenuti	1
Maggioranza	166
Hanno votato sì	331

(La Camera approva).

Discussione delle proposte di legge: Bassanini ed altri: Norme per il sostegno degli enti e associazioni che persegua-

guono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico (36); e delle concorrenti proposte di legge Teodori ed altri: Riduzione della spesa pubblica di 1.273 miliardi e 682 milioni di lire con l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali ad oltre tremila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati (416); Teodori ed altri: Riduzione della spesa pubblica di 1.141 miliardi e 985 milioni di lire con l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali a circa cinquemila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati (4538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bassanini, Mattarella, Zangheri, Labriola, Aniasi, Bodrato, Mattioli, Rodotà, Scotti Vincenzo, Cirino Pomicino, Minucci, Alborghetti, Bianchi Beretta, Filippini Rosa, Anselmi, Strumendo, Lanzinger, Balbo, Bertone, Borgoglio, Cappiello, Carrus, Coloni, Fincato, Garavini, Guerzoni, Macciotta, Martini, Masina, Piro, Riggio, Serafini, Soave, Testa Enrico e Ciliberti: Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico; e delle concorrenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati Teodori, Aglietta, Faccio, Stanzani Ghedini, Vesce e Rutelli: Riduzione della spesa pubblica di 1.273 miliardi e 682 milioni di lire con l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali ad oltre tremila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati; Teodori, Calderisi, d'Amato Luigi, Modugno, Mellini, Stanzani Ghedini e Zevi: Riduzione della spesa pubblica di 1.141 miliardi e 985 milioni di lire con l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali a circa cinquemila enti, associazioni ed organismi, sia pubblici che privati.

Avverto che sono state presentate le

seguenti questioni pregiudiziali di costituzionalità:

«La Camera,

rilevando che nel testo della Commissione della proposta di legge n. 36, all'articolo 4, III comma, è prevista l'istituzione presso il Ministero dell'interno di 'un fondo da ripartire tra i comuni che ne facciano richiesta', non specificato nel suo ammontare né nella sua formazione;

rilevando che la Commissione ha sopra l'articolo 5 del testo base (proposta n. 36) contenente norme per la copertura finanziaria, per cui manca qualsiasi indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese, in violazione del IV comma dell'articolo 81 della Costituzione

delibera

di non passare all'esame della proposta di legge n. 36».

«Valensise, Franchi, Tassi, Pazzaglia».

«La Camera,

ritenuto che la proposta di legge n. 36 nel testo approvato dalla Commissione e sottoposto all'esame dell'aula contiene condizioni di favore sul piano fiscale delle elargizioni ad enti, ed associazioni che perseguano scopi umanitari, scientifici, culturali, di religione e di culto, di promozione civile eccetera, limitatamente agli enti ed associazioni iscritti, con provvedimento del ministro dell'interno su un parere di un comitato di garanti, in apposito albo chiuso, ancorché rivedibile ma solo di triennio in triennio;

che tale meccanismo comporta, inevitabilmente, disparità di trattamento tra vecchie e nuove associazioni, nonché un potere di discriminazione che non è eliminato dalla enunciazione delle condizioni per l'iscrizione;

che non è garantita in alcun modo l'inapplicabilità, anche in via indiretta, ai

partiti politici delle disposizioni suddette, né è assicurata la distinzione, ad esempio, tra associazioni di promozione civile ed organismi collaterali di partito;

che non è garantita l'esclusione della duplicazione del beneficio in presenza di altre previsioni contenute, in favore della Chiesa, in disposizioni concordatarie;

che la proposta prevede ulteriori forme di favore per le associazioni ed enti suddetti, istituzionalizzando la concessione ad essi di immobili di proprietà comunale senza garanzie di parità ed eguaglianza di trattamento;

che la proposta è inoltre priva di copertura finanziaria per le minori entrate rappresentate dal minor gettito per le previste esenzioni;

visti gli articoli 3, 18, 49 e 8, primo comma, della Costituzione ed il contrasto che con tali norme si evidenzia

delibera

di non passare all'esame della suddetta proposta di legge».

«Mellini, Calderisi, Cicciomessere».

Avverto che è stata altresì presentata la seguente questione pregiudiziale per motivi di merito:

«La Camera,

sottolineata ai fini di una certa coerenza nell'*intentio legis*, la contraddittorietà della proposta di legge, con la quale si vorrebbe favorire il pluralismo associativo della società civile, mentre invece si alimenta una forma surrettizia di finanziamento pubblico (indiretto) ai partiti; contraddittorietà evidenziata dai contenuti del tutto opposti delle due proposte di legge abbinate;

considerata, sotto il profilo finanziario, l'inopportunità di prevedere per legge ulteriori canali di spesa corrente, proprio nel momento in cui si dovrebbe finalmente

tentare di arginare il crescente *deficit* di bilancio;

ritenuta, da un punto di vista costituzionale, la proposta di legge non conforme all'esigenza che presuppone l'astensione da parte dello Stato-persona da interventi volti a privilegiare o discriminare le varie forme associative;

richiamata, in un'ottica amministrativa e fiscale, la necessità di non gravare le strutture amministrative del Ministero delle finanze di una miriade di verifiche dai contenuti prettamente burocratici, distogliendo energie dal compito prioritario di arginare l'evasione fiscale (ormai stimata oltre i 100.000 miliardi di lire);

rilevato, ai fini della coerenza e della organicità della legislazione, che le disposizioni della proposta di legge presupporrebbero una riforma del sistema fiscale (soprattutto in termini di deduzioni e detrazioni), una legge quadro sul volontariato, nonché una corrispondente riduzione del finanziamento pubblico dei partiti;

delibera

di non passare all'esame della proposta di legge n. 36».

«Battistuzzi».

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento sulle pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre ai proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con una votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e successivamente, con altra votazione, sulla questione pregiudiziale sollevata per motivi di merito.

L'onorevole Valensise ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la pregiudiziale

da noi presentata prende spunto dalla disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 4 della proposta di legge n. 36 che testualmente recita: «Per concorrere al finanziamento di programmi comunali di recupero, restauro, adattamento e straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire tra i comuni che ne facciano richiesta. Alla ripartizione si provvede ogni anno, con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro per i beni culturali e ambientali, considerando prioritariamente...».

La nostra pregiudiziale per motivi di costituzionalità si fonda sulla mancanza assoluta di qualsiasi copertura finanziaria del provvedimento al nostro esame. Inoltre, l'istituzione di un fondo, come quello descritto nel comma 3 dell'articolo 4 è meramente illusoria, è un manifesto di propaganda; è in ogni caso a nostro giudizio inammissibile in quanto viola l'articolo 81 della Costituzione.

Riteniamo che la nostra osservazione non sia superabile e che la Camera debba consentire sul fatto che non è possibile istituire pomposamente un fondo al quale i comuni possano rivolgersi per la realizzazione delle iniziative descritte al comma 3 dell'articolo 4 della proposta di legge al nostro esame. Crediamo dunque che la nostra pregiudiziale, con la quale chiediamo di non passare all'esame della proposta di legge n. 36, debba essere accolta in quanto inconfutabile nelle sue motivazioni.

Signor Presidente, se mi consente, dopo aver illustrato brevemente la pregiudiziale, che per altro non ha bisogno di ulteriori chiarimenti, vorrei svolgere un richiamo al regolamento che, secondo il parere degli uffici, non ha potuto formare oggetto di una pregiudiziale di merito. Com'è noto, le proposte di legge nn. 36 e 416 sono state abbinate a norma dell'articolo 77 del regolamento che al primo comma recita: «Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o ver-

tenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato». Dal punto di vista procedurale la Commissione ha dunque ritenuto di abbinare l'esame delle proposte di legge nn. 36 e 416.

Come ho detto, gli uffici, interpretando l'articolo 77 del regolamento, non hanno ritenuto di accogliere una nostra pregiudiziale di merito. Ebbene, ora io ripropongo la questione rilevando una violazione dell'articolo 77 e di tutti gli altri articoli relativi al procedimento legislativo. La proposta di legge n. 416 è in contrasto netto ed assoluto con la proposta di legge n. 36. Infatti, mentre quest'ultima prevede, sia pure attraverso opportuni meccanismi, il finanziamento di determinati enti, comitati e soggetti, da includersi in un apposito elenco con l'osservanza di particolari garanzie, la proposta di legge n. 416, di riduzione della spesa, è in rotta di collisione con la proposta di legge n. 36. Del resto di ciò si è reso conto lo stesso relatore, il quale nella sua relazione afferma che la proposta di legge n. 416 è radicalmente contraria ai principi contenuti nella proposta di legge n. 36.

Ebbene, riteniamo che l'abbinamento delle proposte di legge ed il testo giunto in Assemblea a seguito, appunto, dell'esame abbinato abbiano dato luogo alla conseguenza — non voluta ma sulla quale devo richiamare l'attenzione della Camera — che è in discussione un provvedimento che reca i numeri di due diverse proposte di legge (la n. 36 e la n. 416) che, come ha riconosciuto il relatore, sono in rotta di collisione tra loro.

Ora, mentre la proposta di legge n. 36 mantiene la propria autonomia e viene all'esame della Camera, la proposta di legge n. 416 ha smarrito per strada, in forza dell'abbinamento, la sua autonomia e il suo autonomo diritto ad un iter parlamentare che ponga l'Assemblea in condizione di consentire o dissentire in ordine ad essa.

Si può rispondere a tale considerazione che esiste una preclusione implicita derivante dall'abbinamento delle due proposte di legge, in quanto la Commissione ha scelto di adottare il testo della proposta di

legge n. 36, cui era stata abbinata, sia pure in maniera sostanzialmente contraddittoria, un'altra proposta di legge, che, secondo il relatore e secondo verità, si pone radicalmente in rotta di collisione con essa.

Formuliamo quindi un richiamo al regolamento, parendoci che l'abbinamento in oggetto abbia determinato la commistione tra due proposte di legge aventi propria autonomia, una delle quali, la n. 416, ha diritto ad un proprio autonomo esame, che le è precluso con un *vulnus* che riguarda anche le prerogative della Camera. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, devo osservare che l'abbinamento delle proposte di legge in questione è avvenuto proprio per le ragioni da lei sottolineate. Si tratta di due proposte di legge certamente contrastanti quanto al merito ma vertenti sulla stessa materia. Sulla base di questa valutazione, la Commissione di merito e quindi la Presidenza hanno ritenuto, nella fattispecie, applicabile l'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La ringrazio in ogni caso per la segnalazione, onorevole Valensise.

L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che il provvedimento in esame realizzi male, perché giunge a violare principi costituzionali, un ottimo sistema; quello di consentire che i cittadini siano stimolati a partecipare alla vita delle associazioni e degli enti attraverso elargizioni, alle quali, con l'esenzione fiscale, lo Stato fornisce un incentivo.

Con questo sistema in altri paesi sono state realizzate forme assai importanti di intervento in una serie di attività di interesse pubblico. Ciò è avvenuto soprattutto in quei paesi in cui la pressione fiscale è forte in special modo nei confronti degli alti redditi.

Riteniamo invece che le modalità prescelte dal provvedimento in esame, in virtù

dell'esigenza di tagliar corto con altre forme parassitarie di finanziamento di associazioni più o meno esistenti e valide, ma comunque privilegiate, siano tali da non garantire la parità di trattamento nei confronti dei cittadini (mi riferisco a coloro che intendano contribuire ad associazioni che perseguano fini cui sono sensibili) e delle stesse associazioni.

Questo testo prevede la costituzione di un albo con una revisione triennale, il che significa che il principio cui si fa riferimento è quello dell'albo chiuso — anche se rivedibile — e che le nuove associazioni, proprio nel momento in cui hanno bisogno di maggiori contributi, non trovano incentivi analoghi a quelli di cui usufruiscono associazioni esistenti da più tempo.

Non si adotta neppure il sistema della registrazione, perché non si prevede che le associazioni, per usufruire di tali benefici, debbano chiedere la registrazione, ma si prevede che esse ottengano l'iscrizione all'albo, sia pure con una garanzia: con un atto che sembra dovuto e con la presenza di garanti che debbono esercitare un'azione di controllo e di verifica che non si limiti ad una mera registrazione.

Quello che è in stridente contrasto, a mio avviso, con i principi costituzionali, in una materia delicatissima come questa, consiste nel fatto che si stabiliscono forme di discriminazione che non riguardano soltanto le modalità e i tempi di iscrizione che permettono di ottenere questo beneficio (che è un beneficio indiretto perché i beneficiari sono i contribuenti); la discriminazione si manifesta anche quando si prevede che questo sistema non sia applicabile per i partiti politici ed i sindacati, adducendo come giustificazione che per i partiti è previsto un finanziamento pubblico. In realtà il finanziamento pubblico non soddisfa in modo esauriente le esigenze dei partiti e viene dato solo ad alcuni di essi, quelli rappresentati in Parlamento.

Quindi, in base a questa proposta, la qualità di partito politico non permette di beneficiare di tale forma di incentivo. Pertanto quelle associazioni che possono essere considerate partiti politici, ma che

non sono rappresentate in Parlamento, non godono né del finanziamento pubblicato né di questo beneficio.

Vi è di più: non esiste un criterio che permetta di stabilire quali siano queste organizzazioni. Le organizzazioni di partito, ad esempio, sono escluse? Quali sono le organizzazioni di partito o quelle organizzazioni che, pur ispirandosi ad un partito politico, non ne fanno parte in modo organico? Vi sono criteri per definire tutto ciò, oppure tale questione dovrà essere rimessa alla saggezza dei garanti? Anche se si trattasse dei garanti più «garantisti e garantiti» del mondo, la rimessione al loro giudizio assicura quella parità di trattamento che è un principio fondamentale della nostra Costituzione?

Vi è poi un altro aspetto. Credo che il collega Bassanini abbia voluto con la sua proposta di legge porre una questione alternativa, tentando di parificare la posizione di altre associazioni e di altri enti a quella in cui oggi si trovano soltanto la Chiesa cattolica ed altre organizzazioni religiose, sempre che abbiano stipulato le intese (e a questo riguardo certamente vi è una limitazione incostituzionale che urta con l'articolo 8); infatti è previsto che quanti fanno elargizioni fino al tetto di 2 milioni possono usufruire dell'abbassamento del reddito imponibile.

Benissimo! Tuttavia ho l'impressione che, facendo la norma riferimento alle associazioni di carattere religioso, si potrebbe in tal modo consentire il cumulo fra l'esenzione generica, prevista per tutte le associazioni, e quella speciale, stabilita in adempimento delle norme concordatarie. Ciò creerebbe certamente un'ulteriore disparità di trattamento, dando luogo ad una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, nonché — per le ragioni che ho trattato da ultimo — dell'articolo 8.

Inoltre, si violerebbe indirettamente l'articolo 18 della Costituzione, che garantisce la libertà di associazione ed anche la parità delle condizioni in cui quest'ultima si realizza. La violazione riguarderebbe poi anche l'articolo 49, che garantisce la libertà di costituzione dei partiti politici; aggiungo che, a mio avviso, in un concetto

complessivo di tale libertà, è implicita anche una parità delle condizioni ad essi relative.

Vi sono poi altri aspetti, fra i quali il collega Valensise ha sottolineato quello relativo alla norma concernente i comuni. Ritengo che la disposizione riguardante i finanziamenti ai comuni che debbono destinare determinati edifici alle finalità specificate negli articoli della proposta di legge sia equivoca nel suo contenuto e preoccupante, non solo in relazione alla violazione dell'articolo 81 della Costituzione, ma anche perché legittima la destinazione, spesso gratuita da parte dei comuni — e che sovente è avvenuta con criteri discriminatori a favore dei vari partiti o associazioni — di tali edifici e, così facendo, potrebbe finire per legittimare la discriminazione che invece non dovrebbe sicuramente essere legittimata. Tale norma significa forse che da questo momento i comuni potranno destinare gli immobili solo alle associazioni e non ai partiti? Una simile interpretazione dovrebbe essere condivisa, poiché i beneficiari delle destinazioni di comodo sono spesso proprio i partiti politici, i quali (ne abbiamo avuto notizia molte volte) usufruiscono di scandalose condizioni di favore nella concessione degli immobili.

Certo, esiste, anche rispetto a questa norma, il problema del difetto della copertura finanziaria, che ho rilevato in relazione all'articolo concernente le esenzioni fiscali. È infatti evidente che queste ultime comportano una minore entrata per lo Stato, tanto è vero che una norma analoga, contenuta nelle disposizioni di attuazione del Concordato «a scatole cinesi», che tanto ci delizia, prevede appunto la copertura finanziaria, cosa che non è invece prevista in questo caso. Infatti, nel testo sottoposto al nostro esame, la norma relativa a tale aspetto è assente.

Pertanto, il rilievo sollevato dal collega Valensise deve essere senz'altro condiviso, poiché siamo di fronte ad una norma certamente equivoca che si cerca di introdurre nell'equivoco più generale (anche se — ha ragione l'onorevole Valensise — non ci si riesce). Ma come si fa a sostenere che

non vi è bisogno di copertura finanziaria per l'esenzione fiscale? Si tratta di una minore entrata e pertanto occorre vedere come vi si farà fronte, come la si compenserà.

Ho indicato le questioni che abbiamo sollevato. Si obietterà che si tratta di aspetti particolari e che la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata *in limine* dovrebbe sottendere invece un rifiuto del provvedimento, sostenendo la non necessità di affrontarne la discussione. È così; tuttavia desidero sottolineare che in linea di principio siamo favorevoli alla proposta di legge in esame, poiché siamo dell'avviso che nulla osti dal punto di vista costituzionale a che si stabilisca un principio di esenzione, con conseguente incentivo di un finanziamento diverso da quello pubblico, cioè di un finanziamento privato lecito (non parlo delle tante forme di finanziamento illecito dei partiti). In realtà il finanziamento privato lecito è disincentivato: a suo tempo ho parlato in quest'aula contro le norme concernenti il finanziamento pubblico dei partiti in quanto erano congegnate in modo da disincentivare il finanziamento privato.

A mio avviso, però, le disposizioni in esame creano discriminazioni nell'ambito dell'incentivazione, quindi in un campo nel quale il principio di parità è essenziale per ragioni di democrazia, in linea di principio e di fatto.

Se quanto ho indicato è vero (e sono profondamente convinto che lo sia, per i motivi che ho già esposto, probabilmente fin troppo ampiamente, perché mi sembra si tratti di ragioni facilmente intuibili), dobbiamo ritenere che la proposta di legge in discussione sia viziata nel suo complesso, con il rischio che mutino le sue finalità, le sue caratteristiche di fondo. In tal modo, quello che dovrebbe essere un provvedimento, che se non attua determinati principi quanto meno soddisfa esigenze derivanti da meccanismi costituzionali o comunque attinenti a quella sfera, risulterebbe invece gravemente viziato proprio dal punto di vista costituzionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Battistuzzi

ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di merito.

PAOLO BATTISTUZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi spiace che l'assenza totale di componenti del Governo non mi consenta di ottenere una risposta ad alcune osservazioni che riguardano la copertura del provvedimento che stiamo discutendo.

La proposta di legge in esame rappresenta un atto che si potrebbe definire progetto legislativo suicida, per la profonda scissione che si riscontra tra le motivazioni asserite nella relazione e le conseguenze delle prescrizioni contenute nell'articolo. Infatti, nella relazione si afferma che il finanziamento alle associazioni sarebbe un elemento utile per combattere la crisi di fiducia e di credibilità della politica, mentre con le prescrizioni del progetto si attiva un ulteriore meccanismo di clientele e di finanziamenti a pioggia, che si realizzerrebbe a beneficio di una miriade di associazioni, selezionate sulla base di criteri di parte.

Da qui sorge la convinta avversione del gruppo liberale nei confronti di una proposta di legge che sarebbe auspicabile non proseguisse il suo iter parlamentare.

Ma non basta. Vi sono anche molteplici ragioni di opportunità; ne ho contate ben 7: costituzionale, politica, amministrativa, fiscale, finanziaria, legislativa e parlamentare; ragioni che giustificano ulteriormente l'interruzione dell'esame del provvedimento.

Per quanto concerne i motivi di opportunità costituzionale, a nostro avviso il progetto di legge è inficiato da una profonda incostituzionalità. Nella relazione si richiamano gli articoli 2 e 18 che tutelano la libertà di associazione. Ma proprio quest'ultima presuppone che lo Stato non favorisca alcune associazioni a discapito di altre.

La libertà di associazione esige sia libertà positiva (vale a dire la possibilità per i singoli di perseguire determinati fini in forma associata) sia libertà negativa (cioè l'astensione da parte dello Stato di intrusioni nella società civile, con atteggiamenti

di privilegio e di discriminazione nei riguardi delle varie forme associate).

Anzi, laddove venga a mancare la libertà negativa, risulta completamente sterile anche quella positiva. Si invita pertanto ad una corretta interpretazione ed attuazione degli articoli 2 e 18 della Costituzione, anche alla luce del principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3 della Carta fondamentale.

Ma non basta: la detrazione dall'imponibile delle erogazioni liberali in denaro a favore di enti ed associazioni innesca il pericolo di una partita di giro, tramite la quale i singoli componenti delle associazioni, o loro intermediari, devolvono contributi alle associazioni stesse avvalendosi della possibilità di detrarli dal reddito imponibile, per poi recuperarli in forma associata. Una partita di giro che rappresenterebbe una vera e propria forma surrettizia di elusione fiscale legalizzata, con una palese violazione dell'articolo 53 della Costituzione, secondo il quale «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

Pertanto, vi sono in primo luogo due vizi di costituzionalità: sono violati la libertà di associazione ed il principio di equità contributiva.

Per quanto poi concerne i motivi di opportunità politica, sarà sufficiente sottolineare che nel progetto si attiva un mezzo surrettizio per aumentare il finanziamento ai partiti tramite la proliferazione di enti ed associazioni, con il rischio di un'ulteriore statizzazione della società civile, le cui articolazioni verrebbero mortificate dall'appiattimento partitocratico derivante dal finanziamento preposto.

Alla luce di tali considerazioni, si deve rilevare che, nel momento in cui è crescente la disaffezione nei confronti del sistema partitocratico, non appare opportuno conferire ai partiti un ulteriore strumento di influenza.

Circa i motivi di opportunità amministrativa, si fa notare che nella relazione ci si riferisce ad un numero di enti da gestire pari a circa 400 mila unità; già di per sé tale numero è significativo dell'enorme sforzo burocratico che le strutture amministra-

tive dovrebbero sopportare ai fini delle verifiche implicate dal progetto di legge.

Emergono, conseguentemente, motivi di opportunità fiscale. Nel momento in cui — come in una stanca litania — si ripete che l'evasione fiscale in Italia ha raggiunto livelli elevatissimi (stimati approssimativamente intorno ai 100 mila miliardi), soprattutto a causa delle limitate risorse amministrative godute dal Ministero delle finanze per effettuare incisivi controlli, si carica tale dicastero di un'enorme mole di verifiche incrociate.

Per quel che riguarda le ragioni di opportunità finanziaria, contestualmente ad una gara di rigorismo (purtroppo solo verbale), si apre ancora una volta un nuovo rubinetto di spesa e si alimentano nuovi canali, che diventeranno certamente irruenti ed inarrestabili, di spesa corrente. Inoltre, come ha sottolineato in Commissione lo stesso sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole De Luca, il provvedimento è privo di copertura finanziaria e comporta una perdita di getto non quantificata.

Vi sono altresì motivi di opportunità legislativa, sotto diversi punti di vista. Con l'articolo 3 della proposta di legge in esame si gravano infatti i comuni di ulteriori compiti, pure in presenza della loro deprecabile tendenza ad estendere le rispettive competenze, tra l'altro all'indomani dell'approvazione della legge sulle autonomie locali.

Inoltre, il provvedimento in esame andrebbe semmai inserito nell'ambito di una riforma organica del sistema fiscale, che razionalizzi anche tutte le forme di detrazione d'imposta e di deduzione dall'imponibile. Sarebbe altresì preferibile non occuparsi dell'associazionismo solo da un punto di vista finanziario e clientelare, senza alcuna capacità di affrontare organicamente il problema in una specifica legge-quadro.

Per ultime (ma non di minore importanza) si segnalano ragioni di opportunità parlamentare. Si è appena fatto riferimento alla necessità di una legge-quadro in materia; ebbene, la Camera sta esaminando una «leggina» per elargire contri-

buti alle associazioni private proprio nel momento in cui, presso la Commissione affari costituzionali del Senato, è all'esame un testo unificato in materia di volontariato.

Per tutte queste ragioni, di coerenza nelle intenzioni del legislatore e di opportunità che, ripeto, è costituzionale, politica, amministrativa, fiscale, finanziaria, legislativa e parlamentare, il gruppo liberale è contrario alla prosecuzione dell'esame della proposta di legge n. 36, che dimostra come sia diffusa l'intenzione di introdurre nuove forme surrettizie di clientelismo partitico a carico del contribuente (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, i deputati repubblicani voteranno a favore delle pregiudiziali di costituzionalità e di merito presentate al progetto di legge n. 36, relativo alle norme di sostegno dell'associazionismo. Voteranno a favore perché vi è una palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione da parte del provvedimento in esame, non essendo indicata alcuna copertura della spesa per l'istituzione del fondo da trasferire agli enti locali per le opere di costruzione e di recupero delle strutture da destinare alle associazioni e agli enti prescelti.

I deputati repubblicani voteranno a favore delle pregiudiziali anche per ragioni di merito, che sono state già evidenziate nell'intervento dei colleghi che mi hanno preceduto. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, in realtà, al di là delle intenzioni, rischia soltanto di introdurre nuove forme surrettizie di finanziamento del sistema politico.

Ci troviamo altresì di fronte ad un provvedimento che aggraverà di ulteriori oneri burocratici le strutture del Ministero delle finanze e quindi renderà più difficile ogni azione volta a ridurre e a reprimere l'evasione fiscale.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che evidentemente introduce ele-

menti di discrezionalità nella scelta di quelle che saranno le associazioni beneficiarie di queste misure, che non sono definite con criteri oggettivi nel provvedimento, ma la cui individuazione è affidata ad una commissione (sia pure garantita dal comitato dei garanti — mi si passi il gioco di parole — previsto dall'articolo 2). In realtà questa commissione, non avendo alcuna indicazione concreta, precisa, vincolante da parte del legislatore, si tradurrà in una commissione che giudicherà sulla base di criteri assolutamente e totalmente discrezionali.

Infine, vi è un'ulteriore considerazione che desidero evidenziare in questa breve illustrazione delle ragioni che portano i deputati repubblicani a votare a favore delle pregiudiziali di costituzionalità e di merito presentate. È all'esame dell'Assemblea non solo la proposta di legge Bassanini ed altri n. 36, di cui il relatore ci propone l'approvazione, ma anche la proposta di legge Teodori ed altri n. 416, relativa alla riduzione della spesa pubblica di 1.273 miliardi e 682 milioni, attraverso l'abrogazione di sovvenzioni e contributi statali ad oltre 3 mila enti, associazioni ed organismi pubblici e privati.

È evidente che se si fosse in presenza di una norma, come sostengono i proponenti e il relatore, volta a razionalizzare e rafforzare l'associazionismo, a renderlo meno dipendente da quelle che sono le decisioni del potere politico, se fossero davvero disposizioni volte a premiare la società civile, come si suol dire, rispetto alla società politica, sarebbe stato necessario abbinare realmente le due proposte e accompagnare alla previsione di possibilità di detrazione fiscale, contenuta nell'articolo 1 della proposta di legge n. 36, quanto meno la riduzione di una serie di contributi alle associazioni e agli enti che erano indicati invece nella proposta di legge n. 416.

Dal momento che la Commissione non ha realmente unificato le due proposte, non possiamo che confermare il giudizio che abbiamo sempre espresso sul provvedimento, sottolineandone l'inadeguatezza, la discrezionalità e il carattere di finanziamento improprio delle attività politiche.

Nel caso in cui le questioni pregiudiziali che sono state presentate non fossero accolte, ci riserviamo di esprimere più ampiamente nella discussione sulle linee generali le ragioni del nostro dissenso.

Annuncio, comunque, che voteremo a favore delle pregiudiziali presentate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Caria. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Intervengo molto brevemente, signor Presidente, per annunciare che il gruppo socialdemocratico voterà a favore delle questioni pregiudiziali presentate.

Richiamandomi alle considerazioni già svolte soprattutto dai colleghi liberali e repubblicani, vorrei ricordare in modo molto sintetico quali sono i motivi della nostra opposizione al provvedimento.

Siamo di fronte ad un testo completamente privo di copertura finanziaria, per cui non è corretto né possibile porlo in votazione. Abbiamo inoltre l'impressione che vengano violati gli articoli 2 e 18 della Costituzione, in quanto si ostacola la libertà di associazione, anziché favorirla.

Riteniamo, inoltre, che si sia in presenza di un finanziamento indiretto, deplorabile per la stessa attività dei partiti: si finisce infatti per favorire, con finanziamenti a pioggia, una serie di clientele, e questo non è assolutamente accettabile.

Ci preoccupa infine notevolmente la creazione dell'albo previsto dal provvedimento: anche se esso è soggetto a revisione triennale, si tratterebbe in buona sostanza di un albo chiuso, revisionato da un garante che non fornisce alcuna garanzia.

Per tutti questi motivi, il gruppo socialdemocratico voterà a favore delle pregiudiziali che sono state presentate.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Vorrei conoscere l'opinione della Presidenza su un problema che ritengo sia rilevante, anche in

considerazione delle decisioni già assunte in altri casi.

Il provvedimento in questione investe il diritto di associazione previsto dall'articolo 18 della Costituzione: vorrei sapere come la Presidenza intenda orientarsi quanto alla votazione, se cioè ritenga applicabile il voto palese o quello segreto.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di decidere nel caso che la richiesta di votazione segreta venga avanzata.

PAOLO BATTISTUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO BATTISTUZZI. Signor Presidente, per le motivazioni addotte dall'onorevole Labriola e per le osservazioni che ho espresso poc'anzi nel mio intervento (ravviso nel provvedimento di cui discutiamo una violazione dell'articolo 18 della Costituzione), le chiedo, a nome del gruppo liberale ed anche a nome dei gruppi del PRI e del PSDI, di procedere alla votazione a scrutinio segreto.

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, il provvedimento in questione riguarda sicuramente la libertà e l'autonomia personale, ma investe anche rilevanti questioni di finanziamento e di struttura della finanza pubblica. Ritengo pertanto che esso debba essere sottoposto a voto palese. Mi sembra infatti che una delle motivazioni fondamentali che è stata addotta per sostenere la necessità di non approvare questa legge riguardi rilevanti questioni di copertura. Ed allora mi pare del tutto incongruo che gli stessi sostenitori di tale tesi possano poi chiedere che si voti a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché la questione sollevata è delicata, av-

verto che sul richiamo al regolamento dell'onorevole Macciotta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo (*Commenti*).

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo scusa ai colleghi: io non sottovaluto affatto la loro stanchezza, e la rispetto, però la questione è molto importante. Lo è perché io mi aspetto dalla Presidenza della Camera non decisioni che io possa accettare sempre (sarebbe una presunzione, e non lo penso), ma decisioni che non siano però in contraddizione fra di loro. Non accetterei mai, infatti, che la Presidenza cambiasse opinione secondo la natura del problema.

Allora, se si procede con voto palese su questo provvedimento, io mi domando su quale argomento potrebbe basarsi un'eventuale decisione della Presidenza in favore del voto segreto sulle questioni dell'azienda giornalistica e dei provvedimenti per la diffusione radiotelevisiva. Vi sarebbe infatti in questo caso una disparità di trattamento per materie analoghe, tale da farmi temere decisioni partigiane; e questo io non potrei accettarlo. Posso accettare decisioni che non mi piacciono ma alle quali mi inchino; non accetterò mai, però, una diversità di decisioni su argomenti del medesimo tipo.

Noi abbiamo già manifestato su tali questioni la nostra opinione, che è nel senso che debba prevalere sempre il voto palese. Ove mai la Presidenza si orientasse diversamente, noi continueremmo a dissentire; ma lo faremmo su una decisione che non entra in contraddizione con altre.

Ecco perché mi aspetto dalla Presidenza una decisione quale che sia, che però poi porti ad una giurisprudenza costante. Non vorrei trovarmi fra qualche giorno, ripeto, di fronte ad un ribaltamento di impostazione, perché questo francamente creerebbe seri problemi all'intero gruppo del partito socialista.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, devo dire che non contesto le osservazioni di principio dell'onorevole Labriola, la cui impostazione merita molta attenzione, sull'opportunità di uniformità di decisioni.

Per quanto riguarda il caso di specie, apprezzati gli elementi di giudizio sottoposti in questo momento all'attenzione della Presidenza, ritengo che non sia ammissibile la richiesta di votazione segreta.

Passiamo pertanto alla votazione nominale sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità presentate dagli onorevoli Valensise ed altri e Mellini ed altri.

(Segue la votazione).

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Cosa aspettiamo?

PRESIDENTE. Le Commissioni sono state sconvocate ma qualche collega non è ancora giunto in aula.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Anche noi eravamo in Commissione, ma ora siamo qua, mentre gli altri stanno al bar! Dobbiamo aspettare ancora un'ora? È una buffonata! Basta!

FRANCESCO SERVELLO. Forza, Presidente!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 19,20,
è ripresa alle 20,10.**

PRESIDENTE. Constatata l'ora, ed apprezzate le circostanze, rinvio ad altra seduta la votazione sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Valensise ed altri e Mellini ed altri.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 6 luglio 1990, alle 9,30:

1. — *Discussione dei progetti di legge:*

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

Riordinamento del servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

— *Relatori: Volponi, per la maggioranza; Tagliabue, di minoranza.*

La seduta termina alle 20,15.

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOITA**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 22,45.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 luglio 1990 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CEDERNA ed altri: «Assegnazione al demanio dello Stato della collezione del Museo Torlonia» (4934);

LEONI: «Riapertura del termine, per l'anno 1990, per il rinnovo agli assistiti dei documenti attestanti il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e nuove norme sulla validità temporale ed il rilascio di tali documenti» (4935);

ARTIOLI ed altri: «Integrazione all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, concernente la sostituzione temporanea delle titolari di farmacia per maternità o adozione» (4936);

RENZULLI: «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo» (4937).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

FARACE e SANGALLI: «Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali» (4938).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 4 luglio 1990 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988» (4932);

dal ministro della marina mercantile:

«Interventi per la difesa del mare» (4933).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato ARTIOLI ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

ARTIOLI ed altri: Norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina della eutanasia passiva» (297).

La proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Approvazioni in Commissione.

Nelle riunioni di mercoledì 4 luglio 1990 delle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono state approvate le seguenti proposte di legge:

dalla II Commissione (Giustizia):

Senatori MACIS e PINNA: «Istituzione in

Sassari di una sezione distaccata della Corte di appello di Cagliari e di una sessione di Corte di assise d'appello» (*approvato dalla II Commissione permanente del Senato*), (4571), *Con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge*: SEGNI ed altri: «Istituzione in Sassari, di una Corte d'appello e del tribunale per i minorenni» (1921) *che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno*.

dalla X Commissione (Attività Produttive):

CHERCHI ed altri: «Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria» (*già approvato in un testo unificato dalla X Commissione della Camera e modificato dalla X Commissione del Senato*) (3435-3534B).

dalla XII Commissione (Affari Sociali):

PIRO ed altri: «Istituzione dell'assegno scolastico e per le terapie riabilitative dei disabili di età inferiore ai 18 anni» (3557); ARMELLIN ed altri: «Istituzione di una indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18» (3625); DIGNANI GRIMALDI ed altri: «Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18» (3678), *in un testo unificato con il titolo*: «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un assegno di frequenza per i minori invalidi» (3557-3625-3678).

Nella riunione di oggi della sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

dalla I Commissione (Affari Costituzionali):

«Estensione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, al personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186» (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (4901).

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

Il presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con lettera in data 3 luglio 1990, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 40 e 22 della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare del verbale dell'Ufficio stesso relativo ai referendum popolari svoltisi il 3 giugno 1990.

Il verbale anzidetto è depositato presso gli Uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 26, 27 e 30 giugno 1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), per gli esercizi dal 1983 al 1987 (doc. XV, n. 140).

Ente ferrovie dello Stato, per gli esercizi dal 1986 al 1988 (doc. XV, n. 141).

Istituto centrale di statistica, per gli esercizi dal 1983 al 1988 (doc. XV, n. 142).

Consiglio nazionale delle ricerche, per gli esercizi 1987 e 1988 (doc. XV, n. 143).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 28 giugno 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n.

675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 24 maggio 1990, riguardanti l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da varie società.

Questa documentazione sarà trasmessa — d'intesa con il Presidente del Senato — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, e sarà altresì trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 2 luglio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1989 dal consiglio degli esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento, istituito presso la direzione generale del tesoro (doc. IC, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione con risposta scritta onorevole Boniver n. 4-18488 del 26 febbraio 1990 in interrogazione con risposta orale n. 3-02506;

interrogazione con risposta in Commissione onorevole Mastrantuono n. 5-02135 del 12 aprile 1990 in interrogazione con risposta orale n. 3-02505;

interrogazione con risposta in Commissione onorevole Mastrantuono n. 5-02181 del 14 maggio 1990 in interrogazione con risposta orale n. 3-02504;

interrogazione con risposta scritta onorevole Bordon n. 4-20426 del 2 luglio 1990 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-02295.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Documento IV, n. 100

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	329
Votanti	329
Astenuti	—
Maggioranza	165
Voti favorevoli	219
Voti contrari	110

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada

Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Bruzzi Riccardo

Buffoni Andrea

Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro

Cafarelli Francesco

Calvanese Flora

Cannelonga Severino Lucano

Capacci Renato

Capecchi Maria Teresa

Capria Nicola

Caprili Milziade

Cardetti Giorgio

Carelli Rodolfo

Caria Filippo

Carrara Andreino

Casini Pier Ferdinando

Castagnetti Pierluigi

Castagnola Luigi

Cavagna Mario

Cavicchioli Andrea

Cellini Giuliano

Cerofolini Fulvio

Ceruti Gianluigi

Cerutti Giuseppe

Chella Mario

Ciabbari Vincenzo

Ciaffi Adriano

Ciampaglia Alberto

Cicerone Francesco

Cicone Vincenzo

Ciliberti Franco

Cima Laura

Cimmino Tancredi

Ciocchi Carlo Alberto

Ciocchi Lorenzo

Ciocia Graziano

Civita Salvatore

Cobellis Giovanni

Colombini Leda

Coloni Sergio

Colucci Gaetano

Colzi Ottaviano

Conti Laura

Corsi Umberto

Costa Alessandro

Costa Raffaele

Costa Silvia

Crescenzi Ugo

Cristoni Paolo

Curci Francesco

Cursi Cesare

D'Acquisto Mario

D'Addario Amedeo

Dal Castello Mario

D'Alia Salvatore

D'Ambrosio Michele

De Carli Francesco

De Carolis Stelio

Del Donno Olindo

Del Mese Paolo

Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovanni

Di Prisco Elisabetta

Donati Anna

Donazzon Renato

Duce Alessandro

Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando

Fachin Schiavi Silvana

Faraguti Luciano

Felissari Lino Osvaldo

Ferrandi Alberto

Ferrara Giovanni

Ferrari Bruno

Ferrari Marte

Ferrari Wilmo

Ferrarini Giulio

Fiandrotti Filippo

Filippini Rosa

Fincato Laura

Finocchiario Fidelbo Anna Maria

Fiorino Filippo

Fracchia Bruno

Francese Angela

Franchi Franco

Frasson Mario

Fronza Crepaz Lucia

Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio

Galante Michele

Galli Giancarlo

Gangi Giorgio

Gasparotto Isaia

Gelpi Luciano

Geremicca Andrea

Ghinami Alessandro

Gitti Tarcisio

Gottardo Settimo

Grassi Ennio

Gregorelli Aldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Grilli Renato
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Masina Ettore
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michellini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Riggio Vito

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Franco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario

Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio
Macaluso Antonino
Nucara Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi

Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Documento IV, n. 101

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	345
Votanti	345
Astenuti	—
Maggioranza	173
Voti favorevoli	288
Voti contrari	57

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio

Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicciomessere Roberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conti Laura
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodigiani Oreste
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Masina Ettore
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi

Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino

Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio
Macaluso Antonino
Nucara Francesco

Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Documento IV, n. 106

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	339
Votanti	339
Astenuti	—
Maggioranza	170
Voti favorevoli	276
Voti contrari	63

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio

Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicciomessere Roberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Masina Ettore
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michellini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo

Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Radi Luciano
Rallo Girolamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato

Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippo Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio
Macaluso Antonino
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario

Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Documento IV, n. 107

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	337
Votanti	337
Astenuti	—
Maggioranza	169
Voti favorevoli	297
Voti contrari	40

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Buffoni Andrea

Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro

Cannelonga Severino Lucano

Capacci Renato

Capecchi Maria Teresa

Capria Nicola

Cardetti Giorgio

Cardinale Salvatore

Carelli Rodolfo

Caria Filippo

Carrara Andreino

Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando

Castagnetti Pierluigi

Castagnola Luigi

Cavagna Mario

Cavicchioli Andrea

Cecchetto Coco Alessandra

Cellini Giuliano

Cerofolini Fulvio

Ceruti Gianluigi

Cerutti Giuseppe

Chella Mario

Ciabarri Vincenzo

Ciaffi Adriano

Ciampaglia Alberto

Cicerone Francesco

Cicone Vincenzo

Ciliberti Franco

Cima Laura

Cimmino Tancredi

Ciocci Carlo Alberto

Ciocci Lorenzo

Ciocia Graziano

Civita Salvatore

Cobellis Giovanni

Colombini Leda

Coloni Sergio

Colucci Gaetano

Colzi Ottaviano

Conti Laura

Corsi Umberto

Costa Alessandro

Costa Raffaele

Costa Silvia

Cristoni Paolo

Curci Francesco

Cursi Cesare

D'Acquisto Mario

D'Addario Amedeo

D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario

D'Alia Salvatore

D'Ambrosio Michele

De Carli Francesco

De Carolis Stelio

De Julio Sergio

Del Donno Olindo

Del Mese Paolo

Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovanni

Di Prisco Elisabetta

Donati Anna

Donazzon Renato

Duce Alessandro

Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando

Fachin Schiavi Silvana

Faraguti Luciano

Felissari Lino Osvaldo

Ferrandi Alberto

Ferrara Giovanni

Ferrari Bruno

Ferrari Marte

Ferrari Wilmo

Ferrarini Giulio

Fiandrotti Filippo

Fincato Laura

Finocchiario Fidelbo Anna Maria

Fiorino Filippo

Fracchia Bruno

Francese Angela

Franchi Franco

Frasson Mario

Fronza Crepaz Lucia

Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio

Galante Michele

Gangi Giorgio

Gasparotto Isaia

Gelpi Luciano

Geremicca Andrea

Ghinami Alessandro

Gitti Tarcisio

Gorgoni Gaetano

Gottardo Settimo

Grassi Ennio

Gregorelli Aldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Grilli Renato
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michellini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Novelli Diego

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Riggio Vito

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato

Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippa Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio
Macaluso Antonino
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario

Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Documento IV, n. 108

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	337
Votanti	337
Astenuti	—
Maggioranza	169
Voti favorevoli	268
Voti contrari	69

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Boдрato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruno Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conti Laura
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Grilli Renato
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena
Montessoro Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato

Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippo Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio
Macaluso Antonino
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario

Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Documento IV, n. 109

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	348
Votanti	347
Astenuto	1
Maggioranza	174
Voti favorevoli	304
Voti contrari	43

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada

Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Bruzzi Riccardo

Buffoni Andrea

Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro

Calvanese Flora

Cannelonga Severino Lucano

Capacci Renato

Capecchi Maria Teresa

Capria Nicola

Caprili Milziade

Cardetti Giorgio

Cardinale Salvatore

Carelli Rodolfo

Caria Filippo

Carrara Andreino

Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando

Castagnetti Pierluigi

Castagnola Luigi

Cavagna Mario

Cavicchioli Andrea

Cecchetto Coco Alessandra

Cellini Giuliano

Cerofolini Fulvio

Ceruti Gianluigi

Cerutti Giuseppe

Cervetti Giovanni

Chella Mario

Ciabbarri Vincenzo

Ciaffi Adriano

Ciampaglia Alberto

Cicciomessere Roberto

Cicerone Francesco

Cicone Vincenzo

Ciliberti Franco

Cima Laura

Cimmino Tancredi

Ciocchi Carlo Alberto

Ciocchi Lorenzo

Ciocia Graziano

Civita Salvatore

Cobellis Giovanni

Colombini Leda

Coloni Sergio

Colucci Gaetano

Colzi Ottaviano

Conti Laura

Corsi Umberto

Costa Alessandro

Costa Raffaele

Costa Silvia

Crescenzi Ugo

Cristoni Paolo

Curci Francesco

Cursi Cesare

D'Acquisto Mario

D'Addario Amedeo

D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario

D'Alia Salvatore

D'Ambrosio Michele

De Carli Francesco

De Carolis Stelio

De Julio Sergio

Del Bue Mauro

Del Donno Olindo

Del Mese Paolo

Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovanni

Di Prisco Elisabetta

Donati Anna

Donazzon Renato

Duce Alessandro

Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando

Fachin Schiavi Silvana

Faraguti Luciano

Felissari Lino Osvaldo

Ferrandi Alberto

Ferrara Giovanni

Ferrari Bruno

Ferrari Marte

Ferrari Wilmo

Ferrarini Giulio

Fiandrotti Filippo

Fincato Laura

Fini Gianfranco

Finocchiario Fidelbo Anna Maria

Fiori Publio

Fracchia Bruno

Francesca Angela

Franchi Franco

Frasson Mario

Fronza Crepaz Lucia

Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio

Galante Michele

Gangi Giorgio

Gasparotto Isaia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna

Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe

Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si è astenuto:

Vazzoler Sergio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippo Ugo

Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio
Macaluso Antonino
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Documento IV, n. 111

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	338
Votanti	338
Astenuti	—
Maggioranza	170
Voti favorevoli	277
Voti contrari	61

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Caccia Paolo Pietro
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Grassi Ennio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Riggio Vito

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso

Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippo Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio
Macaluso Antonino
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario

Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Documento IV, n. 113

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	345
Votanti	344
Astenuto	1
Maggioranza	173
Voti favorevoli	290
Voti contrari	54

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna

Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola

Radi Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto

Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si è astenuto:

Anselmi Tina

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippe Ugo

Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio
Macaluso Antonino
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Documento IV, n. 116

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	339
Votanti	339
Astenuti	—
Maggioranza	170
Voti favorevoli	208
Voti contrari	131

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bogi Giorgio
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grassi Ennio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tempestini Francesco
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippo Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio
Macaluso Antonino
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario

Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Documento IV, n. 137

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	335
Votanti	335
Astenuti	—
Maggioranza	168
Voti favorevoli	301
Voti contrari	34

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Caccia Paolo Pietro
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Grilli Renato
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco

Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroli Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zoppi Pietro

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio
Macaluso Antonino
Nucara Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi

Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Documento IV, n. 139

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	329
Votanti	329
Astenuti	—
Maggioranza	165
Voti favorevoli	291
Voti contrari	38

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicciomessere Roberto
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Grilli Renato
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Napoli Vito

Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo

Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione:
Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio
Macaluso Antonino
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Atto Camera n. 56, articolo aggiuntivo 3.01

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	321
Votanti	318
Astenuti	3
Maggioranza	160
Voti favorevoli	142
Voti contrari	176

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina

Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario

Chella Mario
Cherchi Salvatore
Cicciomessere Roberto
Cicerone Francesco
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fini Gianfranco
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Gabbuggiani Elio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Toma Mario
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni

Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Foschi Franco
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leoni Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Martini Maria Eletta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco
Poggiolini Danilo

Quarta Nicola

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravasio Renato
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria
Saretta Giuseppe
Savino Nicola

Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zoppi Pietro

Si sono astenuti:

Beebe Tarantelli Carole Jane
Cecchetto Coco Alessandra
Ferrara Giovanni

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio

Macaluso Antonino
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Emendamento 5.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	319
Votanti	316
Astenuti	3
Maggioranza	159
Voti favorevoli	150
Voti contrari	166

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Chella Mario
Cicerone Francesco
Cicconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Rosa
Fini Gianfranco
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta

Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trantino Vincenzo
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Valensise Raffaele
Violante Luciano

Willeit Ferdinand

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi

Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diglio Pasquale

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Foschi Franco
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lobianco Arcangelo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante

Quarta Nicola

Radi Luciano
Ravasio Renato
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria
Saretta Giuseppe

Savino Nicola
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zoppi Pietro

Si sono astenuti:

Mazzuconi Daniela
Orciari Giuseppe
Rivera Giovanni

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio
Macaluso Antonino
Nucara Francesco

Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Emendamento 7.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	320
Votanti	316
Astenuti	4
Maggioranza	159
Voti favorevoli	155
Voti contrari	161

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi

Cavagna Mario
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Cicciomessere Roberto
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crippa Giuseppe

D'Addario Amedeo
D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Ferrandi Alberto
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Menziatti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Toma Mario
Trantino Vincenzo
Tremaglia Mirko

Valensise Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Veltroni Valter
Violante Luciano

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea

Cerutti Giuseppe
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Di Donato Giulio

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Foschi Franco
Fumagalli Carulli Battistina

Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leoni Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Martini Maria Eletta
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante

Quarta Nicola

Radi Luciano
Ravasio Renato
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone

Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zoppi Pietro

Si sono astenuti:

Barbieri Silvia
Caccia Paolo Pietro
Ferrara Giovanni
Fronza Crepaz Lucia

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio
Macaluso Antonino
Nucara Francesco

Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Votazione finale atto Camera n. 56 e collegati

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	332
Votanti	331
Astenuto	1
Maggioranza	166
Voti favorevoli	331
Voti contrari	—

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann

Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bisagno Tommaso
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Cafarelli Francesco
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicciomessere Roberto
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Conti Laura
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
Darida Clelio

De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Guerzoni Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Napoli Vito
Nappi Gianfranco

Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio

Quarta Nicola

Radi Luciano
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo

Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si è astenuto:

Lobianco Arcangelo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Binelli Gian Carlo
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa
Lenoci Claudio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Macaluso Antonino
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista

Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Sarti Adolfo
Tamino Gianni
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MENZIETTI, ANGELINI GIORDANO, ANGELONI, PACETTI e DI PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

è da tempo in discussione alla IX Commissione la proposta di legge relativa al trasferimento del traffico pesante dalla S.S. 16 alla A 14;

il Governo ha emanato una circolare ai prefetti per la emissione di ordinanze di divieti di transito ai mezzi pesanti sulla S.S. 16 in relazione alle condizioni igienico-sanitarie ed ambientali di detta arteria stradale;

nessun provvedimento è stato adottato dai prefetti;

i problemi delle zone urbane dell'area Adriatica diventano sempre più drammatici —:

a) quali interventi strutturali intende promuovere per tutelare la salute degli abitanti in prossimità della S.S. 16;

b) quali iniziative intende assumere perché sia ripresa la discussione nella IX Commissione delle proposte di legge ivi giacenti garantendo la necessaria copertura finanziaria per portare a conclusione una discussione che si trascina da anni.

(5-02291)

CICERONE, CERUTI, D'ADDARIO, TESTA ENRICO, CEDERNA, BASSANINI, ROCELLI, AZZOLINA, BONFATTI PAINI, SCALIA, FIANDROTTI, DI PIETRO, BOSELLI, ORLANDI e CIAFARDINI. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

il Piano di Campo Felice (comune di Rocca di Cambio, provincia di L'Aquila) è

situato a 1.600 metri di quota e fa parte del gruppo Velino-Sirente che comprende alcuni dei rilievi più suggestivi dell'Appennino; esso è un altipiano lungo 7 e largo 1,4 chilometri, compreso tra il monte Rotondo e il monte Puzillo della catena del Velino, utilizzato come pascolo per cavalli e bovini che vengono lasciati allo stato brado e circondato da estese faggete con un ricco sottobosco;

l'importanza di Campo Felice è data, secondo il piano regionale paesistico approvato dal Consiglio regionale d'Abruzzo, dai suoi rilevanti valori naturalistici, ambientali e paesaggistici e dal fatto di essere un piano carsico che raccoglie le acque dei monti e di superficie per trattenerle in doline, inabissarle negli inghiottitoi e farle risorgere più a valle; un piano carsico dove, sempre secondo il piano regionale paesistico, si rilevano ricche testimonianze di glacialismo con « esempi splendidi di materiale precipitato sulla lingua glaciale e trasportato a valle dal lento, periodico avanzare e regredire della stessa »;

in questa pregevole area, la Campo Felice SpA ha progettato di realizzare una colossale lottizzazione di circa 200.000 metri cubi, tentando di acquisire la proprietà di 108 ettari appartenenti al demanio di uso civico del comune di Rocca di Cambio ad un prezzo di circa lire 100 al metro quadro;

la procedura di sdemanializzazione di questi terreni ed il conseguente atto di compravendita intercorso tra il comune e la Campo Felice SpA sono viziati da insanabile nullità come risulta dalla sentenza 9/5 - 23/5/86 del commissario agli usi civici dell'Aquila, confermata dalla Corte di appello di Roma - sezione agraria, che ha accolto la tesi della nullità sostenuta dagli avvocati Cervati, Dell'Anno e Buzzelli, per conto di un gruppo di cittadini di Rocca di Cambio ricorrenti, poiché la sdemanializzazione decretata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel 1973 non era stata preceduta dall'obbligatoria « assegnazione a categoria »;

la sentenza del commissario agli usi civici è esecutiva ad ogni effetto e non può, pertanto, essere vanificata da un provvedimento amministrativo della regione Abruzzo o del comune di Rocca di Cambio, non essendo sanabile un atto dichiarato « nullo » dall'autorità giudiziaria e pertanto mai esistito;

ne consegue la palese nullità della successiva deliberazione del consiglio regionale d'Abruzzo n. 139/32 del 19 marzo 1990, che ha illegittimamente tentato di convalidare l'alienazione delle terre civiche di cui sopra da parte del comune di Rocca di Cambio;

deve essere, peraltro, rilevato che la predetta deliberazione n. 139/32 è particolarmente grave perché, essendo stato proposto ricorso in Cassazione da parte della Campo Felice SpA contro le sentenze del commissario agli usi civili e della Corte di appello di Roma ed in pendenza di giudizio, l'atto della regione si configura, a giudizio degli interroganti, come uno smaccato atto di favoritismo verso un privato, come è dimostrato anche dal fatto che, nella tendenziosa e frettolosa formazione di questo atto, sono state totalmente ignorate le norme che prescrivono l'acquisizione dei pareri dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e dei beni ambientali, in netta violazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1988 e della legge n. 1497 del 1939; mentre la stessa deliberazione difetta totalmente del riferimento a qualsivoglia pubblico interesse, in quanto non è stato in alcun modo rivalutato il prezzo di compravendita che, fissato nel 1973 a lire 100 il metro quadro per un'area di oltre un milione di metri quadri, risulta oggi almeno 100 volte inferiore ad un equo prezzo di mercato;

nonostante l'ostinazione con cui la Campo Felice SpA cerca di portare avanti un progetto così devastante e viziato da palesi illegittimità, avendo la legge n. 431 del 1985 dichiarato di notevole interesse paesaggistico i territori dell'Appennino superiori ai 1.200 metri, la me-

galottizzazione non potrà essere realizzata —:

se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano di adottare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e con l'urgenza che il caso impone, tutti i provvedimenti diretti ad impedire l'attuazione di un disegno così palesemente illegittimo e contrario al pubblico interesse;

se, infine, non ravvisino l'opportunità di disporre indagini onde acquisire tutti gli elementi di conoscenza, anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo. (5-02292)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

sulla base di quali valutazioni l'autorità giudiziaria di Lecce ha scelto come sede per la celebrazione del processo ad oltre 100 imputati della organizzazione malavitosa sacra corona unita, la scuola della zona 167 in via Siracusa a Lecce;

in virtù di quale pregiudizio si impone all'amministrazione comunale di Lecce, titolare dello stabile, di procedere ai lavori di ristrutturazione dell'immobile in questione per un importo di oltre 200 milioni;

per quale motivo i cittadini della zona 167 dovrebbero accettare scelte non volute da loro né dall'amministrazione comunale né concordate con le espressioni sociali della città; scelte inopportune ed inadeguate alle esigenze di un processo così importante e che occuperà uno spazio temporale assai lungo;

in virtù di quali valutazioni si ritiene che possano « coabitare », chissà per quanto tempo, nello stesso stabile, giovanissimi studenti ed imputati, separati da un semplice muro;

se non ritengano che lo stesso spiegamento di fare dell'ordine, necessaria-

mente notevole, possa creare un impatto difficile da accettare da parte degli abitanti;

se, infine, non ritengano di dover bloccare subito l'eventuale inizio dei lavori di ristrutturazione per procedere ad un rapido esame delle soluzioni alternative proposte dalle forze politiche e dalle associazioni di base (capannoni nelle zone F30 e F32, vecchio palazzo di giustizia, garage del nuovo palazzo di giustizia).

(5-02293)

CASTAGNOLA e CEROFOLINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

la società Morteo, prima Finsider e ora Italimpianti, si trova da tempo in difficoltà di conduzione, registra perdite e produce un indebitamento elevato, con alti oneri finanziari, a seguito di errori imprenditoriali e di mancata vigilanza su fondamentali elementi di gestione, particolarmente in ordine a settori di recente ampliamento;

i lavoratori temono non solo un drastico ridimensionamento, l'allontanamento della sede da Genova, la progressiva contrazione delle attività, ma addirittura una vendita ad azienda concorrente che potrebbe poi liquidarla appropriandosi del mercato;

a Genova in ogni azienda IRI si constatano colpi di falce, sia nelle piccole che nelle grandi dimensioni, ed è davvero sconcertante che il proprietario Stato e il presidente da esso designato pensino di cavarsela dichiarando « a Genova si piange sempre » —:

se non ritenga di attirare l'attenzione del presidente dell'IRI sullo stillicidio che coinvolge tutte le attività dell'Istituto a Genova e sullo stile espressivo del presidente della Morteo;

se non reputi che l'IRI e l'Italimpianti dovrebbero direttamente garantire che Morteo non sarà, in ogni caso, im-

messa sul piano inclinato che qui si paventa;

se non valuti di dover raccomandare all'IRI una grande chiarezza e precisione nei rapporti con il sindacato particolarmente in un caso come questo dove si tratta di assicurare una vera stabilità, sia per quello che riguarda caratteri definitivi della sede sia per quello che concerne tutte le varie attività oggi in discussione. (5-02294)

BORDON. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

due devastanti esplosioni verificatesi rispettivamente il 14 marzo scorso a North Blenheim nello Stato di New York e, qualche mese prima, a Teheran con la distruzione dell'intera cittadina nel primo caso e con la scomparsa di un intero isolato nel secondo, hanno riproposto all'attenzione generale i rischi che comportano i depositi di gas;

proprio giorni fa, a Brindisi, la *Valrosandra*, una nave gasiera, veniva interessata, mentre era all'attracco nel porto, da una serie di scoppi e da un enorme incendio; il che comportava, con grave rischio dei soccorritori, l'intervento dei rimorchiatori, che, per evitare possibili coinvolgimenti delle strutture portuali, la trascinarono al largo, dove si consumava l'incendio per diversi giorni;

questi non sono che alcuni dei tanti esempi d'incidenti che hanno interessato impianti per lo stoccaggio dei gas o comunque strutture per la sua movimentazione;

nonostante ciò è ormai in fase di avanzata attivazione a Muggia (Trieste) nelle aree dell'ex raffineria « Aquila », un progetto di depositi costieri di GPL prevedente oltre che due depositi sotterranei con la costruzione di caverne artificiali, anche un nuovo pontile per l'attracco delle gasiere;

non esistono misure di sicurezza in grado di escludere in assoluto il rischio

di incidenti che possono essere causati da errori umani o guasti ai macchinari e perciò l'attuale tendenza in tutto il mondo è quella di consentire l'installazione di tali impianti esclusivamente in zone isolate, lontane dalle abitazioni;

niente di tutto ciò appare riscontrabile nella zona portuale di Trieste, che anzi presenta tutta una serie di evidenti controindicazioni, tra le quali:

1) le zone confinanti con gli impianti progettati sono occupate da oleodotti, depositi di prodotti infiammabili o materiali diversamente infiammabili, cosicché un incidente in tali condizioni potrebbe ripercuotersi sui depositi di gas e viceversa, innescando il così detto « effetto domino »;

2) le zone residenziali abitative sono troppo vicine ai previsti insediamenti e rischiano di essere coinvolte nel caso di fughe di gas, senza escludere del tutto la possibilità della formazione di nubi esplosive che il vento potrebbe spingere sull'abitato con conseguenze catastrofiche;

3) la realizzazione di stoccaggi sotterranei, come prevista dalla Monteshell, non basta a garantire condizioni di assoluta sicurezza, ne è prova l'incidente verificatosi lo scorso anno a Chemery, in Francia, dove da un deposito sotterraneo di gas, si è sprigionato un enorme quantitativo di prodotto;

né basta a tranquillizzare in merito l'affermazione della Monteshell che la tecnologia dei depositi sotterranei, nei casi in questione, sarebbe diversa ed assai più moderna; ché ciò a livello scientifico è tutto da dimostrare, trattandosi di tecnologie per cui la casistica (proprio per la loro recente evoluzione) è necessariamente molto limitata;

né appaiono considerati nel progetto in questione i possibili danni derivanti da molteplici concause, quali eventi sismici ecc.;

trattandosi di depositi per la commercializzazione si avrebbe un'ingente

movimentazione dei prodotti stessi, la quale determinerebbe i seguenti ulteriori problemi:

a) il traffico ferroviario di cisterna carichi di gas provenienti dagli impianti — come messo in rilievo anche dall'USL n. 1 — potrebbe interessare gallerie sottostanti l'abitato di Trieste. Un incidente che implicasse fuoriuscita di gas con possibilità di « esplosione confinata » dato l'ambiente chiuso avrebbe un effetto devastante;

b) sarebbero migliaia all'anno i trasporti con autobotti e ciò interesserebbe direttamente una zona di traffico rilevante anche d'interesse internazionale, che per di più si svolge per alcuni tratti in sopraelevata. È bene ricordare in proposito che qualche anno fa, in Spagna, un'autobotte carica di GPL precipitò su un campeggio da una strada sopraelevata causando un centinaio di morti;

il considerevole nuovo traffico di navi gasiere nel porto di Trieste, ed in particolare nella baia di Muggia, concorre nel modificare le caratteristiche esistenti di quell'area portuale, nella quale già convivono impianti considerati ad alto rischio tra i quali il pontile di attracco per petroliere della SIOT. L'area portuale in questione già in studi precedenti, vedi in particolare « incidenti in aree portuale » — comune di Muggia, provincia di Trieste, università di Trieste, 1981 — è stato ritenuto ai limiti, per non dire altro, di sicurezza;

la Monteshell ha già avuto modo di annunciare che nel caso mancassero le autorizzazioni necessarie verrebbero meno anche gli accordi da essa sottoscritti per la soluzione dei problemi occupazionali di quei lavoratori rimasti senza lavoro per la dismissione degli impianti della ex raffineria « Aquila » —;

se non si intendano attivare, qualora non lo si fosse già fatto, tutte le procedure previste, essendo tali impianti classificati dal decreto del Presidente della Re-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

pubblica n. 175 del 1988 come « industria a grande rischio » ed in particolare sulla base di tali disposizioni, una volta esperite le istruttorie del caso, quelle riguardanti l'articolo 11 di tale decreto concernenti l'informazione alle popolazioni interessate;

se non si ritenga, trattandosi di insediamenti anche portuali, di dover attivare anche la più ampia valutazione di

compatibilità ambientale, riprendendo con ciò quanto contenuto nelle apposite direttive CEE;

se non si intenda respingere, comunque, qualsiasi collegamento tra gli obblighi occupazionali che vanno comunque salvaguardati e le ragioni della sicurezza che interessano oltre che tutti i cittadini gli stessi e per primi, lavoratori occupati negli eventuali nuovi impianti. (5-02295)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CICCIOMESSERE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

se siano state effettuate verifiche sul rispetto della normativa sul lavoro in ordine all'utilizzazione da parte delle agenzie turistiche e dei villaggi per le vacanze di personale a contratto stagionale;

se risulti, inoltre, confermato che il villaggio Valtur di Isola Capo Rizzuto utilizzerebbe circa 80 persone per i quattro mesi estivi con una retribuzione mensile di 500.000 lire, senza giornate di riposo e corrispondendo al personale stagionale nei primi mesi solo una quota parziale dello stipendio come strumento di ricatto per imporre condizioni di lavoro particolarmente onerose. Risulterebbe, infatti, che il personale stagionale sarebbe utilizzato dalle 7,30 della mattina alla sera e le hostess di discoteca fino alle due della notte. Le condizioni di alloggio sarebbero inoltre assolutamente indecenti;

se i Ministri interrogati intendano disporre ispezioni per la verifica delle situazioni denunciate. (4-20554)

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

nel febbraio del 1985 i carabinieri di Avellino fornivano al pubblico ministero *notitia criminis* in ordine al pagamento di una tangente di lire 4 miliardi prelevata dalla Banca Popolare dell'Irpinia, fatto avvenuto nel maggio-giugno 1981;

le indagini del pubblico ministero portarono all'escussione del teste signor Vincenzo Carulla, dipendente della Banca Popolare dell'Irpinia, il quale dichiarava che effettivamente nella primavera o all'inizio dell'estate del 1981 il suo capo-uffi-

cio gli aveva commesso l'incarico di reperire tutta la moneta logora, in pezzi da cinquanta e centomila, esistente presso « il tesoro » della banca;

le indagini portarono all'arresto di altri due testi che avevano dato versioni contraddittorie e contrastanti con le circostanze accertate;

essendo nel frattempo intervenuta l'amnistia, il pubblico ministero di Avellino richiedeva al giudice istruttore non doversi procedere nei confronti degli imputati perché il reato era estinto dall'amnistia. Ma il giudice istruttore, di contrario avviso, si pronunciò nel merito assolvendo gli imputati con formula piena. A tale decisione proposte appello il pubblico ministero, e la sezione istruttoria di Napoli, nell'accogliere il gravame, affermava, tra l'altro, « che le dichiarazioni del Carullo sono state circostanziate e reiterate, corrispondenti tra loro; esse sono prive di qualsiasi intento calunnioso perché manca assolutamente il movente dell'ipotetica calunnia »;

tale sentenza della sezione istruttoria fu confermata in Cassazione con sentenza in data 7 febbraio 1989 e, pertanto, i fatti accertati dal pubblico ministero di Avellino trovano ora statuizione definitiva, ivi compresa l'esclusione di ipotesi calunniose da parte del Carullo;

inverosimilmente, la Procura Generale di Napoli, su denuncia della Banca Popolare dell'Irpinia, iniziava procedimento penale nei confronti del Carulli e dello stesso capitano dei carabinieri, che aveva fornito l'originaria *notitia criminis*, per il reato di calunnia;

tale nuovo procedimento penale tende a dimostrare ipotesi criminose già escluse con la sentenza di Cassazione sopra citata (calunnia del Carullo e del capitano dei carabinieri Agovino nei confronti della Banca Popolare dell'Irpinia);

ancora più incredibilmente il giudice istruttore di Avellino, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Procuratore Generale, trascurava total-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

mente la circostanza che sui fatti era intervenuta sentenza definitiva della Cassazione e pronunziava sentenza in una ipotesi di plasmare e scolastica *bis in idem*;

ancora più cinicamente la Banca Popolare dell'Irpinia, appena ottenuta sentenza di rinvio a giudizio di cui sopra, licenziava in tronco il Carulli —:

se non ritenga opportuno, in virtù di quanto innanzi evidenziato, disporre accertamenti finalizzati a verificare:

1) la liceità del comportamento dei magistrati della procura generale di Napoli e dell'ufficio istruzione di Avellino, che hanno volutamente ignorato l'esistenza di un giudicato e pervicacemente proceduto ad un giudizio parallelo assolutamente illegittimo, a parere dell'interrogante;

2) a verificare l'esistenza di legami (mormorati non tanto sottovoce in tutti gli ambienti irpini) tra i vertici della Banca Popolare dell'Irpinia ed alcuni magistrati della procura generale di Napoli e del tribunale di Avellino, ed, in particolare, se sia vero che il Procuratore Generale che ha condotto l'inchiesta « parallela » è anche socio della Banca Popolare dell'Irpinia ed, in caso affermativo, quali provvedimenti siano stati adottati;

quali provvedimenti, infine, si intendono adottare per:

1) far cessare « i mormorati » sospetti di eccessiva comprensione di taluni magistrati avellinesi nei confronti dei locali potentati economici e politici;

2) restituire prestigio alla magistratura avellinese già scossa dalle vicende del Procuratore Gagliardi ed ancor più dai fatti evidenziati nella presente interrogazione. (4-20555)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e degli interventi straordinari nel*

Mezzogiorno. — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Gragnano (Napoli) ha recentemente dichiarato il dissesto finanziario per un deficit di 40 miliardi;

la suddetta amministrazione, invece di dar luogo alle procedure del caso previste dalla legge n. 144 del 1989 per il risarcimento del disavanzo e per riequilibrare il bilancio nella previsione per il 1990, continua nella gestione scriteriata delle spese perseverando nell'indebitamento « fuori bilancio »;

in particolare, i fondi assegnati dal CIPE nel quadro dei finanziamenti previsti ai sensi della legge n. 219 del 1981 risultano sistematicamente sottratti alle loro specifiche finalità;

nella seduta del 7 marzo 1990 il consiglio comunale di Gragnano è stato infatti costretto a deliberare il pagamento delle competenze di gennaio, febbraio e marzo al personale dipendente per lire tre milioni e mezzo facendo propri i fondi della legge n. 219 del 1981 utilizzati anche per anticipazione ordinaria per il 1990 per lire 4 miliardi e mezzo circa, non disponendo di altre risorse per detti fini primari quali quello del pagamento dello stipendio al personale —:

quali indagini siano state fatte o si intendano fare per accertare il corretto utilizzo dei fondi erogati ai sensi della legge n. 219 del 1981 da parte del comune di Gragnano;

se sia stata attivata al riguardo un'inchiesta giudiziaria congiunta all'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto finanziario di tale comune; quali i risultati di tale inchiesta;

in caso negativo, se si intenda investire la magistratura;

se si intenda provvedere a commissariare il comune di Gragnano, per garantire il suo risanamento stante l'incapacità di corretta e trasparente gestione del pubblico danaro, da parte degli attuali amministratori. (4-20556)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nelle scorse settimane la stampa cittadina napoletana ha dato grande rilievo alla scoperta — durante lavori di riparazione e ripristino delle linee telefoniche da parte della SIP — che, durante i recenti, affrettati, lavori « pre-mondiali », nel quartiere di Fuorigrotta le griglie stradali per il deflusso dell'acqua nella zona di piazzale Tecchio ed intorno allo stadio « San Paolo », non risultavano collegate alle fogne, le quali, tra l'altro, non sarebbero né sufficienti, né complete;

infatti, in seguito ad alcuni recenti giorni di pioggia l'acqua defluita nei suddetti tombini si è infiltrata nel sottosuolo, danneggiando molti impianti delle linee telefoniche che hanno richiesto l'intervento di tecnici della SIP, i quali avrebbero fatto la singolare scoperta;

i responsabili dell'agenzia SIP di Napoli-ovest sono ricorsi alla magistratura per sollecitare l'accertamento delle responsabilità che coinvolgerebbero le ditte appaltatrici dei lavori in questione, nonché l'AMAN, azienda municipale acquedotto napoletano, giacché risultano anche perdite dai suoi impianti che non possono defluire nelle fogne per la mancanza degli allacciamenti citati, oltre agli amministratori napoletani, per il *black-out* (verificatosi per molte ore) di tutti gli impianti della zona, compresi quelli di diverse aziende e dello stesso centro stampa dello stadio « San Paolo » —:

quali urgenti iniziative al riguardo intendano promuovere per accertare i fatti illustrati e le cause e le responsabilità del caso;

quali ditte abbiano effettuato i lavori di sistemazione stradale e fognaria della zona;

in base a quale atto di affidamento susseguente a quali procedure di appalto;

quali iniziative abbia assunto la magistratura in seguito all'esposto della SIP, e quali risultati abbiano conseguito le eventuali prime indagini. (4-20557)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità, dei lavori pubblici, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione n. 4-04729 del 24 febbraio 1988 il primo degli interroganti sollecitava una serie di chiarimenti relativi alla veste giuridica dell'Acquedotto Vesuviano SpA che serve decine di comuni appunto dell'area vesuviana, in provincia di Napoli, soprattutto riguardo alla discutibile sua posizione di ente privato con fini di lucro che gestisce una fornitura il cui prezzo non può assolutamente non essere finalizzato ad un mero recupero dei costi gestionali, per le implicazioni sanitarie e sociali che importa. Ente privato che, tra l'altro, non può accedere ai finanziamenti ed alle agevolazioni creditizie e fiscali relative in particolare all'intervento straordinario nel Mezzogiorno previsti per aziende, opere e strutture pubbliche, da cui consegue la fatiscenza degli impianti ed il mancato ammodernamento tecnologico degli stessi;

nella stessa interrogazione si evidenziava come risultassero problemi relativi al rapporto tra numero di dipendenti, carichi di lavoro, sviluppo delle utenze e necessità di contenimento dei costi di gestione, oltreché per la non avvedutezza dei criteri di individuazione e repressione degli abusi che si risolve con l'aumento del costo delle forniture e con sperequazioni di essi tra comune e comune;

il Ministro dell'interno con nota del 27 marzo 1990 ha risposto a tale interrogazione citando solo le coordinate giuridiche ed economiche di suddetta società ed asserendo che non rientra nella sfera di competenza ed intervento di quel Ministero decidere o almeno valutare l'ipotesi di assorbimento dell'azienda in questione e del suo personale negli enti della regione Campania, così come proposto nell'interrogazione citata al fine di avere una gestione meno onerosa e più efficiente per l'utenza, più avanzata tecnolo-

gicamente e più rispettosa dei diritti dei lavoratori;

ritenendo che, nel caso, i compiti e le competenze del Ministero dell'interno siano quelli di indirizzo generale e sovrintendenza sugli enti locali e quindi su quelli regionali, in modo da poter dare impulso politico rientrando nei compiti dell'esecutivo ad una operazione di assorbimento di un'azienda che opera nell'ambito di un servizio pubblico e socialmente primario come quello della fornitura idrica -:

quali iniziative e provvedimenti si ritengano di promuovere ed adottare relativamente agli altri quesiti posti dall'interrogazione in oggetto, rimasti senza alcun riscontro, e particolarmente quali siano stati i bilanci dell'azienda negli ultimi cinque anni, l'entità degli utili, i finanziamenti ricevuti per ammodernamento tecnologico degli impianti del cui utilizzo essa azienda beneficia, e la sua posizione fiscale. (4-20558)

CIABARRI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza n. 3.485/AO16/2.1.20.1 del 10 luglio 1989 ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 59 del 1987, emanata dal Ministro dell'ambiente e con la partecipazione adesiva della Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - stabilimento di Novate Mezzola, la regione Lombardia, l'amministrazione provinciale di Sondrio, la comunità montana Valchiavenna, i sindaci dei comuni di Novate Mezzola, Samolaco, Verceia, le organizzazioni sindacali e le associazioni ambientaliste della zona interessata per migliorare la situazione ambientale della bassa Valchiavenna e nello specifico dello stabilimento Falck prescriveva degli interventi in ordine a:

a) contenimento delle emissioni in atmosfera;

b) miglioramento qualitativo dello scarico idrico industriale:

c) miglioramento delle modalità di smaltimento in discariche dei rifiuti industriali;

d) previsione di controlli sistematici diretti a verificare la qualità dello scarico idrico e del quantitativo per le emissioni in atmosfera;

e) realizzazione di una indagine epidemiologica sulla popolazione della Valchiavenna in ordine agli effetti del cromo esavalente;

f) studio ed avvio, con concorso della regione Lombardia e gli enti locali, di un piano generale di risanamento ambientale della Valchiavenna;

i suddetti interventi erano dettagliatamente descritti da un punto di vista tecnico e prevedevano precise scadenze temporali oltre che una quantificazione dei costi;

a tutt'oggi solo alcuni degli impegni a carico dell'azienda Falck sono già stati rispettati;

in particolare, l'azienda non ha ancora presentato i progetti relativi al contenimento delle emissioni in atmosfera, cioè del problema ambientale più acuto, mentre del tutto disattesi sono gli impegni degli enti pubblici relativamente all'indagine epidemiologica e alla soluzione del problema della discarica e più in generale del risanamento ambientale della zona che, tra l'altro, è adiacente all'oasi del Pian di Spagna, riconosciuta dalla Convenzione di Ramsar -:

se non ritenga di convocare urgentemente la commissione, di cui al capitolo 5 della citata ordinanza, che ha il compito di controllare e verificare il rispetto dell'accordo in tutti i suoi aspetti.

(4-20559)

PALMIERI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da molto tempo codesti Ministeri sono a conoscenza della motivata richie-

sta del consiglio di circoscrizione n. 7 del comune di Vicenza, dei comitati di quartiere e della passata amministrazione comunale di Vicenza, circa l'esigenza che il Ministro dell'ambiente dica no all'ampliamento dello stabilimento ECOVENETA di Vicenza in quanto quella lavorazione presenta pericoli di inquinamento per l'intero quartiere vicentino. In data 26 giugno 1990 il nuovo consiglio di circoscrizione n. 7 del comune di Vicenza, in un suo ordine del giorno, rinnova la motivazione affinché il Ministro dell'ambiente respinga la richiesta dell'azienda di ampliare lo stabilimento. L'interrogante aveva, già a suo tempo, chiesto al Ministro dell'ambiente di negare l'ampliamento di questo stabilimento —:

se i Ministri dell'ambiente e della sanità intendono ascoltare la richiesta che proviene da quelle comunità e quindi intendano finalmente respingere la richiesta della direzione della società ECOVENETA di Vicenza di ampliare quel tipo di stabilimento: inoltre se intendano estendere i controlli nelle altre industrie nella zona considerate a rischio. (4-20560)

LEONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'arrivo dei temporali ha reso inutilizzabile per parecchie ore la « nuova » statale n. 336, che collega l'uscita della A/8 da Busto Arsizio all'aeroporto di Malpensa, trasformando detta strada in un canale navigabile;

la sopra descritta opera, preventivata 45 miliardi, è costata 100 miliardi; declamata come opera d'avanguardia, ora si presenta come un grande accumulo per acqua piovana. In questo progetto si erano già riscontrate ampie anomalie, sia di progettazione sia di realizzazione, come da interrogazione 4/18271 (svincolo aeroportuale) —:

in prima istanza, quando si pensa di riprendere i lavori all'uscita dell'aerostazione di Malpensa, attualmente fermi, dando un aspetto di opera incompiuta e

di abbandono a tutti i frequentatori dell'aeroporto intercontinentale;

quali enti abbiano approvato e vagliato il progetto;

se i progettisti abbiano ricevuto ed eseguito altri incarichi nell'ambito di progetti stradali;

come si intende intervenire per modificare lo stato attuale delle cose;

quale sia la quantificazione dei danni diretti e indotti a causa dell'errore di progettazione lavori;

come si intenda procedere in sede civile, amministrativa e penale a carico dei responsabili e quali azioni si intendano specificatamente adottare al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

(4-20561)

BONIVER. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — atteso che:

presso l'impianto di depurazione di Castelnuovo Scrivia (AL), nei giorni scorsi si è verificato un drammatico incidente sul lavoro che ha causato la morte di tre operai ed il ferimento di altri tre;

notizie di stampa hanno dato ampio risalto al fatto che durante l'operazione di manutenzione dell'impianto di depurazione che ha portato all'incidente, non siano state adottate elementari norme di sicurezza, quali il non utilizzo delle maschere antigas —:

quali accertamenti siano stati disposti al fine di verificare la veridicità delle notizie riportate dalla stampa e quali sono state le circostanze, l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità dello stesso. (4-20562)

BREDA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 30 ottobre 1987, di fronte all'edificio in cui ha sede il liceo « A.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

Pigafetta » di Vicenza, si sono svolti i fatti risultanti dalla dichiarazione firmata da sette allievi dello stesso istituto;

tale testimonianza è stata inviata alla direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale div. III/V (dottor Cammarata), in data 25 marzo 1988;

nel mese di settembre del medesimo anno i sette giovani (tutti allora minorenni) ricevono una notifica giudiziale contenente la comunicazione di una querela per diffamazione presentata a loro carico dal signor Domenico Carollo;

poiché l'esposto-testimonianza dei sette ragazzi era stato trasmesso in allegato alla documentazione inviata dalla professoressa Longo nella procedura disciplinare avviata a suo carico dalla direzione citata, e in forma assolutamente riservata, la comunicazione di querela ha suscitato l'indignato stupore dei genitori dei sette allievi;

dalle risposte dell'avvocato De Meo, legale della famiglia Carollo, all'avvocato Carrucciu (19 settembre 1988) legale della professoressa Longo si evince chiaramente come sia stato il Vecelli a consegnare a Domenico Carollo un atto istruttorio inserito in un procedimento disciplinare riguardante un insegnante, rispetto al quale atto egli era tenuto a rispettare il segreto d'ufficio. Da tale illecito è derivata querela a carico di sette studenti per fatti avvenuti fuori della scuola e in orario non di lezione;

il Vecelli, così sollecito nel consegnare atti di ufficio a un privato cittadino non si è mai curato di interpellare i ragazzi circa i fatti descritti nella lettera;

benché minacciati di querela, i minori non hanno ritrattato nulla né hanno ammesso di essere stati istigati da qualcuno. I loro genitori hanno manifestato piena solidarietà ai loro figli;

i sette ragazzi sono stati assolti dal tribunale per i minorenni di Venezia recentemente;

hanno partecipato come testimoni a favore della professoressa Longo nel recente processo tenutosi a Padova (III sezione penale) in cui la Longo doveva rispondere dell'accusa di diffamazione a mezzo stampa, mossale dai Carollo (2 querele). La professoressa Longo è stata assolta con formula piena;

la violazione di segreto d'ufficio del Vecelli è stata segnalata più volte e da più persone alla direzione generale divisione III/5: mai nessuna risposta è stata data dalla direzione, mai nessun provvedimento è stato preso contro il preside Vecelli;

l'articolo 96, comma b), l'articolo 97, comma e) e comma d); l'articolo 99, comma b) e f) della legge 31 maggio 1974, n. 417 (leggi sul personale istruzione pubblica) sono articoli in cui per la violazione di segreto d'ufficio (o per abuso di autorità) è prescritta la destituzione (99);

la pubblica amministrazione deve accertare questi fatti, di cui del resto ha già numerose segnalazioni —

se sia o meno corrispondente al vero che, in base alle segnalazioni, si doveva aprire un procedimento avverso il preside Vecelli per divulgazione di segreto d'ufficio;

per quali motivazioni il direttore generale Cammarata non abbia proceduto ad aprire un procedimento a carico del preside Vecelli;

se, in base agli articoli in premessa citati, il Ministro intenda o meno chiedere al direttore generale di aprire il procedimento. (4-20563)

RUSSO SPENA e ARNABOLDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la direzione aziendale della Ditta SARRIÒ SA — DIVISIONE CARTIERE SAFFA ha comunicato alle organizzazioni sindacali del settore la sua intenzione di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

licenziare a far data dal 23 luglio 1990, n. 116 lavoratori addetti allo stabilimento di Milano - via dei Missaglia 89, che intenderebbe chiudere;

le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro ai sensi dell'accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi del 5 maggio 1965;

il coordinamento nazionale dei lavoratori del gruppo SARRIO/SAFFA, unitamente alle segreterie nazionali FILIS-CGIL, FIS-CISL, UILSIC-UIL, hanno in un loro comunicato congiunto del 28 giugno 1990, rilevato come « tale decisione unilaterale dell'azienda non appare giustificata dal punto di vista produttivo... e avviene in un quadro caratterizzato da investimenti insufficienti rispetto alle necessità imposte dal mercato e da una apparente carenza di piani ed indirizzi produttivi in grado di delineare la natura e gli obiettivi di gruppo » -:

quali iniziative intenda intraprendere per salvare l'occupazione e determinare un esito positivo di tale vertenza.

(4-20564)

TESTA ANTONIO. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

il Tribunale militare di Padova in data 28 marzo 1990, condannava a pene varie i militari Andrea Grigolo, Gianni Perin, Simone Fontana, Michele Scarpa, Diego Geromin e Giorgio Cattelan per i reati di violenza ed ingiuria ad inferiore, commessi in danno di militari più giovani nel rito cosiddetto di « giochi da nonnismo » con ammissione di parte civile da parte di Vetusto Renna;

la sentenza *de qua* ha rotto l'antico costume esistente nell'ambito militare, sostanzialmente tollerante azioni di violenza da parte di militari più anziani nei confronti dei più giovani;

non può sfuggire l'esemplare valore di civiltà della suddetta menzionata sentenza;

in alcuni ambienti militari esiste, più o meno affermata, intolleranza verso il nuovo modo, più civile e dignitoso, di concepire la vita militare, la dignità dei soldati e la vigenza degli stessi valori sia dentro che fuori la caserma;

stupefacentemente, la procura generale militare della Repubblica presso la Corte d'appello militare di Milano ha impugnato la sentenza *de qua*, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità della parte civile, cioè della presenza della vittima, che chiede solo a fini di giustizia di ottenere udienza, rispetto e risarcimento dal giudice militare;

la detta impugnazione, artificiosamente motivata in via di diritto, non solo dimostra un'arretratezza culturale di alcuni alti livelli militari, ma conferma un clima ed una cultura in alcuni ambienti militari che asserendo una cosiddetta « specialità militare » in realtà si oppongono a che nella vita militare siano osservati comportamenti e valori acquisiti nella vita civile -:

se siano a conoscenza dei fatti suddetti e quale giudizio ne diano;

quali provvedimenti intendano prendere per introdurre negli ordinamenti e nella prassi della vita militare la cultura del rispetto totale della persona e del cittadino, della sua integrità fisica e psichica, della identità dei valori di civiltà nella vita militare e civile. (4-20565)

LEONI e MOTETTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che:

domenica 1° luglio 1990 l'aeromobile S. 205 Marchetti-Siae, decollato da Vergiate (VA) con destinazione Genova e quindi Albenga, con tre persone a bordo, è andato a schiantarsi sul monte Acuto nell'entroterra di Borghetto S. Spirito, causando la morte di tutti i componenti dell'aeromobile;

tale zona è al di fuori dalla rotta Genova-Albenga e si presume che l'S. 205 abbia avuto difficoltà nel rilevare l'aero-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

porto di destinazione, anche per la mancanza di un rilevamento radio come l'NDB di Albenga inspiegabilmente inoperante da dieci mesi:

come sia possibile che un mezzo di rilevamento come NDB, indispensabile per la sicurezza del volo, rimanga inattivo per 10 mesi di continuo;

se non si pensi di adottare tutte le stazioni di NDB e VOR di doppi sistemi dove le trasmissioni siano garantite in qualsiasi modo. (4-20566)

LEONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nell'area terminale di Milano i radiofari per la navigazione periodicamente subiscono situazioni di inoperatività;

detti strumenti sono indispensabili per la navigazione e la sicurezza aerea —

come sia possibile che il VOR di Voghera è ormai inattivo da 6 mesi;

chi sono gli enti che sovrintendono al buon funzionamento di codesti apparati;

se non si pensi di duplicare tutti i trasmettitori in modo di assicurare un'assistenza al volo continua. (4-20567)

ALBORGHETTI. — *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che i danni provocati dal maltempo nel territorio del comune di Valmadrera (provincia di Como) hanno duramente colpito varie attività produttive e provocato danni alle persone e al territorio — quali interventi urgenti siano stati predisposti per soccorrere le popolazioni colpite e per risarcire i danni accertati. (4-20568)

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che il reale aumento dei prezzi sta mettendo in difficoltà i lavoratori con redditi mar-

ginali e che pertanto si pone il problema di difendere il potere d'acquisto dei salari e degli stipendi più bassi —:

se non ritenga di disporre il calmieriere per i prodotti di prima necessità e di più largo consumo garantendo ai rivenditori un margine di profitto controllato. (4-20569)

RONZANI, BULLERI, CHELLA e FAGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

sin dal 1975 per iniziativa della CEE e dell'ECE con cadenza quinquennale viene effettuato un censimento europeo della circolazione extraurbana;

in Italia tale censimento fa capo al Ministero dei lavori pubblici il quale provvede, tramite l'ispettorato alla circolazione e al traffico, a fornire indicazioni e direttive agli organismi che hanno competenze nel settore e cioè alle società concessionarie per le autostrade, all'Anas per le strade statali e alle province per quelle provinciali;

le regioni hanno una funzione di supporto e coordinamento;

solo nel periodo 1975-1980 i censimenti sono stati compiuti con cura e impegno, se è vero che ancora oggi si fa riferimento ai risultati di quella ricerca;

il censimento del 1985 è stato viceversa condotto con molta approssimazione, se è vero che non sono ancora stati resi noti i dati definitivi e l'ECE riferendosi ai tratti italiani si è limitata a fornire informazioni parziali e incomplete;

la situazione che si profila per il 1980 è ancora più incerta e confusa;

il Ministro competente non ha ancora emanato alcuna circolare né si sa se sono stati stanziati i fondi necessari;

risulterebbe che la stragrande maggioranza dei compartimenti Anas hanno fatto sapere alla direzione generale di non avere mezzi e gli strumenti per compiere i rilevamenti;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

il censimento è necessario per un Paese che vuole fare della programmazione e realizzare interventi organici nel settore dei trasporti —:

1) perché non sono ancora stati resi noti i dati definitivi del censimento compiuto nel 1985;

2) perché il Ministro dei lavori pubblici non ha ancora provveduto ad emanare la circolare per quello del 1990;

3) se risponda al vero la notizia secondo cui i compartimenti Anas non sarebbero nella condizione di effettuare tale censimento posto che il Ministro intenda ordinarlo;

4) cosa intenda fare per superare i ritardi e mettere il nostro Paese nella condizione di compiere, al pari degli altri paesi europei, il censimento del 1990.

(4-20570)

SOLAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la dottoressa Raffaella Fabbri laureatasi in Scienze biologiche nell'anno 1977 presso l'università degli studi di Bologna, ha presentato regolare domanda di ammissione alla III tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore universitario confermato, di cui al bando indetto con decreto ministeriale del ministro della pubblica istruzione (allora competente) del 10 marzo 1987 (supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1988), con il titolo di esercitatrice (titolo da ritenersi valido per l'ammissione al giudizio *de quo* a seguito della decisione del Consiglio di Stato — sezione VI — n. 741 del 6 giugno 1986 — 22 settembre 1987);

la dottoressa Fabbri, successivamente, ha presentato ricorso innanzi al TAR dell'Emilia-Romagna avverso l'esclusione dalla citata III tornata, disposta con decreto rettorale prot. n. 32901 del 30 novembre 1988 in quanto il bando, pur battezzato « Terza tornata dei giudizi di

idoneità a ricercatore universitario confermato » sarebbe riservato « a coloro che abbiano partecipato alla seconda tornata non conseguendo il giudizio di idoneità » (articolo 3, comma 1 del bando) e in quanto la dottoressa Fabbri « quale esercitatrice, non risulta appartenere a nessuna delle categorie previste dal medesimo articolo 3, comma 1 — lettera a) — del decreto ministeriale 10 marzo 1987 » (come da motivazione del provvedimento rettorale impugnato);

in sede di contenzioso innanzi al TAR dell'Emilia-Romagna, la dottoressa Fabbri ha ottenuto l'ammissione con riserva al giudizio idoneativo *de quo* a seguito dell'ordinanza n. 111/89. Detta ordinanza, impugnata dal Ministero e dall'università di Bologna, è stata confermata in Consiglio di Stato (Consiglio di Stato — Sezione VI n. 496/89);

la dottoressa Fabbri, ammessa al giudizio idoneativo, è stata giudicata idonea a svolgere i compiti di ricercatore universitario confermato, ma l'eventuale nomina secondo l'università di Bologna, potrà aver luogo solo dopo l'avvenuta pronuncia del TAR sul ricorso avverso il mancato accoglimento della domanda di ammissione ai giudizi di idoneità;

considerato, peraltro, i tempi « biblici » della giustizia amministrativa (sia in primo grado sia in grado di appello);

la dottoressa Fabbri è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 così come affermato dal Consiglio di Stato — Sezione IV — con la citata decisione n. 741/87;

vi è da considerare, altresì, l'erronea formulazione del bando di cui alla III tornata (riservata a figure talmente residuali da essere « non configurabili » sul piano concettuale e, quindi, inesistenti in quanto la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 imponeva comunque la partecipazione alla prima tornata per poter essere ammessi a partecipare alla seconda);

la posizione della dottoressa Fabbri (e di pochi altri nelle stesse condizioni) potrebbe essere sanata con una modifica del bando, laddove è prevista l'erronea formulazione di cui si è detto con la contestuale previsione relativa all'inquadramento immediato per coloro che, *medio tempore*, hanno conseguito, come la dottoressa Fabbri, il giudizio di idoneità —:

se non intenda intervenire e con quali strumenti per sanare la situazione di un essere e di quanti sono risultati vincitori di concorso, indipendentemente dal fatto di esservi stati ammessi con riserva. Ciò d'altra parte in analogia a quanto avvenuto per gli insegnanti delle scuole medie superiori. (4-20571)

CAPACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

San Patrignano è una comunità terapeutica sorta nel 1979 per iniziativa basata sul volontariato. La struttura e l'organizzazione della comunità, che attualmente ospita circa 1300 persone, sono diretta emanazione dei criteri formativi che ne ispirano l'operato;

gli obiettivi che la comunità e i volontari che vi operano si propongono sono il recupero sociale dei tossicodipendenti ed emarginati, non attraverso un'opera di assistenzialismo, ma tramite la dignità che deriva dall'acquisizione di una propria autonomia;

durante la permanenza in comunità è possibile acquisire varie qualifiche di studio e professionali;

esistono infatti numerosi settori di lavoro organizzati secondo criteri di elevata professionalità;

ovviamente ognuna di queste attività lavorative viene gradualmente dotata dei più innovativi e funzionanti mezzi tecnici, per migliorarne qualitativamente la loro funzione formativa e professionale;

i prodotti provenienti dalle varie attività vengono destinati in piccola parte alla commercializzazione e in gran parte all'autoconsumo, generando così il presupposto di autogestione della comunità che garantisce la totale copertura dei costi di mantenimento degli ospiti.

l'autogestione permette inoltre di non gravare sotto l'aspetto finanziario sullo Stato e sugli enti pubblici, ai quali vengono richiesti finanziamenti esclusivamente finalizzati all'attuazione di nuovi investimenti per il miglioramento e l'ampliamento delle strutture;

la permanenza in comunità è infatti completamente gratuita, esentando così le famiglie, che molte volte versano in condizioni economiche precarie, dal pagamento di una retta;

da sempre la comunità fornisce un'assistenza in proprio sotto il profilo igienico sanitario, infatti la tossicodipendenza sviluppa delle situazioni collaterali a danno degli organi e degli apparati, forme infettive in genere (tubercolosi, malattie veneree), devastazione dell'apparato masticatorio, disfunzioni circolatorie, disfunzioni renali, epatiti pericolose anche per quanto riguarda il diffondersi, a causa del contagio che si sviluppa con estrema facilità;

a questo fine, onde ovviare al pericolo di contagio, si provvede a controllare che venga osservata una scrupolosa igiene negli ambienti maggiormente utilizzati collettivamente e a disinfettare e lavare in continuazione bagni, locali comuni, indumenti, ecc.. L'approvvigionamento idrico ha da sempre rappresentato un enorme problema per la comunità;

sino alla primavera del 1989 la rete idrica del consorzio per l'acquedotto Valle del Conca in entrata nella comunità aveva una portata in grado di soddisfare solo il 20 per cento del fabbisogno totale;

il rimanente fabbisogno veniva soddisfatto con un'autobotte che si riforniva in un pozzo privato sito nel comune di

Rimini e scaricava il rifornimento in una vasca di stoccaggio nella comunità;

appare superfluo quantificare i costi e il dispendio di energia che andavano sprecati con questo metodo di approvvigionamento protrattosi nei primi 10 anni di vita della comunità;

in seguito ad una disponibilità di finanziamento della regione Emilia-Romagna, nel 1989 la rete idrica veniva potenziata, garantendo finalmente la copertura totale del fabbisogno della comunità;

il consumo di acqua potabile della comunità desunto dalla ultima bolletta del consorzio per l'acquedotto Valle del Conca e riferito al periodo intercorrente da luglio 1989 al dicembre 1989 è pari a 71172 mc., registrando un consumo medio giornaliero di 395,4 mc;

di questi circa il 15 per cento pari a circa 60 mc/giorno, vengono utilizzati per l'approvvigionamento idrico delle attività zootecniche e più precisamente:

a) allevamento di bovini da latte e da carne (250 capi);

b) allevamento di ovini e caprini (400 capi);

c) scuderia (200 capi);

pertanto, 335,4 mc/giorno appaiono utilizzati per soddisfare il fabbisogno idrico di tutta la comunità, ivi compresi i notevoli consumi relativi alla lavanderia, alla cucina ecc..., con un consumo medio di 258 l/giorno per persona;

la fatturazione dei consumi è avvenuta in una suddivisione di tre fasce di prezzo:

a) la prima fascia, che riguarda 5760 mc, pari all'8,09 per cento del consumo totale, è stata fatturata con il prezzo agevolato di 400 lire a mc, prezzo stabilito dal CIP per le comunità senza scopi di lucro;

b) la seconda fascia, riguardante 8640 mc, pari al 12,13 per cento del con-

sumo totale, è stata invece fatturata ad un prezzo maggiorato di lire 650 al mc., prezzo stabilito sull'eccesso di consumo;

c) i rimanenti 56752 mc. sono stati fatturati con la tariffa massima prevista nel prezzario CIP, pari a lire 1320 al mc;

considerando che il consumo giornaliero a persona stimato per un ospedale è di 600 l/giorno per persona, escluso il servizio di lavanderia e che dai dati sopra riportati risulta che il consumo registrato nella comunità è di 258 l/giorno per persona incluso il servizio di lavanderia —;

se non si convenga sul fatto che la gran parte del consumo idrico di San Patrignano sia da collegarsi ad esigenze di carattere igienico-sanitarie fondamentali ed intrinseche alle funzioni della comunità stessa e che queste, oltre ad essere cruciali sul piano della tutela della salute, non possono essere considerate alla stregua di altri consumi di tutta altra natura e funzione;

se non si ritenga assolutamente punitiva una applicazione di tariffa massima all'uso idrico della comunità, considerata la funzione relevantissima da questa svolta nella lotta alla tossicodipendenza e nel recupero dei tossicodipendenti nel nostro Paese;

se non si rilevi tra questa applicazione tariffaria ed i principi e le norme contenute nella legge sulla tossicodipendenza definitivamente approvata dai due rami del Parlamento, uno stridente e contraddittorio contrasto, considerando la relevantissima funzione che la legge stessa affida alle comunità di recupero;

se non si ritenga necessario ed urgente intervenire al fine di stabilire un'equa individuazione delle tariffe idriche da applicare alla comunità di San Patrignano, coerenti con le funzioni di recupero e le attività socio-sanitarie in essa svolte.

(4-20572)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

TREMAGLIA. — *Al Ministro per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'assistenza agli anziani è un servizio sociale di enorme importanza, oltre che un preciso dovere di ogni comunità civile;

la Valle Brembana si trova in condizioni allarmanti sotto tale specifico profilo;

dai risultati di un convegno svoltosi al centro sociale don Palla di piazza Brembana è risultato che un comune su tre, nella Valle, non assiste gli anziani;

il 23 per cento della popolazione ha più di 60 anni essendo notevolmente aumentata rispetto alla cosiddetta popolazione attiva scesa notevolmente nell'ultimo trentennio —:

come intenda intervenire, di concerto con le USL locali e la regione, per dare una più fattiva assistenza agli anziani che — alla luce di quanto sopra esposto, ed in particolare nella Valle Brembana — attualmente si trovano in condizioni di grande disagio e di sostanziale abbandono. (4-20573)

TREMAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

da molto tempo si parla di uno spostamento degli uffici della dogana di Bergamo dall'attuale sede di via Rovelli a una zona più periferica;

la situazione nei giorni scorsi si è fatta insostenibile con l'affluire di un enorme numero di Tir che hanno sconvolto la circolazione non soltanto in via Rovelli ma nelle adiacenze, coinvolgendo via Piatti, Gavazzeni, Rosa e il quartiere di Borgo Palazzo; —:

se non intenda intervenire di concerto con le amministrazioni pubbliche interessate, per uno spostamento almeno provvisorio della dogana stessa, al fine di alleviare i disagi degli utenti e per non aggravare ulteriormente la situazione del traffico a Bergamo che è arrivato al limite del collasso. (4-20574)

TREMAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in Val Serina sulla strada provinciale Bracca-Oltre il Colle, nelle vicinanze del laghetto di Rigua, si stanno svolgendo dei lavori di ampliamento;

tali lavori si rendono necessari, ma ciò senza arrivare a sacrificare un monumento eretto in memoria di un generoso operaio di Serina che nel 1928 sacrificò la propria vita per salvare una bimba caduta nelle acque del torrente Serina;

al valoroso operaio, Pietro Bonaldi, venne conferita in data 10 maggio 1929 dal Governo una medaglia d'oro dalla « Fondazione Carolige per atti d'eroismo »;

la popolazione della Val Serina ha rivolto un esposto al Ministero dell'interno per mantenere in vita il monumento —:

se intenda intervenire presso l'amministrazione provinciale di Bergamo e tutte le amministrazioni competenti, al fine di modificare il progetto in corso e di salvare un monumento che nella sua semplicità testimonia valori fondamentali quali l'altruismo, la solidarietà, la generosità sino al sacrificio di una vita per salvarne un'altra, valori che non possono venir ignorati, ieri come oggi. (4-20575)

TREMAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

si parla con insistenza negli ambienti delle Ferrovie dello Stato di una prossima soppressione della stazione di Pontida sulla linea Brescia-Bergamo-Lecco;

tale soppressione non tiene in nessun conto l'importanza di Pontida come centro storico e nemmeno il suo richiamo turistico: sono numerose le comitive che si servono del mezzo ferroviario per visitare l'Abbazia e l'annessa biblioteca ricca di oltre 40.000 volumi;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

tale soppressione apporterebbe altresì notevole disagio ai pendolari diretti sia a Bergamo che a Lecco;

attualmente il personale ferroviario è già assai ridotto in quanto prestano servizio solo tre ferrovieri invece dei cinque previsti —

se la soppressione della stazione rientri nei piani delle Ferrovie dello Stato e, in caso affermativo, quali decisioni intenda prendere per revocarla, considerato quanto rappresenta Pontida nella storia d'Italia e della sua rimarchevole presenza nel prestigio e nel turismo lombardo e bergamasco in particolare. (4-20576)

RAUTI e PARLATO. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la giunta del comune di Brescia ha approvato il progetto per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia con annesso ampio parcheggio da edificarsi in via Spalti San Marco;

la costruzione del parcheggio prevedrebbe la eliminazione di diversi tigli secolari, perpetrando un ennesimo danno alla già precaria flora urbana;

la notizia ha provocato la giusta protesta della popolazione, come dimostrato dai molti articoli sulla stampa locale e nazionale e dai molti telegrammi di protesta giunti al sindaco di Brescia, avvocato Pietro Padula;

l'avvocato Leonardo Peli, d'intesa con l'associazione nazionale ambientalista « Azione Ecologica », ha presentato un esposto alla pretura ed alla procura della repubblica di Brescia, anche al fine del sequestro degli alberi stessi, qualora ne ricorrano gli estremi, e per impedire l'eventuale protrarsi di situazioni illecite —

se siano state concesse e verificate tutte le autorizzazioni amministrative per l'eventuale taglio degli alberi;

quali siano state, nel caso dei tigli di Brescia, uno dei pochi polmoni verdi

della città, le iniziative adottate dai Ministeri competenti a salvaguardia del patrimonio ambientale minacciato. (4-20577)

COLOMBINI, BIANCHI BERETTA e NICOLINI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

in data 26 giugno 1990, il signor Enea Marimpietri ha comunicato agli interroganti, a mezzo telegramma, di essere: « Vincitore del concorso Vigili Comune di Roma et escluso nomina per motivi di altezza »;

ciò è in pieno contrasto con la legge n. 874 del 13 dicembre 1986 su: « Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici » —:

come è stato possibile e per quali motivi violare una legge che non lascia dubbi all'interpretazione, visto che all'articolo 1 stabilisce: « L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni » e dato che i vigili non rientrano tra quelle mansioni e qualifiche speciali per le quali il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto ha definito « un limite d'altezza e la misura di detto limite ».

come intenda intervenire affinché il comune di Roma provveda a rimuovere detta violazione ed a nominare il signor Enea Marimpietri a vigile. (4-20578)

POLI BORTONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se risulti che in periodo elettorale (ultime elezioni amministrative di maggio) l'allora sindaco di Fasano Sandro Rubino, di concerto con il locale dirigente dell'IACP, abbia consegnato la chiave di 14 appartamenti ad altrettante persone, pur essendo in corso una causa pendente presso il TAR di Lecce proprio per la formulazione della graduatoria;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

in caso positivo, se è a conoscenza delle valutazioni che sarebbero alla base della decisione del sindaco;

se non concordi con l'interrogante nel ritenere che l'autorità giudiziaria debba prontamente intervenire. (4-20579)

GEI e BERTOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

da tempo è ben raro vedere pattuglie della polizia stradale in servizio di pattugliamento su autostrade o strade statali;

le poche pattuglie che si vedono all'opera sono di scorta a convogli eccezionali;

questa situazione, ben nota agli automobilisti ed ai conduttori di autotreni, sta provocando una gravissima anarchia nel traffico con abusi di ogni genere e con rischi crescenti per l'incolumità dei cittadini;

il fenomeno è tanto più grave sulle autostrade, divenute di fatto *res nullius*, dove oltre alle ripetute e gravi infrazioni alle norme del codice allignano in prossimità degli autogrill delinquenti di ogni genere, nella più completa libertà d'azione —;

quanti siano gli agenti della polizia stradale utilizzati nel servizio effettivo sulle strade;

quante siano le pattuglie in servizio per ogni turno;

se non si intendano proporre iniziative al fine di accollare ai privati il compito di effettuare le scorte ai trasporti eccezionali;

se vi siano allo studio riorganizzazioni del servizio al fine di recuperare uomini da mettere in azione sulle strade;

se non s'intenda studiare iniziative per potenziare in maniera radicale l'organico degli addetti alla polizia stradale. (4-20580)

GEI e MAZZUCONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che;

secondo la denuncia di molti sindaci parrebbe che il comitato regionale di controllo della Lombardia abbia manifestato il convincimento secondo cui, nelle more dell'approvazione degli statuti degli enti locali, in base alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali) e della ristrutturazione degli stessi comitati regionali di controllo le deliberazioni delle giunte comunali e provinciali debbano essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità, anche al di là dei casi previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 45 della legge medesima;

sta di fatto che se ciò si verificasse si realizzerebbe una violenza al dettato della legge e verrebbe travisato lo spirito della riforma delle autonomie locali —;

se non intenda verificare la situazione in questione ed intervenire, nella forma più opportuna, per rimuovere un atteggiamento scorretto, non rispettoso della legge e lesivo dell'autonomia e della responsabilità degli enti locali. (4-20581)

AULETA, BENEVELLI e CALVANESE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero in indirizzo, con nota del 28 marzo 1990, chiedeva notizie circa la segnalazione ricevuta di molteplici e gravi irregolarità che si sarebbero verificate nella gestione della USL n. 61 di Sapri;

la situazione esistente presso la predetta USL si è aggravata in questi ultimi tempi a causa anche del permanere di inadempienze che impediscono l'erogazione di servizi sanitari elementari;

risulterebbe che il prezzo per la fornitura di ossigeno liquido in alcune USL della provincia di Salerno e di Potenza (Eboli, Battipaglia, Polla, Vallo della Lu-

cania, Villa d'Agri) oscillerebbe da lire 600 a lire 3000 circa al litro —:

se è vero che il prezzo di acquisto dell'ossigeno liquido è così difforme nelle diverse USL e come è possibile giustificare, a volte, la sua quintuplicazione;

se le notizie richieste confermano le irregolarità denunciate alla USL n. 61 di Sapri;

quali provvedimenti intende adottare per sollecitare il superamento della situazione di ingovernabilità e di inefficienza determinatasi nella predetta USL.
(4-20582)

CANNELONGA, GALANTE, CIVITA, PERINEI e BRESCIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

dal 27 maggio 1990 è entrato in funzione, sulla tratta ferroviaria Bari-Roma, in sostituzione dell'*intercity* « Murge », il treno ad alta velocità ETR-450 « Borromini »;

ciò ha sollevato una serie di perplessità, di obiezioni e di vivo malcontento tra viaggiatori, operatori economici e dipendenti dell'ente ferroviario stesso in considerazione dei seguenti fatti: 1) nelle due corse che effettua (al mattino Bari-Roma e alla sera Roma-Bari) detto treno non rispetta, quasi mai, gli orari previsti per l'arrivo, in seguito ad una serie di difficoltà tecniche, inspiegabilmente non previste, come: la tensione elettrica inadeguata specie nella tratta Cerignola campagna-Savignano, che produce lenta corsa e ritardi per i treni che circolano a seguito; la conformazione delle gallerie nella tratta Foggia-Ariano Irpino, che non consente assolutamente la velocità prevista; l'inadeguatezza complessiva dell'armamento dell'intera tratta, specie per l'Alta velocità. 2) L'*intercity* « Murge », per la composizione delle carrozze (1ª e 2ª classe) e per la comodità e regolarità degli orari, permetteva un notevole afflusso di viaggiatori. L'ETR 450 « Borromini », composto di carrozze di sola 1ª classe con

prezzi altissimi, per i servizi che questo tipo di treni comporta obbligatoriamente, allontana moltissimi utenti, indirizzandoli verso i tanti servizi automobilistici autorizzati a espletare corse sulla tratta Bari-Roma;

complessivamente il nuovo orario ferroviario ha indebolito il collegamento della Puglia con Roma —:

quali iniziative intende intraprendere nei confronti dell'Ente ferrovie dello Stato al fine di conoscere:

1) i dati di utilizzo dell'ETR 450 « Borromini » dal 27 maggio ad oggi in riferimento anche a quelli di utilizzo dell'*intercity* « Murge »;

2) quali opere sono previste sulla tratta Bari-Roma per il potenziamento delle centrali elettriche;

3) i tempi previsti per il completamento dei lavori di raddoppio dei binari della tratta ferroviaria Foggia-Caserta al fine di rendere effettiva la possibilità del funzionamento dell'alta velocità nel Mezzogiorno e nella tratta Bari-Roma;

4) se non ritenga opportuno e necessario aggiungere carrozze di 2ª classe a detto treno e istituire qualche nuova corsa ferroviaria per migliorare il collegamento Puglia-Roma e per evitare che altre fette del mercato viaggiatori si trasferiscano al trasporto privato automobilistico.
(4-20583)

CAVICCHIOLI, MACCHERONI, LODIGIANI, MASTROGIACOMO, ORCIARI, BREDI, NOCI e ROTIROTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 298 del 1974, ha istituito un sistema di tariffe a forcella per auto-transporto di merci per conto terzi;

i valori tariffari, come più volte segnalato dalle associazioni di categoria, sono nella gran parte disattesi grazie anche alla mancanza dei controlli previsti dalla normativa stessa;

quanto sopra trova particolare riscontro nel settore della siderurgia pubblica, il quale non rispetta neppure gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982;

a tale riguardo diversi parlamentari hanno indirizzato una precisa interrogazione;

a questa sono state fornite risposte che nulla hanno a che vedere con i quesiti posti;

addirittura nelle argomentazioni fornite nella risposta del ministro si porta a conoscenza del Parlamento un accordo esistente per una azienda del gruppo Efim;

tale contratto risulterebbe notificato al Ministero dei trasporti nonostante sia stato stipulato senza il rispetto delle normative dettate dalla stessa Direzione Generale MCTC;

nessuna azione è stata nel frattempo dalla suddetta direzione messa in atto per dichiarare la illegittimità di tale accordo;

quali iniziative intenda intraprendere per verificare la situazione esposta e quali provvedimenti intenda adottare per le opportune soluzioni. (4-20584)

RUSSO SPENA e ARNABOLDI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 giugno 1990, alle ore 9,30, si è presentato un ispettore del VOTSL USSL alla Banca Popolare di Sondrio, sede di Milano, in via S.M. Fulcorina 1, su richiesta del signor Mariotti, delegato della rappresentanza sindacale aziendale del sindacato FABI presso la medesima Banca, per verificare l'esatta applicazione delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

la richiesta di intervento è stata motivata dal signor Mariotti per la precaria

situazione dei locali sotterranei dell'istituto di credito sopra menzionato, nei quali la totale mancanza di estintori, la non chiara indicazione delle uscite di sicurezza, l'accumulo di notevole quantità di materiale infiammabile, rendono estremamente pericolosa la permanenza nei sotterranei;

durante l'ispezione da parte dell'ispettore del VOTSL inoltre è stata verificata la chiusura a chiave dell'unica porta di sicurezza situata nel 1° locale sotterraneo in cui è stato adibito il signor Mariotti dal settembre del 1989. Erano presenti al riscontro di cui sopra il vice direttore generale della Banca, il signor Armando Della Bona, il signor Mariotti e l'ispettore dello VOTSL.

nei locali sotterranei sono adibiti due dipendenti nonostante che il signor Della Bona abbia dichiarato all'ispettore l'assenza di personale nei medesimi se non per saltuarie attività —

se sia ammissibile:

che la Banca Popolare di Sondrio abbia mantenuto in via continuativa e prevalente il signor Mariotti in un locale sotterraneo (il 1° sott.) privo di estintori e uscite di sicurezza operanti;

che nel 3° piano sotterraneo sia stato adibito un lavoratore in assenza di estintori e con le uscite di sicurezza non conformi — per segnaletica — alle norme di legge;

che la Banca, nonostante ripetute sollecitazioni da parte del sindacato, non abbia fatto alcun intervento in merito alla sicurezza dei lavoratori adibiti nei locali sotterranei e quali interventi nei confronti di tale istituto di credito intenda mettere in essere il signor Ministro. (4-20585)

MENNITTI, MANNA, MATTEOLI e PARLATO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli interventi stra-*

ordinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere — premesso che:

la Italgrani SpA di Francesco Ambrosio, attraverso la controllata Mais Vagone SpA, ha a suo tempo richiesto ed ottenuto i contributi in conto capitale e scorte per la costruzione, già terminata, di uno stabilimento per la produzione di mangimi a San Nicola di Melfi, in provincia di Potenza;

con detto finanziamento sembra sia stato costruito, nell'ambito dello stesso insediamento industriale, anche un mulino a grano tenero di consistente potenzialità;

successivamente, sembra siano state avviate importanti opere di trasformazione per accrescere la capacità dell'impianto e per poterlo adibire alla macinazione di grano duro;

le opere sembra siano state realizzate senza i preventivi pareri del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, comunque, in difformità con gli indirizzi del CIPE e del CIPI per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti;

sono in corso indagini anche da parte dell'autorità giudiziaria —:

quale sia lo stato della pratica richiamata in premessa, quali finanziamenti siano stati concessi ed erogati, se sia stata controllata la reale destinazione degli stessi alle finalità indicate nel progetto. (4-20586)

GASPAROTTO, AGRUSTI e ALBERINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Pordenone opera una diffusa e consistente rete di aziende metalmeccaniche, che fanno un uso consistente di prodotti siderurgici;

ogni anno vengono utilizzate, nella sola Destra Tagliamento, 650000 tonnellate di prodotti siderurgici per il tra-

sporto delle quali sono necessari 6250 camion a carico completo;

la dogana di Pordenone non è mai stata abilitata a compiere le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici necessari alle imprese della provincia di Pordenone, penalizzando così una delle aree industriali più significative del nostro paese;

anche recentemente, marzo ed aprile 1990, il Ministero delle finanze, ha con appositi decreti ampliato il numero degli uffici doganali autorizzati a compiere le operazioni di importazione di prodotti siderurgici —:

se non intenda assumere un'adeguata ed urgente iniziativa, affinché anche l'ufficio doganale di Pordenone, sia autorizzato a compiere tutte le operazioni di importazione dei prodotti siderurgici, necessari a tante attività produttive della provincia di Pordenone. (4-20587)

SERVELLO, POLI BORTONE, RALLO e DEL DONNO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere il suo giudizio sulle notizie di stampa relative a quanto accade per i concorsi a cattedre che, secondo alcuni docenti interpellati, si svolgono, in molti casi, sulla base di intrallazzi e soprusi.

Per sapere, inoltre — premesso che:

un noto docente si è dimesso dalla commissione giudicatrice per cattedre di sociologia affermando, fra l'altro, che il professore delle Università italiane è cambiato fino a diventare un uomo di potere, « che ha perso di vista la selettività scientifica, primo requisito per arrivare alla cattedra »;

tutti gli interpellati sostengono che è « il meccanismo dei concorsi che porta agli scandali »;

il sorteggio nella nomina delle commissioni ha peggiorato la situazione —:

se, come del resto suggeriscono docenti di chiara fama, il Mini-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

stro non ritenga di assumere misure urgenti per:

a) eliminare il sorteggio nella formazione delle commissioni;

b) fare in modo che i concorsi siano gestiti da professori nominati nelle commissioni, tali che siano scelti da tutto l'elettorato attivo;

c) evitare i mega-concorsi a distanza di anni, e arrivare a concorsi banditi con scadenze periodiche.

Gli interroganti chiedono, infine, se non si ritenga necessario predisporre con urgenza una riforma del sistema. (4-20588)

CIMA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il processo che avrebbe dovuto svolgersi a partire dal 29 giugno scorso contro alcuni dirigenti dell'Enichem di Monte Sant'Angelo (FG), imputati per l'inquinamento ambientale prodotto dall'attività dello stanziamento in questione, è stato spostato al prossimo ottobre;

lo spostamento giunge quanto mai opportuno per coloro che in questi giorni stanno sostenendo che è possibile raggiungere un livello di compatibilità ambientale degli impianti Enichem tale da non rendere necessaria la loro chiusura definitiva —:

se rispondano al vero le notizie secondo cui lo spostamento è avvenuto su richiesta dei componenti il collegio di difesa degli imputati;

se rispondano al vero le notizie secondo cui lo spostamento è dovuto agli impegni professionali dei difensori, che non avrebbero consentito loro di partecipare al dibattimento e, nel caso, se non ritenga che tale decisione, oltre a rappresentare una discutibile innovazione rispetto alla prassi corrente, sia avvenuta in violazione dell'articolo 497 del nuovo codice di procedura penale, che fa riferi-

mento a ragioni di legittimo impedimento di un difensore dovuto a cause che non determinano l'assoluta disponibilità di comparire e non certo ad impegni professionali di un intero collegio di difesa.

(4-20589)

CIMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 2 luglio scorso a Manfredonia (FG) si sono verificati incidenti tra ambientalisti e lavoratori dell'Enichem e delle aziende dell'indotto;

tali incidenti si sono verificati durante lo svolgimento di una seduta del consiglio comunale, in un clima di grande tensione dovuto al fatto che in questi giorni si decidono le sorti dello stabilimento Enichem;

la contemporanea presenza nella stessa piazza dei due gruppi di manifestanti era nota in quanto preannunciata ma, nonostante la tensione esistente e contrariamente ad altri casi verificatisi in precedenza, nella piazza risulta fossero presenti non più di quindici agenti di polizia;

quando gli agenti che presidiavano il portone del palazzo comunale hanno cercato di impedire lo scontro tra i manifestanti allontanandosi dal portone, un gruppo di lavoratori è riuscito ad arrivare fino all'ingresso dell'aula del consiglio, dove sono stati fermati da una barriera di armadi improvvisata dai vigili urbani per impedire loro l'ingresso —:

quanti agenti di polizia fossero presenti nella piazza durante la manifestazione di cui sopra;

se non ritenga opportuno intervenire per verificare le ragioni di una scarsissima presenza di forze dell'ordine in una situazione molto tesa e già altre volte degenerata in scontri e per verificare altresì l'esistenza di eventuali responsabilità in ordine alla mancata prevenzione degli incidenti. (4-20590)

d'AMATO LUIGI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se rispondano a verità le notizie di stampa circa la cessione in corso, da parte dell'ENI, dell'Azienda farmaceutica Sclavo al Gruppo Marcucci;

e per conoscere — in caso affermativo — i motivi, il prezzo, le ragioni di convenienza, insomma, che secondo l'ente di Stato giustificerebbero la dismissione della Sclavo, la cui gestione è stata finora ritenuta particolarmente redditizia.

(4-20591)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le recenti elezioni amministrative nel comune di Telesse (BN) sono state contraddistinte da episodi sconcertanti che fanno sorgere forti sospetti circa la regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali e conseguentemente dei risultati verificatisi in quel comune con uno scarto di poche decine di voti tra la lista che ha ottenuto la maggioranza consiliare e quella che ha ottenuto la minoranza;

infatti la sera del 7 maggio dopo lo spoglio delle elezioni regionali, moltissimi cittadini che stazionavano nei pressi dei plessi scolastici adibiti a seggi elettorali, scorgevano diverse persone che si intrattenevano illegittimamente all'interno dei seggi, ormai chiusi in attesa dello spoglio del giorno successivo. Precisamente si trattava del sindaco uscente e candidato della lista civica « Scudo » di ispirazione democristiana ingegnere Giuseppe D'Occhio, del segretario comunale di Telesse dottor Giuseppe Fasano, del brigadiere dei vigili urbani di Telesse Mario Grillo, di alcuni dipendenti comunali ed inserienti addetti alla mensa scolastica, nonché del comandante dei carabinieri maresciallo Mollica;

in seguito alle rimostranze di diversi cittadini il suddetto maresciallo è uscito dai locali negando la presenza delle suc-

cite persone e favorendone la « fuga » attraverso accessi di servizio e, addirittura — come da più parti sospettato — il nascondiglio;

una pattuglia del nucleo radio-mobilità di Cerreto Sannita, sollecitata in seguito alle segnalazioni fatte alla Prefettura, solo intorno all'una della notte interveniva, limitandosi ad ascoltare le deposizioni di alcuni presenti in strada;

le diverse decine di miliardi che interesseranno l'amministrazione comunale di Telesse relative alla legge n. 219, alle provvidenze previste per la legge n. 64, gli interventi per il lago Telesse, il consorzio metanifero, il piano regolatore generale, fanno gola al potere politico, economico ed alla malavita organizzata che negli ultimi tempi si è inserita nel tessuto socio-economico della zona;

questo fatto, insieme alla sconcertante « disamministrazione » comunale degli ultimi anni, caratterizzata da illegittimità, abusi e prevaricazioni, dimostrano che a tutti i costi, bisognava confermare tale amministrazione per cui, i suoi esponenti sono ricorsi ad ogni mezzo per assicurarsi la maggioranza elettorale;

in tale quadro l'episodio della sera del 7 maggio lascia perplessi e preoccupati anche per il fatto che il segretario comunale di Telesse ed il maresciallo dei carabinieri citato appaiono eccessivamente servili nei confronti del sindaco e dei suoi collaboratori ed hanno assistito, senza reagire, in passato ad operazioni poco chiare della pubblica amministrazione —:

quali urgenti provvedimenti ritengono di adottare al riguardo;

in che modo ritengano di fare luce sugli episodi descritti;

se ritengano di controllare la posizione ed il comportamento del maresciallo Mollica, già protagonista in passato di comportamenti poco chiari e parziali come denunciato dalle interrogazioni parlamentari dell'onorevole Guarra del

1982 e 1985 che ne causarono il trasferimento da Solopaca a Telesse;

quali indagini ha attivato la magistratura in seguito ai vari esposti presentati al riguardo e quali sono i primi risultati delle stesse. (4-20592)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, dell'interno, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

nel 1974, con sede a Spoleto, fu costituita la società « Proter, Progetto terziario SpA » avente come soci fondatori quasi esclusivamente soggetti pubblici: « Sviluppo Umbria » (finanziaria regionale creata a sostegno di imprese nuove o in difficoltà), la provincia di Perugia, il comune, la Cassa di risparmio e la Banca popolare di Spoleto, la « Novella » (società del Censis), oltre che l'avvocato Pasquale Laureti, di area socialista, già collaboratore della « Fondazione Agnelli » per quanto riguarda il « Progetto Valletta » e promotore principale della iniziativa su idea del presidente del Censis, Giuseppe De Rita;

compito istitutivo della « Proter » era una operazione di qualificazione del terziario attraverso la formazione di giovani diplomati e laureati umbri da avviare ad attività manageriali;

per circa 14 anni, grazie soprattutto ai cospicui contributi e finanziamenti pubblici in generale generosamente concessi a quanti operano con questo genere di iniziative, la « Proter » svolse la propria attività con profitto operativo ed in sostanziale pareggio finanziario: l'80 per cento circa dei quasi 200 iscritti ai suoi corsi riuscì a trovare occupazione con mansioni almeno di *manager* intermedio;

improvvisamente, nel 1988, a seguito di notevoli contributi promessi dalla Puglia e dalla Sicilia, i vertici della società decisero di uscire dal delimitato ambito

umbro per affiancare all'attività formativa la ricerca, il *marketing* istituzionale e la promozione culturale con la costituzione di un osservatorio del terziario internazionale e con la partecipazione a gare per aggiudicarsi la realizzazione del « Parco archeologico » di Agrigento e del « Progetto Fenici » in Sardegna; in particolare, nel giugno 1988, la « Proter » si aggiudicò l'allestimento di « Veder greco », una mostra ed una settimana di convegni per promuovere la città dei templi nel mondo;

nonostante il formale successo di pubblico e di critica, la manifestazione rivelò un sostanziale insuccesso economico, dovuto anche agli inadempimenti di alcuni *sponsors*: circa un miliardo il passivo;

a seguito di ciò, nel luglio 1988, l'avvocato Laureti si dimise dalla carica di amministratore delegato; lo sostituì il professor Tullio Seppilli, di area comunista, il quale assieme al consiglio di amministrazione confermò la scelta compiuta: la « Proter » si sarebbe accollata il passivo della manifestazione di Agrigento considerandolo come spesa promozionale e/o investimento;

la « Proter » continuò ad esistere ancora per poco: nel giugno 1989 fu infatti posta in liquidazione; una decisione inaspettata da parte dei numerosi creditori, tra cui i sei dipendenti rimasti per oltre un anno senza stipendio;

pertanto alcuni di questi ultimi, creditori privilegiati, hanno chiesto ed ottenuto, il 24 gennaio scorso dal tribunale di Spoleto, la dichiarazione di fallimento della « Proter », un miliardo e 687 milioni di perdite, in un bilancio di 4 miliardi e 200 milioni; fra le uscite, due le poste più elevate: un miliardo e 290 milioni per compensi a terzi e 680 milioni per rimborso spese;

appena un mese dopo, come se niente fosse accaduto, alcuni fra i maggiori soci fondatori della decotta « Proter » (Sviluppumbria, provincia di Peru-

gia, comune e Banca popolare di Spoleto) hanno deciso di costituire una nuova società: la « PRT », Progetto Ricerca Terziario»: salvo che nel nome la « PRT » risulta in tutto e per tutto identica alla precedente « Proter »: dagli scopi sociali al direttore (Carlo Durante) e finanche all'ubicazione della sede;

l'investimento iniziale di questa « nuova » società è stato di 932 milioni, evidentemente distolti dal ripianamento della precedente, irrisolta situazione debitoria della « Proter » —:

quali accertamenti e provvedimenti si intendano assumere nei confronti dei soci fondatori per chiarire in ogni aspetto l'intera vicenda, dalla liquidazione e dal fallimento della « Proter » alla nascita della PRT;

quale sia l'esposizione debitoria lasciata dalla « Proter » nelle sue varie voci;

quale sia stato, nella vicenda, il ruolo svolto dall'ispiratore e primo presidente della « Proter » Giuseppe De Rita, attuale presidente del CNEL;

in cosa si differenzi sostanzialmente in concreto la Proter dalla PRT;

perché, prima di costituire PRT, non si è provveduto a soddisfare i creditori della Proter e perché non vi si provvede da parte della PRT immediatamente e comunque preliminarmente, essendo in tutta evidenza questa succeduta alla prima, subentrando nelle di lei obbligazioni. (4-20593)

PARLATO e MANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

quale azienda, a seguito di quale gara, e per quale importo abbia avuto assegnato l'appalto del rifacimento del manto erboso dello stadio « Olimpico » di Roma per i Mondiali di calcio del 1990;

se nel prezzo convenuto era previsto che detto manto sarebbe stato rimosso e

rivenduto a terzi a seguito della iniziativa denominata « il prato dei mondiali » che ha offerto al pubblico le relative zolle ai seguenti prezzi: lire 110.000 la confezione per quelle di cm 6,5 × 5 e lire 200.000 per quelle di cm 13 × 20 più spese di spedizione e di assicurazione;

in ogni caso se non ritenga che la singolare operazione che procurerà notevoli utili alla proponente « Ottima srl » di Venezia ed alla quale lo stesso CONI non è estraneo, presupponendo la proprietà, il possesso e la libera disponibilità del manto erboso certo non potrebbe — ove mai lecita (il che anche si chiede di conoscere) — non essere fatta anche tutelando l'interesse dello Stato e come esso sia stato garantito, stanti i principi del nostro ordinamento giuridico, nel quadro della davvero sconcertante iniziativa.

(4-20594)

SCALIA, CEDERNA, MATTIOLI, RUSSO FRANCO, DONATI e ANDREANI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 aprile 1990 la soprintendenza ai monumenti del Lazio aveva chiuso al pubblico Villa d'Este a Tivoli (Roma), a seguito dei risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque richieste dal sindaco di Tivoli ed effettuate dal presidio multizonale di prevenzione (USL RM5);

dette analisi effettuate in marzo ed aprile del corrente anno hanno rilevato un gravissimo tasso di inquinamento batteriologico delle acque delle fontane (110.000 coliformi fecali su 100 ml contro il massimo di 12.000 previsto per gli scarichi fognari dalla tab. A della legge n. 319 del 1976);

tale inquinamento è stato giudicato dal presidio multizonale fonte di pericolo per i visitatori in quanto essi possono essere contaminati oltre che dal contatto diretto, dagli spruzzi e dagli aerosol

(senza dire del contatto con superfici bagnate intorno ai canali e alle vasche);

tale pericolo è stato confermato da successive analisi dell'Istituto superiore di sanità (il rilevamento è stato effettuato l'11 maggio 1990) che ha espressamente subordinato la riapertura della villa all'abbattimento dell'inquinamento batteriologico, ad una diminuzione della portata dell'acqua e alla ripulitura di canali, vasche e superfici circostanti;

la riapertura della villa ha avuto luogo il giorno 9 giugno 1990 senza che nessuna delle prescrizioni suddette venisse rispettata (salvo una molto parziale ripulitura dei canali e delle vasche), con grave pericolo per i visitatori che vengono in contatto con gli spruzzi e gli aerosol (si tratta di centinaia di migliaia di persone l'anno);

in data 19 giugno 1990 la magistratura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità penali in merito al pericolo di contaminazione dei visitatori a seguito della riapertura della Villa disposta dalla Soprintendenza;

da circa 5 anni sul fiume Aniene, a monte del punto di prelievo delle acque

per Villa d'Este, esiste un depuratore che non è mai entrato in funzione -:

quali considerazioni abbiano consentito alla soprintendenza ai monumenti del Lazio di riaprire la Villa senza ottemperare al preciso disposto del presidio multizonale di prevenzione e dell'Istituto superiore di sanità;

se il Ministro per i beni culturali ed ambientali non ritenga, data la grande importanza culturale e turistica del complesso di Villa d'Este, di attivare sollecitamente le risorse finanziarie necessarie alla costruzione di un impianto di riciclo delle acque (che sembra l'unica soluzione in grado di far seriamente fronte alla situazione);

quali provvedimenti intenda prendere in tale contesto il Ministro della sanità a tutela della salute pubblica, tanto a Villa d'Este che a Villa Gregoriana (dove anche i visitatori vengono a contatto con le acque contaminate provenienti dall'Aniene);

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro dell'ambiente per far fronte all'impressionante carico inquinante del fiume Aniene. (4-20595)

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE

d'AMATO LUIGI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere se rispondano a verità le notizie di stampa secondo cui il professor Franco Ferrarotti, ordinario di sociologia nell'Università « La Sapienza », si sarebbe dimesso da presidente della commissione giudicatrice del concorso a cattedre per la stessa disciplina;

e per conoscere, in caso affermativo, i motivi che — sempre in base alle stesse notizie — hanno indotto l'illustre docente a rassegnare responsabilmente le dimissioni da un così delicato incarico;

e per sapere, infine, se il gesto del professor Ferrarotti sia da mettere in relazione anche con il diffuso malessere che si registra attualmente sia per i concorsi a cattedra sia per i dottorati di ricerca a causa di illegittime interferenze e pressioni nonché di illeciti favoritismi, come denunciato dalla stampa in queste ultime due settimane. (3-02501)

MELLINI, CALDERISI, VIVIANI, ZEVI e CICCIOMESSERE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere quali ragguagli e quali valutazioni siano in grado di fornire in ordine al gravissimo episodio di criminalità verificatosi a Siderno (RC) con il tentato omicidio dell'avvocato Giuseppe Letizia.

In particolare, per conoscere quali spiegazioni siano in grado di fornire circa le sconcertanti manovre poste in atto per vanificare l'indicazione precisa degli autori dell'attentato fornita dall'avvocato Letizia, ancora in stato di piena lucidità, ripetutamente ed a più persone assieme alla causale del delitto (tentativo respinto di imporgli la vendita di un immobile) manovre consistenti nell'interrogatorio, anziché di una delle persone indicate, le-

gata ad una nota cosca mafiosa, di altra persona con lo stesso cognome e nome diverso da quello riferito dal ferito e di interrogare altresì una sola tra le molte persone che hanno il nome e cognome della seconda persona indicata.

Per conoscere chi abbia fornito alla stampa la notizia dell'esistenza di un « alibi di ferro » delle persone indicate dal Letizia, assieme all'affermazione che i nomi suddetti sarebbero stati pronunciati « in una fase di delirio ».

Per conoscere chi abbia redatto ed in base a quali confidenze, indiscrezioni o supposizioni di persone impegnate nelle indagini, la nota ANSA in data 19 giugno, con la quale viene prospettata, secondo un ben noto modello di depistaggio di delitti perpetrati dalla mafia, una « pista passionale », con ignobili insinuazioni, nota e tesi riprese puntualmente, con il pretesto di annunziarne la « secca smentita », dal giornalista Paolo Pollicheni, sulla *Gazzetta del Sud*, che poche ore dopo il delitto si era fatto carico di annunziare l'innocenza delle persone indicate dalla vittima e di definire « misteriose » le circostanze dell'attentato.

Per conoscere se risponda a verità che subito dopo l'attentato, dopo che il titolare dello studio in cui lavorava l'avvocato Letizia, l'avvocato Giuseppe Lupis, prima di accorrere presso il collega avviato in vari ospedali ed in procinto di essere operato, aveva consegnato le chiavi dello studio stesso agli ufficiali di polizia giudiziaria perché potessero più comodamente compiere tutti i prelievi e gli accertamenti del caso, sia stato disposto dal dottor Arcadi della procura di Locri il sequestro dello studio, immediatamente pubblicizzato attraverso la stampa, essendo il dottor Arcadi, che avrebbe anche vanificato le precise indicazioni del ferito, persona già denunciata per abusi nell'esercizio delle sue funzioni proprio dall'avvocato Lupis. Tale sequestro è stato poi revocato a seguito delle proteste e della denuncia dell'avvocato Lupis e dopo che l'inchiesta era stata sottratta, per evidenti motivi di incompatibilità, al dottor Arcadi.

Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare i Ministri interrogati, nell'ambito delle rispettive competenze, allo scopo di perseguire i colpevoli del gravissimo delitto ed i loro favoreggiatori e per venire a capo dei metodi, delle interferenze, degli espedienti e dei diversi che vanificano l'opera di giustizia anche in presenza di circostanze ed elementi di prova eccezionalmente positivi per l'esito delle indagini.

Per conoscere, infine, se saranno intraprese iniziative, quantomeno sul piano disciplinare, in ordine alle responsabilità per i fatti sopra indicati. (3-02502)

SILVESTRI, CILIBERTI, CASATI, BIANCHINI, ARTESE, TANCREDI, CRESCENZI, AGRUSTI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, TORCHIO, BUONOCORE, MATULLI, RABINO, LOIERO, PICCOLI, MARTINI, RIGHI, FRONZA CREPAZ, DUCE, CARELLI, BORTOLAMI, SAPIENZA, GELPI e PATRIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo sulle sconvolgenti dichiarazioni rese da un ex-agente della CIA sugli anni del terrorismo in Italia ad un redattore del TG1;

in particolare, se il Governo ha assunto iniziative opportune per verificare la portata dell'azione svolta dalla discolta loggia massonica P2 in operazioni che in quegli anni hanno sconvolto il corretto procedere della vita politica e sociale italiana;

infine, quale sia il parere del Governo sulle eventuali relazioni intercorse fra le azioni predisposte nel campo occidentale (sempre secondo le affermazioni dell'ex-agente della CIA) e le protezioni eventualmente accordate ai terroristi da qualche Paese dell'est.

Gli interroganti sono consapevoli della gravità dei fatti emersi in questo periodo, convinti più che mai della inconsistenza

delle teorie minimizzatrici abbondantemente sponsorizzate nel periodo più recente da quanti hanno interesse a coprire eventuali gravi responsabilità. (3-02503)

MASTRANTUONO, DI DONATO e IOSSA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

come si apprende dalle cronache quotidiane, nel territorio della provincia di Napoli, la malavita a matrice camorristica diventa ogni giorno più agguerrita, sfrontata e violenta: dal 1° gennaio al 25 aprile vi sono stati ben 49 omicidi, e oltre 5.000 rapine di cui molte a banche e ad uffici postali con bottini per oltre due miliardi complessivi;

a fronteggiare tale crescente criminalità appare assolutamente insufficiente la risposta che, nonostante l'impegno costante dei rispettivi componenti, riescono a fornire la polizia giudiziaria e la magistratura;

in particolare per quanto riguarda la magistratura, va sottolineato che l'attuale organico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli — 52 unità con ben 6 posti scoperti — non può fronteggiare in modo valido le molteplici esigenze imposte dalla nuova normativa processuale penale ed i sostituti tutti sono impegnati in udienze ed in altri servizi per ben 16-18 giorni al mese onde possono dedicare alla istruzione dei circa 18 mila processi pendenti non più di 5-6 giorni al mese;

in tale situazione è facilmente prevedibile la totale paralisi dell'attività giudiziaria;

tutte le richieste di aumento di organico del personale giudiziario e, conseguentemente, del personale amministrativo per almeno 25 magistrati e 75 amministrativi sono rimaste tuttora in via;

quali misure intenda adottare per ovviare alla gravità della situazione prospettata e quali iniziative intenda assumere per potenziare le strutture e gli or-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

ganici del personale giudiziario e amministrativo, per fronteggiare la domanda di giustizia enormemente cresciuta nell'area metropolitana di Napoli a fronte dei problemi pratici posti dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(3-02504)

MASTRANTUONO, DI DONATO e IOSSA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il circondario del tribunale di Santa Maria C.V. che comprende tutta la provincia di Caserta con oltre 900.000 abitanti ha un carico di lavoro gravosissimo con 17.000 cause civili e la più diffusa e pericolosa criminalità organizzata, tanto da essere definito quello con più alto indice di criminalità della CEE;

l'organico è di soli 39 magistrati, compresi 8 presidenti, con indice di lavoro superiore ad ogni livello medio, mentre a confronto appare migliore persino la situazione del tribunale di Palermo con numero doppio di magistrati (74) e di personale ausiliario mentre la pendenza supera di poco quella di S. Maria C.V. (al contrario il rapporto abitanti-omicidi è di uno ogni 16.000 nel circondario campano e uno ogni 80.000 abitanti in quello di Palermo);

la gravità della situazione del tribunale di S. Maria C.V., anche in ordine all'insufficienza dell'organico, è stata riconosciuta recentemente dalla Commissione parlamentare antimafia e sottolineata nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario del procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, nonché in vari servizi giornalistici e televisivi;

mentre si sollecita l'aumento di organico, lo stesso presenta vuoti (anche per il personale) gravi ed ingiustificabili;

il Consiglio superiore della magistratura aveva trasferito a quel tribunale 2 presidenti di sezione e 3 giudici a copertura dei posti vacanti, ma sino ad oggi, nonostante le pressanti richieste, solo un

presidente ed un giudice recentemente sono stati autorizzati a prendere possesso;

in data 22 gennaio 1990 era stato disposto l'anticipato possesso del giudice Caiati dal tribunale di Cassino, unico forse, in Italia che presenta l'organico completo (da quel tribunale è stato trasferito per quello di S. Maria C.V. anche il presidente Marmo per il quale non è stato disposto l'anticipato possesso);

dopo che il provvedimento per il giudice Caiati già era stato persino comunicato all'ufficio di destinazione, al quale recava un minimo di sollievo, veniva revocato determinando delusione e preoccupazione non solo nell'ufficio ma nel foro, che deliberava lo stato di agitazione;

non risultano giustificazioni per comprimere ulteriormente l'attività giudiziaria del circondario di S. Maria C.V., impegnato in una dura lotta contro la camorra e con una giustizia civile ormai al collasso —:

quali sono le ragioni della revoca della concessione dell'anticipato possesso del giudice Francesco Paolo Caiati trasferito dal tribunale di Cassino a quello di S. Maria C.V. e quali provvedimenti il Ministero intenda adottare, per affrettare l'esecuzione del trasferimento a detto tribunale di tutti i magistrati trasferiti, nonché per sopperire alle gravi deficienze numeriche nell'organico del personale, che presenta vuoti preoccupanti in quanto paralizzanti dell'attività giudiziaria.
(3-02505)

BONIVER e ALAGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con riferimento alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, la pretura di Pantelleria è stata soppressa ed accorpata a quella di Marsala;

il provvedimento ha creato non poche difficoltà logistiche ad una intera popolazione, come quella pantescana, vista la posizione dell'isola che dista 110 chilometri dalla Sicilia;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

i collegamenti con l'isola sono carenti dal punto di vista strutturale e difficoltosi per i loro orari;

l'attribuzione alla pretura circondariale di Marsala della cognizione di controversie civili e penali di competenza pretorile si traducono in un ostacolo di ordine economico alla difesa (spese di viaggio, alloggio, lievitazione considerevole di onorari e altre spese giudiziarie);

la pretura di Pantelleria aveva giurisdizione su una popolazione di oltre 8.000 abitanti;

la sua posizione geografica situata nel mezzo del canale di Sicilia a 70 chilometri dalla Tunisia la fa divenire una sorta di avamposto italiano in acque internazionali -;

se non intenda istituire, con opportuno atto amministrativo, a Pantelleria un nuovo ufficio di pretura distaccato che, tenendo conto della particolare autonomia e funzionalità del presidio giudiziario, consenta un atto di giustizia sociale finalizzato al superamento di una

diseguaglianza di fatto esistente e in un contrasto con la Costituzione. (3-02506)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative diplomatiche intenda prendere il Governo alla luce delle notizie apparse sui maggiori quotidiani italiani, secondo cui, alcuni regimi dei Paesi dell'Est avrebbero offerto complicità e collaborazione a gruppi terroristici italiani come le Brigate rosse;

quali siano i motivi che inducono il Presidente del Consiglio dei ministri a minimizzare da sempre anche i rapporti accertati tra alcuni uomini di punta delle Brigate rosse ed i servizi segreti dei Paesi dell'Europa dell'est, soprattutto oggi che l'onorevole Forlani, segretario del suo stesso partito, si è detto convinto dell'assistenza diretta e continua alle organizzazioni eversive che operavano in Occidente. (3-02507)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se il Governo sia a conoscenza che, a quanto affermato dal dottor Raul Gardini, la Montedison sarebbe pronta ad acquistare il pacco di azioni Enimont (rappresentante il 40 per cento dell'intero capitale sociale) posseduto dall'Eni;

e per sapere se tale offerta sia stata già formalizzata con l'indicazione del prezzo di acquisto in base alle quotazioni di borsa oppure se, allo stato attuale, si sia trattato soltanto di una mossa tattica dello stesso dottor Gardini nel quadro della scalata che egli intende completare per assicurarsi il controllo totale di Enimont;

e per conoscere, infine, quali iniziative, di fronte all'aggravarsi dello scontro tra Eni e Montedison per la gestione della *joint-venture* Chimica, il Governo intenda assumere non solo per tutelare gli interessi dell'Eni, che appare sempre più soccombente rispetto al *partner* privato, ma anche a difesa dell'interesse pubblico, considerato il gigantesco ammontare degli sgravi fiscali con cui lo Stato volle favorire un'operazione che si sarebbe dovuta sviluppare nell'interesse nazionale mentre è stata poi abilmente dirottata esclusivamente a favore degli interessi della Montedison.

(2-01051)

« d'Amato Luigi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere — premesso che:

si è acceso il dibattito sui collegamenti esistiti tra il terrorismo ed i Paesi

dell'est europeo anche in riferimento alle BR ed al sequestro e all'assassinio di Aldo Moro;

addirittura il PCI ed il PSI si scontrano rivendicando in proposito la primogenitura della denuncia;

negli « anni di piombo » questo legame assicurava ai terroristi l'addestramento, l'armamento, il rifugio, la fonte finanziaria ispiratrice delle azioni e dei più gravi delitti;

né i governi dell'epoca, né i partiti che oggi « scoprono » i collegamenti e rivendicano la denuncia mossero un dito per approfondire quanto in proposito concretamente e con numerosi documenti anche parlamentari denunciava il solo MSI-destra nazionale, preoccupati di non turbare gli equilibri del quadro politico interno ed i rapporti con i Paesi dell'est europeo direttamente collegati a tali equilibri;

una insuperabile cartina di tornasole dimostra come sin dalla vicenda Moro il MSI-destra nazionale richiamò l'attenzione di tutti sui rapporti esistenti tra il terrorismo e l'est europeo, con espresso riferimento ai servizi segreti di Mosca, della Germania orientale, della Cecoslovacchia e di altri Paesi e con precisa denuncia dello stretto rapporto tra KGB, Brigate Rosse e caso Moro;

a conclusione dei lavori della « Commissione Moro » (1983) nelle relazioni di maggioranza (DC, PCI, PSDI e PRI) e di minoranza (PSI, PR, PLI e Sinistra Indipendente) — punto di riferimento e occasione centrale e solenne dell'analisi sul terrorismo, sulle sue matrici, sui suoi collegamenti internazionali — non esiste cenno alcuno a tali rapporti sempre successivamente smentiti con sdegno dal PCI che oggi ne rivendica la scoperta e la denuncia;

nella relazione di minoranza del MSI-destra nazionale, ricca di documentazione, l'allegato n. 7 dal titolo: « La via del KGB — la denuncia del diplomatico dottor Renzo Rota Ministro Plenipotenziario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

rio » già primo consigliere dell'ambasciata a Mosca con l'incarico di seguire la politica interna sovietica, rappresentava una fonte autorevole e degna della massima considerazione per chiunque — volendo perseguire la verità — si fosse degnato almeno di ipotizzare la possibilità di collegamenti tra BR e KGB;

la grave responsabilità di tale rifiuto appartiene equamente al Governo ed a tutti i partiti del cosiddetto « arco costituzionale » di allora, oggi paladini della « scoperta » —:

se non ritenga il Governo di fare piena luce sui rapporti terrorismo/Paesi dell'est in generale e BR/KGB in relazione al « caso Moro », invitando — in virtù del nuovo quadro europeo — i Governi dell'Unione Sovietica, della Repub-

blica democratica tedesca, della Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria, Ungheria, Romania, a fornire tutto il materiale disponibile dei rispettivi archivi inerente a tali rapporti, onde sia possibile valutare nella verità il periodo tragico che ha insanguinato l'Italia negli « anni di piombo »;

se non ritenga di fornire al Parlamento tutt'la documentazione raccolta, onde sia possibile la ripresa e la conclusione, nella sede naturale, di un dibattito molte volte aperto, sempre inquinato dalle esigenze del quadro politico interno, mai concluso per la mancanza di autentiche fonti di prova che consentano l'acquisizione della verità e le sue conseguenti realistiche valutazioni.

(2-01052) « Franchi, Servello, Tremaglia, Pazzaglia ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1990

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma